

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 26

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° luglio 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **117.** Sentenza 12 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni turistiche (disciplina della figura professionale di guida archeologica subacquea; iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche dell'interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio; abolizione del requisito dell'idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche) - Edilizia ed urbanistica (disciplina delle domande di condono edilizio) - Tutela dell'ambiente (affidamento, mediante convenzione, della gestione provvisoria del servizio idrico integrato ad uno o più soggetti gestori del servizio; istituzione della Struttura di missione presso la Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe) - Acque minerali e termali (proroga delle concessioni termominerali; condizioni per l'esercizio dell'attività).

- Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), art. 1, commi 49, lett. a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108.

- Pag. 1

N. **118.** Sentenza 29 aprile - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Referendum - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

- Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto); legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto).

- Pag. 9

N. **119.** Sentenza 13 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stranieri regolarmente soggiornanti - Servizio civile nazionale - Requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione.

- Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), art. 3, comma 1.

- Pag. 21

N. **120.** Sentenza 26 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Accordo tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche interessanti il territorio di entrambi gli enti territoriali.

- Legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), art. 1; legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento



e della regione Veneto), artt. 1 e 2; in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo della Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29/11/2005.

— Pag. 27

N. 121. Ordinanza 13 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

— Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472.

— Pag. 38

N. 122. Ordinanza 27 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto.

— Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), art. 7, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

— Pag. 40

N. 123. Ordinanza 10 - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 - Legge di stabilità regionale.

— Disegno di legge della Regione siciliana n. 69, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale», artt. 8; 13, comma 1; 15, comma 4, lett. m) ed n); 16; 25, commi 5 e 7; 28, commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma 3; 49; 55, commi 3 e 4; 56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3; 65; 66; 69; 71, comma 2; 74, nonché Allegato 1.

— Pag. 43

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 56. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 maggio 2015 (della Regione Sardegna)

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - Retroattiva operatività del medesimo criterio anche per l'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato rinvio, per la determinazione dei territori in tutto o in parte esenti, alla classificazione dei Comuni per grado di montanità effettuata in base all'abrogato art. 1 della legge n. 991 del 1952 e riportata nell'elenco ISTAT - Contrasto con le norme di attuazione statutaria che hanno



trasferito alla Regione ricorrente le funzioni relative alla classificazione dei territori montani in Sardegna - Violazione della competenza regionale in materia di “agricoltura”, comprensiva di quelle specifiche in materia di “determinazione dei comuni montani” e di “sviluppo rurale” - Lesione della competenza regionale in materia di “coordinamento del sistema tributario” nonché dell’autonomia finanziaria regionale - Utilizzazione di dati non aggiornati, anacronistici e inesatti, con conseguente inidoneità del mezzo rispetto allo scopo prefissato - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Ingiustificate disparità di trattamento tra territori contigui e morfologicamente ed economicamente affini - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Omessa considerazione di specifiche situazioni del territorio sardo.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. *b)* e *d)*, 7, 8 e 56; decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 51.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Applicabilità di una detrazione fiscale di 200 euro dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A dello stesso decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - Limitazione della detrazione, per quelli fra i suddetti Comuni che riportino l’annotazione “parzialmente delimitato” (PD), unicamente alle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata impossibilità di desumere le basi su cui l’Allegato 0A è stato compilato - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle competenze regionali in materia di “agricoltura”, comprensiva della funzione di determinazione dei territori montani, e di “coordinamento del sistema tributario”, nonché dell’autonomia economico-finanziaria della Regione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. *b)* e *d)*, 7, 8 e 56; decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 51.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Applicabilità dell’IMU sui terreni agricoli per l’anno d’imposta 2014 e relative esenzioni e detrazioni - Disciplina retroattiva introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato impedimento di fatto e di diritto della possibilità per la Regione e per i Comuni sardi di modificare le aliquote d’imposta - Violazione della competenza statutariamente attribuita alla Regione di stabilire esenzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali nel caso in cui lo Stato abbia previsto forme di modulazione dell’imposta - Violazione della generale autonomia economico-finanziaria e delle competenze della Regione in materia di “ordinamento degli enti locali” e di “finanza locale” - Lesione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Inutilizzabilità, a causa della illegittima e irragionevole disciplina introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015, della potestà regionale di articolare il tributo in modo da favorire “lo sviluppo economico dell’Isola”.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 3, 4 e 5; nonché commi 1, 1-*bis* e 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 7, 8 e 10; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 6.



Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di conseguenti variazioni compensative di risorse nei confronti dei singoli Comuni a decorrere dall'anno 2015 e per l'anno 2014, da operare nell'ambito del fondo di solidarietà comunale - Previsione di rimborsi ai Comuni e autorizzazione degli stessi a rettificare gli accertamenti del bilancio 2014 - Attribuzione ai Comuni (delle Regioni ordinarie nonché della Sicilia e della Sardegna), a fini di ristoro del minor gettito IMU, di un contributo di 15,35 milioni di euro dal 2015 e regolamentazione della relativa procedura di riparto - Previsione di una procedura di verifica del gettito IMU per l'anno 2014, da effettuarsi entro il 30 settembre 2015, per assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata compromissione del principio di neutralità finanziaria che il legislatore statale intendeva salvaguardare - Carattere astratto e aleatorio degli importi stimati dal Governo - Violazione del principio di veridicità dei bilanci e di copertura delle spese, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, delle competenze regionali in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale", nonché dell'autonomia economico-finanziaria della Regione.


- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies.
- Costituzione, artt. 81, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. b) e d), 7 e 8.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Determinazione dei Comuni montani (in special modo di quelli del territorio sardo) ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 e della detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge succitato - Omessa previsione che la determinazione debba avvenire previa intesa con le Regioni e in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne i Comuni del territorio sardo - Ricorso della Regione Sardegna - Questione proposta in via subordinata (per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di caducazione della disciplina impugnata, nella parte in cui si applica alla ricorrente) - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale", nonché del principio di sussidiarietà.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di procedure collaborative finalizzate al riparto del contributo di 15,35 milioni di euro attribuito ai Comuni dal 2015 e alla verifica del gettito IMU per l'anno 2014 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato coinvolgimento soltanto delle autonomie locali, nella forma della c.d. "intesa debole" - Omessa previsione di un'intesa tra lo Stato e la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione e della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale".

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3.



N. 121. Ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 6 febbraio 2015

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo - Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 61

N. 122. Ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 6 febbraio 2015

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità della previsione che considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo - Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-*bis*, aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 64

N. 123. Ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 4 dicembre 2014

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo



- **Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).**

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Pag. 66

N. 124. Ordinanza del Tribunale di Lecco del 13 febbraio 2015

Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia di punibilità inferiore alla soglia di punibilità di 103.291,38 euro prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Violazione del principio di uguaglianza.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-*bis*, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 3.

Pag. 68

N. 125. Ordinanza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2014

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.

Pag. 69

N. 126. Ordinanza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2014

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.



- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. Pag. 76

N. 127. Ordinanza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2014

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.


- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. Pag. 82

N. 128. Ordinanza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2014

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo. Pag. 89





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 117

Sentenza 12 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni turistiche (disciplina della figura professionale di guida archeologica subacquea; iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche dell'interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio; abolizione del requisito dell'idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche) - Edilizia ed urbanistica (disciplina delle domande di condono edilizio) - Tutela dell'ambiente (affidamento, mediante convenzione, della gestione provvisoria del servizio idrico integrato ad uno o più soggetti gestori del servizio; istituzione della Struttura di missione presso la Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe) - Acque minerali e termali (proroga delle concessioni termonimali; condizioni per l'esercizio dell'attività).

- Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), art. 1, commi 49, lett. a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6-10 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 6 ottobre 2014, ricevuto il successivo 10 ottobre e depositato il 14 ottobre 2014 (reg. ric. n. 77 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)* ed *l)*, 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo comma, secondo comma, lettere *e)* ed *s)*, e terzo comma, della Costituzione.

L'art. 1, comma 49, impugnato, alle lettere *a)*, *f)*, *g)* ed *i)*, istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, con ciò ledendo, a parere del ricorrente, la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico (art. 117, terzo comma, Cost.). La lettera *e)* introduce una nuova modalità di riconoscimento per la professione di interprete turistico, la cui istituzione non spetterebbe alla Regione in base alla sentenza n. 132 del 2010 di questa Corte, in violazione della competenza statale a disciplinare i titoli abilitativi professionali. La lettera *l)* incorrerebbe nel medesimo vizio, abrogando il requisito della idoneità fisica all'esercizio della professione turistica, già previsto dall'art. 6, primo comma, lettera *e)*, della legge della Regione Campania 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche).

L'art. 1, comma 72, impugnato, modifica l'art. 9 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), stabilendo anzitutto, alla lettera *a)*, che il termine per definire le domande di condono edilizio da parte delle amministrazioni locali è posticipato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, ciò comporta il rischio di condonare attività edilizie svoltesi successivamente alla chiusura dei termini del condono stesso, in violazione dei valori paesaggistici tutelati dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost., e comunque ampliando l'area del condono, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, posto che il termine è da ritenersi ordinatorio, la disposizione sarebbe manifestamente irragionevole, poiché "inutile", nonostante il pericolo che essa genererebbe.

La medesima disposizione impugnata, alla lettera *b)*, escluderebbe dal condono le opere realizzate su aree vincolate ai sensi dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), solo se il vincolo comporta l'inedificabilità assoluta e sia stato imposto prima dell'esecuzione dell'opera. A parere del ricorrente, in tal modo, il legislatore regionale negherebbe il carattere ostativo dei vincoli di inedificabilità relativa, e lederebbe la norma interposta costituita dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, che, con riferimento ai vincoli imposti successivamente all'abuso edilizio, subordina la sanatoria al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Sarebbe perciò violato l'art. 117, terzo comma, Cost., poiché verrebbe ampliata l'area del condono edilizio.

Inoltre sarebbero lesi gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost., poiché la norma impugnata permetterebbe sanatorie in zone a rischio idraulico, ove le misure di salvaguardia, in base all'art. 1, punto 3.1., lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), possono prevedere l'inedificabilità parziale.

L'art. 1, commi 88 e 89, impugnato, lederebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *e)* ed *s)*, Cost., permettendo alla Regione di individuare uno o più soggetti gestori del servizio idrico, in via transitoria, per un periodo di trentasei mesi, e in attesa di avviare le procedure di affidamento in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali previsioni contrasterebbero con la disciplina transitoria dettata dallo Stato ai fini dell'affidamento del servizio, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, e in particolare con l'art. 13, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, e con l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. In base a tali ultime disposizioni, la mancata deliberazione dell'affidamento del servizio entro il 30 giugno 2014 comporterebbe l'esercizio del potere sostitutivo del Prefetto, che completerebbe la procedura entro il 31 dicembre 2014. All'inosservanza dei termini dovrebbe seguire, in ogni caso, la cessazione degli affidamenti non conformi alla normativa europea a tale ultima data.



Inoltre, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 142, 147 e 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dai quali si evincerebbe che la competenza ad individuare il gestore del servizio idrico spetta all'ente locale e non alla Regione.

L'art. 1, comma 93, impugnato, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., con riferimento alla tutela dell'ambiente e della concorrenza, nella parte in cui attribuisce alla Regione il compito di determinare le tariffe del servizio idrico (lettera *b*).

L'art. 1, commi 104 e 105, impugnato, sarebbe lesivo dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *e*), Cost., poiché prorogherebbe in modo automatico le concessioni termominerali in essere, per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore. Tale proroga contrasterebbe con i principi del diritto dell'Unione di «non discriminazione, di parità di trattamento e di tutela della concorrenza», nonché con la libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). La mancata previsione di una gara ad evidenza pubblica, infatti, si tradurrebbe in una compressione della concorrenza.

L'art. 1, comma 108, impugnato, sempre con riguardo alle concessioni termominerali, violerebbe l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), Cost., poiché permetterebbe di avviare e proseguire l'attività prima che siano concluse le procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, ma alla sola condizione che esse siano state avviate. Tale previsione sarebbe contraria all'art. 2, comma 1, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - codificazione), attuata con l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondato.

Con riferimento all'art. 1, comma 49, impugnato, la Regione eccepisce l'inammissibilità della censura, perché lo Stato non ha individuato alcuna norma interposta.

Nel merito, osserva che la competenza regionale a disciplinare le professioni turistiche è desumibile dall'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che reca una definizione generale di tali professioni e quindi presuppone che essa sia successivamente svolta con norme di dettaglio regionali.

Inoltre, secondo la Regione, in base all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali sono stabiliti con legge dello Stato solo per le attività che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Si tratterebbe di condizione che non concerne né la guida archeologica subacquea, né l'interprete turistico, professioni tradizionalmente disciplinate dalla normativa delle Regioni.

L'abrogazione del requisito dell'idoneità fisica sarebbe applicativa di un principio della legislazione statale traibile dall'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con riferimento all'art. 1, comma 72, impugnato, la Regione rileva che i vincoli previsti dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985 sono di inedificabilità assoluta, e che la norma impugnata non ha affatto il significato di escludere il rilascio del parere favorevole previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985. La disposizione sarebbe perciò del tutto conforme alla legislazione statale. Essa, inoltre, non avrebbe ad oggetto il vincolo idrogeologico, poiché esso ha carattere relativo, in base agli artt. 23 e 24 della legge della Regione Campania 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).

Infine, le censure concernenti la proroga del termine per definire le domande di condono sarebbero "inconferenti", perché tale termine non permette di presentare nuove domande, ma si limita a stabilire che le amministrazioni locali provvedano sulle domande già pendenti.

Con riferimento all'art. 1, commi 88, 89 e 93, impugnato, la difesa regionale osserva che il potere sostitutivo statale è cedevole innanzi all'esercizio delle competenze proprie dell'amministrazione sostituita, sulle quali non può incidere. Spetterebbe perciò alla Regione affidare in via transitoria i servizi che essa stessa gestisce in via di fatto a causa della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale. La stessa Autorità per l'energia, il gas e i servizi idrici avrebbe infatti riconosciuto alla Regione il ruolo di gestore di fatto, competente a determinare le tariffe per i servizi da essa effettivamente gestiti.



Con riferimento all'art. 1, commi 104, 105 e 108, impugnato, la Regione sottolinea che la proroga delle concessioni termominerali ha carattere meramente transitorio, in attesa della gara ad evidenza pubblica e dell'adeguamento della normativa interna a quella europea.

Sarebbe poi inammissibile per genericità, e comunque non fondata, la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché la concessione per l'uso delle acque termali, equiparabile alla concessione di servizi sanitari, sarebbe sottratta alla disciplina della concorrenza, in forza dell'art. 2 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Infine, sarebbe infondata anche la censura relativa al comma 108, perché l'art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006 esclude le acque termali e minerali dal suo campo applicativo, sicché, «almeno per ciò che attiene le concessioni termali», la norma interposta, individuata nell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe inapplicabile.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria, insistendo sulle conclusioni già formulate.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 6 ottobre 2014, ricevuto il successivo 10 ottobre e depositato il 14 ottobre 2014 (reg. ric. n. 77 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i) ed l), 72, 88, 89, 93, 104, 105 e 108, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione.

2.- L'art. 1, comma 49, lettere a), f), g) ed i), della legge impugnata, istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, ovvero di chi accompagna singole persone o gruppi nella esplorazione dei fondali marini o lacustri.

Il ricorrente rileva che si tratta di una professione che non trova riconoscimento nella normativa statale, e che, di conseguenza, per l'art. 117, terzo comma, Cost., la legge regionale non può disciplinare.

2.1.- La Regione Campania ha eccepito l'inammissibilità della censura, poiché il ricorso non ha specificato quale normativa interposta sarebbe stata violata.

L'eccezione non è fondata: il ricorrente non contesta al legislatore campano di avere malamente sviluppato un principio fondamentale della legislazione statale nella materia concorrente «professioni», ma di averlo direttamente formulato, provvedendo alla istituzione e alla regolamentazione di una nuova figura professionale. Tale opzione normativa sarebbe di per sé contraria al riparto costituzionale delle competenze, che riserva alla legislazione statale la indicazione dei principi fondamentali, e, in questi termini, la censura è perciò ammissibile (sentenza n. 132 del 2010).

2.2.- La questione è fondata.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato (sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le molte, sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).

Contrariamente a quanto ha sostenuto la difesa regionale, tale asserzione ha già riguardato le professioni turistiche (sentenze n. 132 del 2010, n. 271 del 2009 e n. 222 del 2008), anche nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica (sentenza n. 178 del 2014), del resto già offerta dall'art. 7, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

Infatti, l'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328 del 2009).

2.3.- L'art. 1, comma 49, lettera e), della legge impugnata, modifica l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche), consentendo che l'in-



terprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio competente per territorio sia iscritto nell'elenco regionale delle attività turistiche.

Il ricorrente ribadisce che, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., non spetta alla legge regionale disciplinare elenchi di professioni che non siano state istituite dalla normativa statale.

La questione è fondata.

La legge regionale n. 11 del 1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, si basa sull'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), che definiva questa professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l'iscrizione in un elenco professionale (sentenze n. 132 del 2010, n. 300 e n. 57 del 2007).

2.4.- L'art. 1, comma 49, lettera *l*), della legge impugnata, abroga l'art. 6, primo comma, lettera *e*), della legge regionale n. 11 del 1986, che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche.

Il ricorrente sostiene che l'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio di una professione.

La questione è inammissibile, poiché la norma impugnata è priva di attitudine lesiva.

Essa, infatti, interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata in forza dell'art. 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), con il quale sono stati modificati i principi fondamentali relativi all'accesso alle professioni. In particolare l'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2006 ha enunciato il principio per cui l'accesso alle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni della legge. Esse definiscono i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione, a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Sulla base del nuovo principio fondamentale della materia così enunciato, spetta perciò solo alla legge dello Stato, e nei casi specificamente indicati, la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni, con conseguente abrogazione della previgente normativa regionale, come è previsto dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante «Costituzione e funzionamento degli organi regionali» (sentenza n. 223 del 2007).

3.- L'art. 1, comma 72, della legge impugnata modifica l'art. 9 della legge della Regione Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni), che disciplina le domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

L'art. 1, comma 72, lettera *a*), in particolare, proroga al 31 dicembre 2015 il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono ancora pendenti.

Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, Cost., affermando che la norma impugnata permette irragionevolmente di «integrare» e «modificare» le domande di condono e allarga l'area della sanatoria in danno dei valori ambientali.

La questione non è fondata, perché si basa su un erroneo presupposto interpretativo.

Con ogni evidenza, infatti, la disposizione censurata si limita a formulare un termine sollecitatorio entro cui i Comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2004 per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata.

3.1.- L'art. 1, comma 72, lettera *b*), della legge impugnata modifica il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, nel senso che il condono non è ammesso per gli abusi edilizi realizzati su aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985, «solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse».

Il ricorrente lamenta che in tal modo è stata ampliata l'area del condono, sia ammettendo la sanatoria in caso di inedificabilità meramente relativa, sia escludendo la rilevanza dei vincoli sopravvenuti all'abuso, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Con riguardo al solo vincolo idrogeologico, viene dedotta anche la lesione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., poiché si ammetterebbe la sanatoria di opere eseguite «in zone a "rischio idraulico"», ovvero in zone indicate dai piani di bacino come potenzialmente soggette ad esondazioni d'acqua, ed eventualmente vincolate, o soggette a misure di salvaguardia in attesa del vincolo.



Le questioni non sono fondate.

È pacifico che non spetta alla legge regionale allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato (sentenza n. 196 del 2004).

Nel caso di specie, la norma impugnata va perciò posta a raffronto con l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude la sanatoria di opere in contrasto con vincoli che comportino l'inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

Quanto alla natura di tale inedificabilità, costituisce diritto vivente che, nell'ambito dei condoni aperti con le leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, essa rileva, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, soltanto se di carattere assoluto (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 giugno-22 luglio 1999, n. 20), posto che gli effetti del vincolo di inedificabilità relativa sono regolati, entro tale contesto normativo, dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Diverso è il caso del cosiddetto terzo condono, di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione al quale questa Corte ha già rilevato che il suo oggetto è «più circoscritto» (sentenza n. 225 del 2012), così da attribuire carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta (sentenze n. 290 e n. 54 del 2009; ordinanza n. 150 del 2009).

Ora, l'art. 9 della legge regionale n. 10 del 2004, e perciò la norma impugnata che lo ha modificato, non ha per oggetto il cosiddetto terzo condono, ma esclusivamente i precedenti, di cui intende sollecitare la definizione. Ne consegue che la disposizione censurata, inapplicabile alle domande presentate ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, si limita a recepire quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985, con riguardo al carattere assoluto della inedificabilità.

Analoga conclusione va tratta con riferimento alla porzione della norma impugnata che attribuisce rilievo ai soli vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere, con formula lessicale identica a quella contenuta nell'art. 33 della legge n. 47 del 1985.

La piena coincidenza del portato normativo della norma impugnata con quello dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 rende non fondata anche la questione concernente il rispetto del vincolo idrogeologico, la cui osservanza è parimenti assicurata dalla disposizione censurata e dalla normativa statale di riferimento.

4.- I commi 88 e 89 dell'art. 1 della legge impugnata, prevedono, quanto ai servizi idrici integrati ancora in gestione alla Regione Campania, che quest'ultima ne affidi mediante convenzione la gestione provvisoria, per trentasei mesi, ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza.

L'art. 1, comma 93, lettera *b*), della stessa legge, cui deve ritenersi limitata la censura, assegna poi alla cosiddetta «Struttura» lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe.

Il ricorrente reputa lese le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettere *e* ed *s*, Cost.).

Le questioni sono fondate, in relazione ad entrambi i parametri indicati.

Questa Corte ha già affermato che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire, sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa (sentenza n. 246 del 2009).

In particolare, in base a quanto stabilito fin dall'art. 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato (sentenze n. 228 del 2013 e n. 62 del 2012), posto che tale funzione è attribuita dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, all'ente di governo istituito o designato dalla Regione, come da ultimo ribadito con l'art. 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

Le norme impugnate, viceversa, provvedono proprio in tal senso, invadendo le attribuzioni statali dedotte a fondamento del ricorso.



È fuor di dubbio, in definitiva, che il legislatore regionale non ha competenza in punto di affidamento del servizio. Pertanto, la difesa della Regione Campania ha torto quando afferma che le norme impugnate sarebbero espressione di un potere che lo Stato può esercitare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, ma la cui titolarità permarrebbe in capo alla Regione, che avrebbe appunto provveduto per mezzo della legge impugnata. La sola competenza regionale oggetto di eventuale esercizio del potere sostitutivo, tra quelle pertinenti, attiene alla istituzione o alla designazione dell'ente di governo, ed è estranea al contenuto delle disposizioni oggetto di censura.

Né ha rilievo alcuno la circostanza, segnalata dalla difesa regionale, che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio.

È ovvio, infatti, che l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo, entro il termine originariamente fissato al 30 giugno 2012 dall'art. 3-*bis* del d.l. n. 138 del 2011, ed il mancato affidamento della gestione, da parte di quest'ultimo, nelle forme e nei termini inizialmente indicati dall'art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, pur parzialmente derogati dall'art. 13 del d.l. n. 150 del 2013, non valgono a giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione. Con essa, per di più, la Regione Campania intende differire di trentasei mesi il doveroso perfezionamento delle procedure imposte dalla normativa statale per l'affidamento del servizio al gestore da parte dell'ente di governo, nei termini da ultimo disciplinati dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014, che ha modificato, a tal fine, il d.lgs. n. 152 del 2006.

Analogo ragionamento chiarisce la fondatezza delle questioni relative all'art. 1, comma 93, lettera *b*), con il quale si postula la competenza della Regione, per mezzo della cosiddetta «Struttura», a partecipare al procedimento di determinazione delle tariffe.

Invero, in base agli artt. 149, comma 1, lettera *d*), e 152, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, tale compito è di spettanza dell'ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

In forza di tale opzione normativa, appartenente alla sfera di competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 29 del 2010), è inibito al legislatore regionale riservare alla Regione una funzione che non le spetta, ed il cui esercizio in via di fatto ancora una volta non giustifica l'alterazione delle sfere di competenza legislativa. Del resto, l'art. 3, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), consente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di determinare in via provvisoria le tariffe, quando manchi la predisposizione di esse da parte dell'ente competente, che, nel caso di specie, è solo l'ente di governo.

5.- L'art. 1, commi 104 e 105, della legge impugnata proroga, per un periodo massimo di cinque anni, le concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione (art. 1, comma 104, lettera *a*, numero 1), ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 104, lettera *a*, numero 2). La proroga è disposta in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *e*), Cost., poiché la proroga automatica delle concessioni contrasterebbe con la libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e con i principi di «non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza», operanti nello spazio dell'Unione. Verrebbe infatti eluso l'obbligo della gara pubblica, in danno anche della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Le censure, a cui resta estraneo l'art. 104, comma 1, lettera *b*), impugnato, che concerne l'avvio di nuove attività, sono chiare ed adeguatamente sviluppate: è perciò infondata l'eccezione di inammissibilità per genericità, sollevata dalla difesa regionale, data la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria (sentenza n. 114 del 2012).

5.1.- Le questioni sono fondate, con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali dedotti.

L'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate.



Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del d.lgs. n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011).

La Corte, in tale occasione, ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE e del d.lgs. n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico.

L'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente.

Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque.

Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Questa Corte ha infatti già reputato illegittima, anche con riferimento all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo (da ultimo, sentenza n. 171 del 2013), nonché quella delle concessioni idriche (sentenza n. 114 del 2012).

5.2.- L'art. 1, comma 108, della legge impugnata, stabilisce a quali condizioni possono essere avviate, ovvero proseguite, le attività oggetto dei precedenti commi 104 e 105.

Dal tenore del ricorso si evince chiaramente che oggetto di impugnazione è la sola lettera *a*) del comma 108, con la quale si consente l'esercizio della concessione, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente.

Il ricorrente ritiene leso l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), Cost., quest'ultimo in materia di tutela dell'ambiente, perché, sia il diritto dell'Unione, sia l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedono che la valutazione di impatto ambientale (VIA) abbia carattere preventivo rispetto all'inizio dell'attività, al pari di quanto è stabilito per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Le questioni sono fondate, con riguardo ad entrambi i parametri invocati.

Va precisato che le censure debbono essere valutate con riferimento all'avvio di nuove attività di cui all'art. 1, comma 104, lettera *b*), della legge impugnata, posto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della lettera *a*) del medesimo comma, quanto alla prosecuzione delle attività già in essere, priva di oggetto la norma impugnata, nella parte in cui si riferisce a queste ultime.

Non è dubbio che la disciplina della VIA e della VINCA sia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche con riferimento agli effetti connessi al rilascio di concessioni relative alle acque minerali e termali (sentenza n. 1 del 2010).

La legislazione statale, peraltro, attua quanto disposto dalla normativa dell'Unione, in base alla quale VIA e VINCA debbono precedere l'avvio dell'attività (art. 2, comma 1, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - codificazione, e art. 6, comma 3, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), e provvede in tal senso con l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, e con l'art. 5, comma 8, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Una volta postulata la necessità di procedere a VIA e VINCA, come presuppone la norma impugnata, non vi è alcuno spazio per il legislatore regionale che gli permetta di apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti (sentenze n. 28 del 2013 e n. 227 del 2011).



È perciò da escludere, come invece suggerisce la difesa regionale, che l'art. 144, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che fa salva l'applicazione alle acque termali, minerali e per uso geotermico della normativa speciale ad esse dedicata, precluda l'operatività dell'art. 26, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, con il quale si attua una previsione del diritto dell'Unione di necessaria rilevanza, ogni qual volta sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.

Disponendo in senso contrario, la norma impugnata ha leso l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 49, lettera l), della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania n. 16 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150117


N. 118

Sentenza 29 aprile - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Referendum - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

- Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*); legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (*Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto*).
-



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*), e 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del *referendum* consultivo sull'indipendenza del Veneto), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014, depositati in cancelleria il 2 settembre 2014 e iscritti ai nn. 67 e 68 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto nonché l'atto di intervento di Indipendenza Veneta;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Ivone Cacciavillani e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e Alessio Morosin per l'associazione "Indipendenza Veneta".


Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 67 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*).

1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la legge impugnata autorizza il Presidente della Giunta regionale «ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un *referendum* consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto» (art. 1, comma 1); e prosegue (art. 2, comma 1), con una previsione ritenuta dal ricorrente "più propriamente normativa", autorizzando il Presidente della Regione, qualora il negoziato «non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1», vale a dire entro 120 giorni dall'approvazione della legge, «ad indire un *referendum* consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» in merito a cinque quesiti, elencati in altrettanti numeri del citato art. 2, comma 1.

La difesa statale richiama la giurisprudenza costituzionale per sostenere che il *referendum* consultivo regionale, pur essendo un prezioso strumento di partecipazione dell'elettorato, dovrebbe essere amministrato con particolare attenzione "laddove esso si presta ad essere utilizzato indebitamente come un mezzo di pressione sull'attività legislativa del Parlamento, influenzando negativamente sull'azione costituzionale e politica dello Stato". Ciò varrebbe soprattutto quando si tenti di far precedere tale consultazione a iniziative di riforma della Costituzione promosse dagli organi politici regionali: una manifestazione di volontà popolare, anteriore alla formazione delle scelte del legislatore, altererebbe l'ordine previsto nell'art. 138 Cost. e, quindi, l'equilibrio di un procedimento deliberativo accuratamente costruito dal Costituente.

1.2.- Ciò premesso, il Presidente del Consiglio articola censure distinte per i cinque quesiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge impugnata, iniziando a considerare quello di cui al numero 5): «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?»).



Ad avviso del ricorrente, una consultazione su tale quesito costituirebbe una forma di indebito avvio del procedimento di cui all'art. 138 Cost. per la revisione dell'art. 116 Cost., nel quale sono individuate nominativamente le Regioni a statuto speciale.

1.3.- Viene quindi considerato il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 1), della legge impugnata: «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?».

Il ricorrente riconosce che, “in qualche modo”, il quesito si ispira all'art. 116, comma terzo, Cost., a norma del quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti determinate materie, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost.

Tuttavia, la difesa statale rileva anzitutto che il quesito non fa riferimento alle specifiche materie previste all'art. 116, comma terzo, Cost.: pertanto, nella sua genericità, esso appare “gravemente elusivo” della cautela ritenuta necessaria dalla giurisprudenza costituzionale, “in quanto la prospettazione all'elettorato di un imprecisato incremento dell'autonomia (tanto più contestualmente al quesito 5 sulla Regione a Statuto speciale) evoca la prospettiva di riforme molto ampie, suscitando un'aspettativa che non tiene conto del vincolo costituzionale”.

In secondo luogo, l'Avvocatura generale osserva che una consultazione su un quesito siffatto altererebbe il procedimento previsto nell'art. 116, comma terzo, Cost. Tale disposizione consentirebbe di “qualificare il previsto ampliamento dell'autonomia come una revisione costituzionale, sia pure su scala ridotta”; e ciò renderebbe “ancora più sensibile la formazione del contenuto della riforma rispetto alle suggestioni ed alle pressioni del voto popolare preventivo”. Tanto più perché il citato art. 116, comma terzo, individua nei rappresentanti politici della Regione e degli enti locali i soggetti legittimati a promuovere la riforma, evitando di coinvolgere direttamente gli elettori nella fase di avvio della proposta, in linea con un'impostazione per cui le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'art. 138 Cost. (sentenza n. 496 del 2000).

1.4.- Infine, sono censurati congiuntamente, per la ritenuta comunanza di oggetto, i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge impugnata, formulati, rispettivamente, nei seguenti termini: «Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?»; «Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?»; «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

La difesa statale richiama anzitutto l'art. 75 Cost. e gli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto. A norma del comma 4, lettere a) e b), del citato art. 26, non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione, né delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. A norma del comma 3 del successivo art. 27, non è ammesso *referendum* consultivo, tra l'altro, nei casi previsti dall'art. 26, comma 4. Dalle previsioni statutarie e costituzionali citate, ad avviso della difesa erariale, emergerebbe un principio generale di inammissibilità dei *referendum*, anche consultivi, su leggi tributarie e di bilancio, o che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei.

La stessa difesa erariale rimarca poi le competenze legislative spettanti allo Stato con riguardo al proprio sistema tributario e alla perequazione finanziaria, in via esclusiva (art. 117, comma secondo, lettera e, Cost.), nonché con riguardo ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anche in relazione ai tributi e alle entrate proprie delle autonomie territoriali e alla compartecipazione di queste ultime al gettito di tributi erariali (art. 119, comma secondo, Cost.). Riportandosi alla giurisprudenza costituzionale, il ricorrente enfatizza il ruolo imprescindibile del legislatore statale e dei suoi interventi per l'attuazione del sistema finanziario di cui all'art. 119 Cost. e, segnatamente, per il pieno esplicarsi delle potestà legislative regionali, anche con riguardo ai tributi propri. Pertanto, conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, in questo ambito le Regioni, come non potrebbero legiferare, così neppure potrebbero indire un *referendum*, attribuendo all'elettorato regionale la facoltà di pronunciarsi in una materia interdetta in ambito nazionale dall'art. 75 Cost. e riservata dagli artt. 117 e 119 Cost. al legislatore statale.

Sarebbero altrimenti violati gli stessi artt. 3 e 5 Cost., dato che si intenderebbe attribuire “ai cittadini veneti una legittimazione ad esprimersi in materia non consentita a tutti gli altri cittadini italiani”, mettendo a repentaglio l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, in particolare per la prevedibilità di “movimenti che, anziché alimentare la solidarietà sociale, possono suscitare tendenze centrifughe o pretese egoistiche nella politica economica”.

2.- Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.



2.1.- Richiamati i passati tentativi, rimasti senza successo, da parte della Regione Veneto di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, Cost., la difesa regionale riassume i contenuti della legge impugnata. In particolare, sottolinea come in tale legge sia previsto che il Presidente della Giunta proponga al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presenti un «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto» (art. 2, comma 2). È altresì previsto che il *referendum* sia indetto «previa intesa con le competenti autorità statali», sulla base di «apposita convenzione con il Ministero dell'Interno», affinché la consultazione avvenga in concomitanza con la prima tornata di elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o di quello nazionale o di elezioni regionali, con determinazione e ripartizione delle spese relative ad adempimenti comuni, nonché definendo le modalità di pagamento delle spese a carico della Regione (art. 3, comma 2). In sintesi, osserva la difesa della Regione Veneto, quest'ultima, con le disposizioni richiamate, avrebbe “individuato nello Stato il suo interlocutore imprescindibile”.

2.2.- La difesa regionale, replicando alle argomentazioni del ricorso, osserva che - quali che siano le aspettative degli elettori - la legge impugnata è rispettosa delle prerogative del Parlamento, anche in virtù del carattere puramente consultivo del *referendum* da essa previsto.

Consapevole delle precedenti decisioni di questa Corte in merito ad analoghe iniziative referendarie regionali - sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992 e n. 256 del 1989 -, la Regione richiama varie critiche dottrinali a queste pronunce, critiche che hanno evidenziato come la Corte si sia ispirata a una visione politica sospettosa del libero esprimersi di autonome forze popolari e ansiosa di creare protezioni artificiali per l'esercizio del potere da parte di una classe politica nazionale, la quale risulterebbe incapace di conciliare realisticamente l'unità nazionale con le crescenti rivendicazioni delle autonomie locali. La difesa regionale invita, pertanto, la Corte costituzionale a dimostrarsi, una volta di più, capace di aggiornare la propria giurisprudenza, affrancandosi da esagerate paure per ipotetici rischi di “plebiscitarismo”.

D'altra parte, osserva la resistente, tale giurisprudenza sarebbe stata elaborata “in tempi risalenti”, anteriori “alla crisi istituzionale in atto”, nonché alla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). In proposito, si osserva che la democrazia rappresentativa è in crisi; che lo stesso procedimento legislativo parlamentare è alterato, sotto più profili; che “escludere l'ammissibilità del *referendum* consultivo regionale, perché si crede che possa essere compromesso l'ordine costituzionale e politico dello Stato” (sentenza n. 256 del 1989), equivale a risolvere a priori, in nome di concezioni realistiche (fattuali) dell'indirizzo politico, il problema della conoscenza degli orientamenti di un corpo referendario, anche parziale”, i cui pronunciamenti potrebbero peraltro essere contrastati ex post dal Parlamento e dal Governo, se ritenessero minacciate le proprie attribuzioni.

2.3.- Con riguardo alla prospettata lesione dell'art. 5 Cost., la parte resistente ricorda come nella stessa giurisprudenza costituzionale si affermi che la partecipazione delle popolazioni locali a fondamentali decisioni che le riguardano costituisce un principio generale, connaturale alla forma di democrazia pluralista accolta nella Costituzione, nonché alla posizione di autonomia ivi riconosciuta agli enti territoriali (sentenza n. 496 del 2000). Inoltre, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che ciascuna Regione e la relativa popolazione hanno un interesse qualificato ai contenuti di riforme che investono lo stesso impianto dello Stato regionale e l'ordinamento delle competenze regionali (sentenza n. 470 del 1992). Del resto, le Regioni sono enti esponenziali e rappresentativi degli interessi delle comunità di riferimento, che possono tutelare anche in forme che si proiettano oltre il territorio regionale, con vocazione generale (sentenza n. 829 del 1988). Pertanto, l'iniziativa assunta con la legge impugnata sarebbe compatibile con il ruolo costituzionale della Regione e rispetterebbe pienamente il principio di leale collaborazione, dal quale sarebbe anzi legittimata.

2.4.- Più specificamente, non sarebbero violati l'art. 3, né gli artt. 116, 117 e 119 Cost., perché sono rispettate le attribuzioni degli organi statali e perché ciascuna Regione può assumere iniziative analoghe. Né sarebbe violato l'art. 5 Cost., perché esso pone, oltre al principio unitario, “quello pluralistico, che attenua, per definizione, le rigidità del primo, ove venisse inteso in senso monistico e limitativo dell'art. 21 Cost.”.

2.5.- Da ultimo, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza di qualunque violazione, “che non sia meramente astratta”, della Costituzione, sul rilievo che “la Regione Veneto non ha attivato, in concreto, alcune delle iniziative previste dalla legge: né il negoziato né il *referendum* consultivo, condizionanti il voluto del Consiglio regionale”.

3.- Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha reiterato gli argomenti esposti nel ricorso. In replica al riferimento della difesa regionale all'art. 21 Cost., il ricorrente ha osservato che il *referendum* consultivo non attiene tanto alla libertà di espressione dei cittadini, quanto ai poteri dell'ente regionale di “formalizzare una proposta predefinita in funzione di un confronto della Regione con il Governo dello Stato che altera



gli equilibri previsti dal Costituente”: la vis peculiare del *referendum* starebbe proprio nella sua formalizzazione, che gli consente di raccogliere lo scontento degli elettori regionali e, in particolare, di rivolgerlo come strumento di condizionamento nei confronti dei rappresentanti che quegli stessi cittadini hanno eletto al Parlamento. Pertanto, dopo avere ribadito i limiti già esplicitati dalla giurisprudenza costituzionale al *referendum* consultivo regionale, e peraltro “[s]enza [...] negare minimamente l’interesse delle Regioni alle riforme che le riguardano, né la loro vocazione generale, né il valore della leale collaborazione”, la difesa erariale insiste per l’accoglimento del ricorso.

4.- A sua volta la difesa regionale, con memoria depositata anch’essa il 3 aprile 2015, insiste nelle proprie conclusioni, aggiungendo che la distinzione tra Regioni a statuto speciale e ordinario non deve essere intesa in modo troppo rigido. Ferma restando la diversa natura dei due tipi di statuti, la resistente osserva che la Regione Veneto avrebbe una posizione “assolutamente peculiare” nell’ambito delle Regioni a statuto ordinario, perché solo il suo statuto - sia nella versione originaria di cui alla legge 22 maggio 1971, n. 340 (Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto), sia nella versione vigente - conterrebbe, all’art. 2, riferimenti al popolo veneto, alle sue prerogative di autogoverno e alla sua identità. Il quesito di cui all’art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 concernerebbe non la condizione propria delle cinque già esistenti Regioni a statuto speciale, bensì una “collocazione differenziata” della Regione Veneto “nel novero delle 15 Regioni a Statuto ordinario”, nei termini delineati dagli altri quattro quesiti.

Quanto al primo di essi, la difesa regionale osserva che le ulteriori forme di autonomia ivi menzionate sarebbero esemplificate dal secondo e dal terzo quesito, orientati a un regime finanziario analogo a quella delle due Province autonome comprese, come parte del Veneto, nel bacino dolomitico. Anche il quesito di cui all’art. 2, comma 1, numero 4), altro non sarebbe che la pretesa di una facoltà di scelta regionale in merito a “cespiti tributari” parimenti regionali.

5.- Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 23-28 agosto 2014 e depositato il successivo 2 settembre (reg. ric. n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 5, 81, terzo comma, 114, 138 e 139 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del *referendum* consultivo sull’indipendenza del Veneto).

5.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ripercorre i contenuti della legge regionale impugnata, la quale prevede l’indizione di «un *referendum* consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[i] o no?”» (art. 1, comma 1). La stessa legge detta altresì norme in tema di svolgimento della consultazione (art. 1, commi 2, 3 e 4) e propaganda (art. 2). Infine, rileva la difesa dello Stato, l’art. 3 della legge impugnata prescrive che il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale del Veneto si attivino, «con ogni risorsa a disposizione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per avviare urgentemente con tutte le Istituzioni dell’Unione europea e delle Nazioni unite le relazioni istituzionali che garantiscano l’indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l’effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l’esito del risultato finale» (comma 1); e che gli stessi organi tutelino «in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione» (comma 2).

5.2.- Nel denunciare la violazione dell’art. 138 Cost., il ricorrente si riporta alla sentenza n. 496 del 2000, per sostenere come la funzione di propulsore dell’innovazione costituzionale sia attribuita dalla disposizione citata principalmente alla rappresentanza politico-parlamentare, “ritenendo che sia questa la sede in cui la proposta di riforma possa essere meglio elaborata, approfondita e condivisa”. Il voto popolare, invece, potrebbe esprimersi solo a posteriori, nella forma del *referendum* di cui al citato art. 138 Cost., “anche perché il *referendum* preventivo, pur non avendo carattere vincolante, può avere un’influenza notevole come strumento di pressione sugli organi politici ed è più esposto al rischio di una scelta non razionale perché legata a situazioni contingenti”. Del resto, se si consentisse solo a una parte dei cittadini di votare una seconda volta sulla stessa proposta di riforma, si incorrerebbe in una contraddizione concettuale, o meglio in una contrapposizione tra il popolo italiano e un “altro” popolo, già diviso e distinto.

5.3.- Sul piano sostanziale, è denunciata una “gravissima lesione del principio costituzionale dell’unità della Repubblica” e quindi dell’art. 5 Cost. Benché l’unità non escluda affatto l’autonomia, è appunto solo in termini di autonomia che l’art. 114 Cost. fa riferimento alle Regioni, mentre la sovranità - cui fa riferimento l’art. 1, comma 1, della legge in questione - “è un valore fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma può cambiare senza distruggere l’identità stessa dell’Italia”. Nemmeno vengono in rilievo, nel caso, i dubbi su tale nozione esaminati nella sentenza n. 365 del 2007, allorché la Corte si soffermò sulle caratteristiche che possono connotare le entità territoriali componenti di uno Stato federale, a causa della loro preesistente qualità sovrana. Nella stessa occasione, d’altra parte, la Corte confermò che, nella propria struttura essenziale, la sovranità dello Stato non è stata scalfita né dall’integrazione sovranazionale, né dall’affermazione del regionalismo.



5.4.- La violazione della sovranità è denunciata anche in relazione all'art. 4 (*recte*: all'art. 3) della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, giacché “dall'unità ed indivisibilità della Repubblica discende l'attribuzione esclusiva ai suoi organi del potere di rappresentare in sede internazionale i diritti e gli interessi di tutti i cittadini”. La volontà di una parte del popolo di cercare una tutela speciale e distinta in ambito internazionale, “scavalcando gli organi di governo del proprio Paese”, equivarrebbe, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, a una volontà di separazione.

5.5.- Da ultimo, il ricorso censura, per violazione del vigente art. 81, comma terzo, Cost., l'art. 4 della legge reg. n. 16 del 2014, il quale prevede la copertura degli oneri per l'attuazione della legge stessa, quantificati in 14 milioni di euro, mediante entrate «provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed imprese», introitate all'unità previsionale di base (UPB) E0147 del bilancio 2014 («Altri introiti»). Tale copertura non corrisponderebbe ad alcuna delle modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e avrebbe carattere non certo, ma puramente ipotetico. Lo stanziamento di cui alla citata UPB sarebbe peraltro incapiente.

6.- Il Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della stessa, si è costituito in giudizio con atto depositato (in copia trasmessa via fax e dichiarata conforme all'originale) il 2 ottobre 2014 e (in originale) il 9 ottobre 2014, chiedendo che le questioni siano rigettate.

6.1.- Secondo la difesa regionale, la consultazione prevista nella legge in questione non sarebbe altro che “un sondaggio formalizzato”, i cui esiti sono imprevedibili, che interroga gli elettori veneti “circa la scelta oppure no dell'indipendenza”. Il legislatore regionale porrebbe “su un piano di assoluta parità chi è favorevole oppure no”. Il senso dell'iniziativa sarebbe proprio quello di stimolare una informata e libera manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., da parte di cittadini i quali, peraltro, siano disposti a sobbarcarsi i relativi oneri.

La legge reg. Veneto n. 16 del 2014 costituirebbe l'epilogo di una lunga serie di iniziative, risalenti all'unificazione d'Italia, orientate nel senso dell'autonomismo, come adeguamento delle strutture pubbliche alla molteplicità delle condizioni del Paese, del vero e proprio separatismo, o comunque della contrapposizione politica all'autorità centrale. Ricordato come, anche di recente, analoghe iniziative di consultazione popolare abbiano suscitato reazioni differenti in diversi ordinamenti europei, la difesa regionale sostiene che solo ragioni ideologiche potrebbero portare a negare la legittimità di consultazioni come quella oggetto della legge impugnata.

6.2.- Sottolineata l'assenza di precedenti specifici e di disposizioni costituzionali esplicite, la difesa regionale invita la Corte ad adottare, nella lettura dell'art. 5 Cost., un'impostazione ispirata al ruolo della persona nella sua concretezza e soggettività storica. Proprio la persona dovrebbe essere considerata come “dato costitutivo presupposto dall'iniziativa tradottasi nella legge regionale n. 16/2014”: la consultazione ivi prevista andrebbe concepita come una manifestazione di pensiero da parte di coloro che vi parteciperanno; essa sarebbe tutelata dall'art. 21 Cost., non interferirebbe affatto con le prerogative del Parlamento, né rappresenterebbe di per sé - nell'incertezza sull'esito del *referendum*, rispetto alle cui alternative la Regione è, come detto, neutrale - un atto di separazione del Veneto.

6.3.- Pertanto, non sarebbe violato l'art. 138 Cost., considerato che la consultazione in questione sarebbe una mera manifestazione del pensiero degli elettori, né l'art. 5 Cost., giacché “il puro e semplice, eventuale dissenso, rispetto a quel che è codificato a proposito dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, è inidoneo a produrre anche la più tenue delle alterazioni dell'ordine costituzionale”. Per lo stesso motivo, la sovranità dello Stato non sarebbe intaccata, né l'art. 114 Cost. violato. Quanto all'art. 81 Cost., il finanziamento delle spese previste non sarebbe riversato sulla Regione: “[s]e privati e imprese non elargiranno alcunché, tutto si tradurrà in un nulla di fatto”.

6.4.- A tale ultimo proposito, con riguardo alla censura statale incentrata sul carattere puramente ipotetico della copertura finanziaria, la difesa ribatte che, se così fosse e se, in mancanza delle previste elargizioni, la legge regionale fosse destinata a rimanere un “flatus vocis”, non si sarebbe concretizzata alcuna violazione effettiva della Costituzione e, pertanto, il ricorso risulterebbe inammissibile.

7.- Con atto depositato il 2 ottobre 2014, è intervenuta nel giudizio la associazione “Indipendenza Veneta”, affermando di avere quale propria finalità istituzionale la creazione “di una nuova entità statale, la nuova Repubblica Veneta”, e di avere dato impulso politico alla legge regionale in questione.

8.- Con memoria depositata il 3 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione, riportandosi alla giurisprudenza costituzionale relativa all'intervento dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito gli argomenti esposti nel ricorso, sottolineando che, come risulta dai precedenti, il *referendum* previsto nella legge regionale in questione è cosa diversa da una libera manifestazione del pensiero dei cittadini: si tratterebbe, invece, della “promozione da parte dell'Ente regionale di un'iniziativa formalizzata in un testo di legge mirante a dissolvere l'unità del Paese ed a negare la sovranità dello Stato per rivendicarla a se stessa”. Il ricorso mira, appunto, a “evitare che il popolo venga chiamato ad esprimere una volontà conflittuale con i



valori costituzionali, ed anzi proprio con i valori fondanti dell'unità e della sovranità". Pertanto, sussisterebbe il denunciato contrasto con gli artt. 5, 114 e 138 Cost., nonché con l'art. 81 Cost., "poiché l'intendimento di non procedere al referendum in mancanza di finanziamento non è nella legge e dunque non ne vanifica il contenuto".

9.- Con memoria parimenti depositata il 3 aprile 2015, anche la Regione Veneto ha insistito negli argomenti e nelle conclusioni già formulate. Premessi ulteriori rilievi sulla situazione generale che farebbe da sfondo alla legge censurata, sulle istanze che essa vorrebbe interrogare, nonché sulla necessità di considerare realisticamente l'una e le altre, la Regione ribadisce che "il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto è privo di qualunque 'profilo di pericolo', dato che si risolve in una pura e semplice manifestazione[e] di pensiero (ex art. 21 Cost.), che sarà liberamente valutata dalle istituzioni che ne hanno competenza".

La Regione conclude chiedendo che la Corte rigetti il ricorso, riconoscendo il carattere "non lesivo della Costituzione" della legge reg. Veneto n. 16 del 2014, o la "carezza attuale di interesse all'impugnativa da parte dello Stato", salvi eventuali conflitti di attribuzione in relazione a futuri atti applicativi; o ancora chiarendo, in via interpretativa, "quale è, a suo parere, l'ambito della operatività della legge regionale n. 16/2014 conforme a Costituzione".

Considerato in diritto

1.- Con due ricorsi notificati il 23-28 agosto 2014 e depositati il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 67 e n. 68 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente, della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (*Referendum* consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del *referendum* consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

2.- I giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente, perché implicano la soluzione di questioni almeno in parte analoghe per argomenti, parametri e contenuti delle leggi impuginate (*ex plurimis*, sentenze n. 209 del 2014, n. 228 e n. 141 del 2013).

3.- Deve essere confermata l'ordinanza, deliberata nel corso dell'udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento, nel giudizio avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, dell'associazione "Indipendenza Veneta".

Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (*ex plurimis*, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013).

Non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione relativi all'intervento di terzi nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002).

4.- La difesa della Regione Veneto ha eccepito l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, per carezza di attuale lesività delle leggi impuginate, giacché le previste consultazioni popolari non si sono ancora tenute e neppure si sono verificati i presupposti per il loro svolgimento: né il negoziato preliminare con il Governo, di cui all'art. 1 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, né la raccolta di elargizioni private destinate a sovvenzionare la consultazione, di cui all'art. 4 della legge reg. Veneto n. 16 del 2014.

L'eccezione non è fondata.

A prescindere da qualsiasi considerazione sul comportamento concretamente tenuto dalla Regione riguardo all'attuazione delle leggi impuginate (peraltro avviata, per quanto riguarda la legge reg. Veneto n. 16 del 2014, con deliberazioni della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 1331, e 23 settembre 2014, n. 1709), deve osservarsi che il giudizio promosso in via principale dallo Stato avverso una legge regionale (e, similmente, dalla Regione avverso una legge dello Stato) ha ad oggetto il testo legislativo, indipendentemente dagli effetti concretamente prodotti. La brevità del termine entro il quale deve essere promosso il ricorso - sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto regionale o statale, ai sensi dell'art. 127 Cost. - connota questo tipo di giudizio come un giudizio successivo e astratto: successivo, perché verte su un atto già perfezionato e pubblicato; astratto, perché si instaura in un momento in cui l'applicazione dell'atto può non avere avuto ancora luogo, specie nei casi in cui essa richieda lo svolgimento di procedimenti complessi o l'istituzione di nuove strutture organizzative. Pertanto, la pubblicazione di una legge, che, come nel caso in esame,



si ritenga eccedere dalle competenze costituzionali della Regione, ne consente l'impugnazione da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche (sentenze n. 45 del 2011, n. 407 del 2002, n. 332 del 1998).

5.- Nel merito, occorre anzitutto ribadire che non v'è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite *referendum* consultivo, possono riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la dimensione nazionale (sentenze n. 496 del 2000, n. 470 del 1992, n. 256 del 1989). Tuttavia, l'esistenza di un tale interesse qualificato non abilita la Regione ad assumere iniziative - anche di consultazione popolare - libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, è giuridicamente erroneo equiparare il *referendum* consultivo a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini, coordinati tra loro. Il *referendum* è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all'intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di *referendum* regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il *referendum* assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo. Per questo, i *referendum* popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa.

6.- La disciplina dei *referendum* regionali ha la propria sede nello statuto regionale, secondo quanto previsto dall'art. 123 Cost. Nell'esercizio dell'autonomia politica a essa accordata da tale disposizione (sentenza n. 81 del 2012), da svolgere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (*ex multis*, sentenze n. 81 e n. 64 del 2015), ciascuna Regione può stabilire forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri atti; può introdurre tipologie di *referendum* anche nuove rispetto a quelle previste nella Costituzione (sentenza n. 372 del 2004); può pure coinvolgere in tali consultazioni i soggetti che prendano parte consapevolmente e stabilmente alla vita della comunità, ancorché non titolari del diritto di voto e della cittadinanza italiana (sentenza n. 379 del 2004).

Naturalmente, una volta che siano state formalizzate, le scelte statutarie si impongono alla successiva attività regionale, anche legislativa, atteso il carattere fondamentale dello statuto regionale (sentenza n. 4 del 2010) e il suo rapporto con le leggi regionali, disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, sia di competenza (sentenza n. 188 del 2011).

La Regione Veneto si è data un nuovo statuto con la legge reg. statutaria n. 1 del 2012, che regola i *referendum* regionali agli artt. 26 e 27.

All'art. 27 è disciplinata «l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio» ed al comma 3 del medesimo articolo sono richiamati i limiti stabiliti per i *referendum* abrogativi regionali all'art. 26, commi 4 e 5, che si debbono pertanto applicare anche ai *referendum* consultivi. In relazione ai motivi di ricorso formulati dall'Avvocatura generale dello Stato, rileva in particolare l'art. 26, comma 4, lettere a) e b), ai sensi del quale non sono ammessi *referendum* regionali in merito alle leggi tributarie e di bilancio e ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle leggi e agli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali ed europei. È bene sottolineare che, nella parte in cui richiede il rispetto degli obblighi costituzionali, lo statuto non fa che ripetere quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i *referendum* regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 496 del 2000, n. 470 del 1992).

7.- Ciò chiarito, deve dichiararsi fondata la questione avente ad oggetto la legge reg. Veneto n. 16 del 2014 per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost.

7.1.- Questa legge prevede (art. 1) l'indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di «un *referendum* consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[i] o No?”». Spetta al Consiglio regionale determinare la data della consultazione, alla quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei Comuni regionali. «La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» (art. 1, comma 2).

L'art. 2 riguarda le procedure per la votazione e la proclamazione del risultato, nonché la propaganda e, tra l'altro, estende le «facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori di *referendum*» anche alle associazioni interessate alla «espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione».



L'art. 3 prevede che il Presidente della Giunta e quello del Consiglio regionale, «con ogni risorsa a disposizione» degli organi presieduti, avviino relazioni istituzionali «che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria innanzi richiamata ed il monitoraggio delle procedure di voto al fine di accertare l'effettiva volontà del Popolo Veneto e convalidare l'esito del risultato finale»; e demanda a entrambi i Presidenti il compito di «tutelare in ogni sede competente, nazionale ed internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione».

L'art. 4 quantifica gli oneri per la consultazione e ne prevede la copertura attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di «cittadini ed imprese».

7.2.- Il *referendum* consultivo previsto all'art. 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai *referendum* regionali secondo la giurisprudenza costituzionale sopra citata, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost.

L'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988). Indubbiamente, come riconosciuto anche da questa Corte, l'ordinamento repubblicano è fondato altresì su principi che includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento internazionale; ma detti principi debbono svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» (art. 5 Cost.).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002). A maggior ragione, gli stessi principi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Una iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l'unità della Repubblica non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò extra ordinem.

7.3.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

8.- È altresì impugnata la legge reg. Veneto n. 15 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 Cost., nonché agli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto, che si intendono richiamati in relazione all'art. 123 Cost.


8.1.- L'art. 1, comma 1, della legge prevede un «negoziato» tra il Presidente della Giunta regionale e il Governo, allo scopo di «definire il contenuto di un *referendum* consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto».

Qualora tale negoziato «non giunga a buon fine» entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, il Presidente della Giunta «è autorizzato ad indire un *referendum* consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto» (art. 2, comma 1), in merito a cinque quesiti: «1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”; 2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”; 3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”; 4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”; 5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”».

L'art. 2, comma 2, prevede poi che, nel caso in cui alla consultazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta debba proporre al Consiglio regionale «un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato» e presentare «un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto».

L'art. 3 dispone in merito alle procedure referendarie, prevedendo tra l'altro che la consultazione sia indetta in concomitanza con le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, o con le prime elezioni regionali, «previa intesa con le competenti autorità statali». L'art. 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e dispone in merito alla loro copertura.

8.2.- Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri chiede l'annullamento della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 nella sua interezza, ma i suoi motivi si concentrano esclusivamente sull'art. 2, comma 1, articolandosi in una pluralità di censure rivolte partitamente nei confronti dei quesiti referendari ivi contemplati al numero 1), ai numeri da 2) a 4) e al numero 5). Nessun argomento autonomo è sviluppato nei confronti delle altre disposizioni della legge impugnata; del resto, esse sono tutte connesse e meramente strumentali alle previste consultazioni; il che peraltro non



comporta l'inammissibilità del ricorso, considerata appunto la complessiva omogeneità della legge in questione (*ex plurimis*, sentenze n. 160 del 2012, n. 300 e n. 246 del 2010).

Pertanto, occorre esaminare separatamente le singole questioni sollevate in merito ai cinque quesiti referendari.

8.3.- Come già rilevato, l'art. 2, comma 1, numero 1), prevede che sia chiesto agli elettori regionali se vogliono «che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia».

La questione relativa a tale quesito non è fondata.

La domanda da sottoporre agli elettori evoca il disposto dell'art. 116, terzo comma, Cost., a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Nonostante il richiamo testuale implicito all'art. 116, terzo comma, Cost., il ricorrente ritiene che il *referendum* contrasti con la citata disposizione costituzionale sotto due profili: anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti, segnatamente di materia, indicati tassativamente dall'art. 116, terzo comma, Cost., per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia; in secondo luogo, perché lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l'introduzione di un preliminare *referendum* consultivo regionale.

Vero è che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell'autonomia regionale su cui si intende interrogare gli elettori. Non è men vero, però, che il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l'espressione usata nell'art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata; cosicché deve intendersi che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali. Così interpretato, il quesito referendario non prelude a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti e pertanto, sotto questo profilo, la censura non è fondata.

Quanto al secondo profilo, occorre osservare che non vi è alcuna sovrapposizione tra la consultazione popolare regionale e il procedimento di cui all'art. 116, commi terzo e quarto, Cost., che pertanto potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Il *referendum* consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale richiede l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa.

Il *referendum* oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal *referendum*, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. Né d'altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali. Anche sotto questo profilo, dunque, la questione non è fondata.

8.4.- Per quanto riguarda i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, numeri 2), 3) e 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, le censure sono fondate per violazione degli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost.

I quesiti di cui ai numeri 3) e 2), rispettivamente, delineano un assetto finanziario in cui i tributi riscossi sul territorio regionale, o versati dai «cittadini veneti», sarebbero trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte incamerata dalla «amministrazione centrale», dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per cento nel territorio regionale «in termini di beni e servizi». Il *referendum* e le conseguenti iniziative degli organi rappresentativi della Regione previste dalla legge impugnata riguardano pertanto la destinazione del gettito derivante dai tributi esistenti e ne prospettano la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti.

Così facendo i due quesiti interferiscono palesemente con la materia tributaria e perciò contrastano con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, i quali non ammettono *referendum* consultivi che attengano a leggi tributarie.

Non meno incisiva è la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di *referendum* ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell'analogica clausola statutaria (*ex plurimis*, sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).



I quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica. Pertanto, i due quesiti investono in pieno non già le singole manovre di bilancio, o determinate misure in esse ricomprese, ma alcuni elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all'interno della Repubblica, nonché l'unità giuridica ed economica di quest'ultima. Così facendo, i quesiti si pongono in contrasto con principi di sicuro rilievo costituzionale ed entrano nel cuore di una materia in cui lo stesso statuto regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette *referendum*, nemmeno consultivi.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso in merito ai due quesiti.

8.5.- Il quesito di cui all'art. 2, comma 1, numero 4), della legge impugnata sottopone agli elettori la seguente domanda: «Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?».

Così formulato, il quesito non è di univoca interpretazione. Esso apparentemente interroga gli elettori in vista dell'introduzione di principi che in realtà sono già incorporati nella Costituzione e nella legislazione vigente. Infatti, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), prevede, all'art. 1, commi 2 e 3, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, che le compartecipazioni al gettito di tributi erariali, i tributi propri e i meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento «del complesso delle spese delle stesse regioni» e che il relativo gettito «è senza vincolo di destinazione». Ciò in linea con l'art. 119 Cost., che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, i quali possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza (*ex plurimis*, sentenze n. 254 del 2013 e n. 168 del 2008).

Vero è che il principio dell'assenza di vincoli di destinazione può patire eccezioni come quella di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. L'unico significato plausibile del quesito referendario in esame è, dunque, che esso riguardi la rimozione di tutti i vincoli di destinazione ancora gravanti su risorse finanziarie spettanti alla Regione. In tal modo, però, il quesito finisce per investire la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. Come si è più volte ribadito, nella misura in cui incide su un principio costituzionale, il quesito non è legittimo, anche perché non rispetta lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera *b*), e 27, comma 3, dispongono che i *referendum* regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». Esso inoltre contrasta con la già citata giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente sottolineato che i *referendum* regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 4), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.6.- L'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 ha ad oggetto un *referendum* che interroga gli elettori sul seguente quesito: «Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?».

Scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la Regione Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, tassativamente enumerate nell'art. 116 Cost. Anche tale quesito incide, pertanto, su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di *referendum* regionali, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera *b*), e 27, comma 3, dispongono che i *referendum* regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali». La chiara lettera del quesito non lascia spazio a interpretazioni come quella tentata dalla difesa regionale, secondo cui il *referendum* mirerebbe ad ottenere una collocazione differenziata della Regione ricorrente, ma pur sempre nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario: al contrario, il quesito è chiaramente volto ad annoverare la Regione Veneto accanto alle cinque Regioni a statuto speciale già previste dall'art. 116 Cost.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014.

8.7.- Dal momento che, delle questioni aventi ad oggetto i quesiti di cui all'art. 2, comma 1, è stata dichiarata fondata quella riguardante il quesito di cui al numero 1), non può essere accolta la richiesta di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 per intero, considerato che le residue disposizioni contenute nella stessa legge sono strumentali alla attuazione del *referendum* che ha superato il vaglio di questa Corte. Devono pertanto essere dichiarate infondate, insieme alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 116,



comma terzo, Cost., e avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, numero 1), anche le questioni relative agli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della stessa legge. Tali disposizioni, ovviamente, potranno trovare applicazione solo con riguardo all'unico quesito, del quale non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta";

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014);

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

ALLEGATO:
Ordinanza emessa all'udienza del 28 aprile 2015

ORDINANZA

Ritenuto che l'associazione «Indipendenza veneta» ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 68 del 2014) avverso la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del *referendum* consultivo sull'indipendenza del Veneto), opponendosi alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata. Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi



restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili; che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010), non è ammesso l'intervento nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione di soggetti privi di potere legislativo; che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa dell'associazione interveniente (ordinanze n. 156 del 2013 e n. 251 del 2002), i quali riguardano i giudizi incidentali di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.

F.to: Alessandro Criscuolo, *Presidente*

T_150118

N. 119

Sentenza 13 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stranieri regolarmente soggiornanti - Servizio civile nazionale - Requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione.

- Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), art. 3, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ASGI - Asso-



ciazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e APN - Avvocati per niente ONLUS, con ordinanza del 1° ottobre 2014, iscritta al n. 222 del registro ordinanze del 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, hanno sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui - prevedendo il requisito della cittadinanza italiana - esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.

2.- La Corte di cassazione premette che la questione di legittimità costituzionale è sorta nell'ambito di un giudizio promosso, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da un cittadino pachistano, unitamente all'ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e all'APN - Avvocati per niente ONLUS, per denunciare la natura discriminatoria del bando, pubblicato il 20 settembre 2011, per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile. L'art. 3 di tale bando, in applicazione della disposizione censurata, richiede - tra i requisiti e le condizioni di ammissione - il possesso della cittadinanza italiana.

La natura discriminatoria di tale art. 3 è stata dichiarata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2012, con la quale è stato, inoltre, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione e di modificare il bando, consentendo l'accesso anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il giudice *a quo* riferisce di essere, quindi, investito della decisione in ordine al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la citata ordinanza del Tribunale di Milano.

Ciò premesso, le sezioni unite rilevano che il successivo acquisto della cittadinanza italiana da parte del ricorrente e l'integrale svolgimento degli effetti del bando hanno determinato la sopravvenuta perdita di ogni utilità derivabile alle parti dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso. Inoltre, con la prestazione del servizio civile da parte dei volontari selezionati, la vicenda concreta appare del tutto esaurita, né vi sarebbe spazio per l'accertamento dell'illegittimità del bando a fini risarcitori, non avendo i ricorrenti avanzato domanda in tal senso.

La Corte di cassazione ritiene quindi che in tale contesto siano venute meno le condizioni per pronunciare sul ricorso, il quale appare destinato alla definizione con una sentenza, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

2.1.- Nondimeno, ad avviso delle sezioni unite, l'inammissibilità del ricorso, nonché la particolare importanza del *thema decidendum*, giustificano una pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., con l'enunciazione - nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione - del principio di diritto nell'interesse della legge sulla questione trattata nella causa di merito.

La particolare importanza della questione, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., viene desunta, oltre che dall'esistenza di un contrasto tra i giudici di merito, dalla novità della questione per la giurisprudenza della Corte di cassazione, quale organo chiamato ad assicurare l'esatta osservanza della legge, la sua uniforme interpretazione e l'unità del diritto oggettivo nazionale, e quindi a garantire certezza del diritto ed eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'esercizio di tali funzioni sarebbe ancor più rilevante nel caso in esame, in quanto la mancanza di un principio di diritto investe un settore nevralgico della vita sociale, nel quale sono coinvolti numerosi giovani, operatori ed enti e vengono in gioco i diritti fondamentali della persona nell'ambito del rapporto con gli altri.

Viene, inoltre, sottolineata l'esigenza di una risposta chiarificatrice in funzione nomofilattica, tenuto conto dell'attitudine della questione in esame a ripresentarsi in casi futuri, nei nuovi bandi per il servizio civile nazionale che l'amministrazione intenda pubblicare, come sarebbe dimostrato proprio dall'esperienza successiva, ed in particolare dalla



correzione, da parte dell'amministrazione, del successivo bando del 4 ottobre 2013, con riapertura dei termini in favore degli stranieri titolari di permesso di soggiorno, ma con riserva dell'esito del relativo giudizio.

2.2.- La Corte di cassazione esclude la possibilità di risolvere la questione attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il dettato normativo dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, risulta univoco e va in direzione opposta a quella - inclusiva, aperta e non discriminatoria - ritenuta possibile dai giudici del merito nei due precedenti gradi di giudizio.

Infatti, la disposizione censurata - nel prevedere i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale - stabilisce che possano accedervi i cittadini italiani. In un contesto tecnico, volto a fissare i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale, il testo della disposizione censurata richiamerebbe una nozione giuridico-formale di «cittadino italiano» - quella prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) - la quale non consente il riferimento ad una nozione, ampia e deformalizzata, di «cittadinanza di residenza», capace di accogliere nel suo ambito tutti i soggetti, ivi inclusi gli stranieri, che appartengono in maniera stabile e regolare alla comunità.

2.3.- La Corte di cassazione ritiene che sussista, altresì, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, in considerazione della necessità di applicare tale disposizione ai fini della formulazione del principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di una regola di giudizio che - sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili.

Tra il quesito di costituzionalità e la definizione del giudizio mediante l'esercizio della funzione nomofilattica nell'interesse della legge, sussisterebbe pertanto un rapporto di pregiudizialità.

2.4.- In punto di non manifesta infondatezza, le sezioni unite osservano che il servizio civile nazionale - con la definitiva emancipazione dal necessario riferimento al servizio militare obbligatorio - si configura, secondo la giurisprudenza costituzionale, come «l'oggetto di una scelta volontaria che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 228 del 2004).

2.4.1.- La Corte di cassazione ritiene dunque che il dovere di difesa della Patria, letto in connessione con l'art. 2 Cost., non si risolva in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna al territorio dello Stato e dei suoi confini, ma sia ora esteso sino a ricomprendere forme spontanee di impegno sociale non armato, volte alla salvaguardia e alla promozione dei valori comuni e fondanti il nostro ordinamento.

Il servizio civile nazionale, quale «forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria» (sentenza n. 228 del 2004), si colloca in tale contesto. Esso permette, infatti, di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consentendo di colmare il divario tra i bisogni collettivi e le risposte pubbliche, in un'ottica di promozione e di tutela dei diritti, soprattutto dei soggetti più vulnerabili e svantaggiati.

Ad avviso delle sezioni unite, il servizio civile costituisce un istituto di integrazione, di inclusione e di coesione sociale, volto a favorire la costruzione di una più matura coscienza civile delle giovani generazioni. Esso rappresenta, inoltre, una forma di salvaguardia e di tutela del patrimonio comune, sia esso ambientale, paesaggistico o monumentale, attraverso attività finalizzate alla promozione di un senso di responsabilità e di rispetto nell'uso e nella valorizzazione dei beni comuni.

Così ricostruita la *ratio* dell'istituto, le sezioni unite ritengono che la disposizione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost.

Infatti, poiché le attività svolte nell'ambito dei progetti di servizio civile nazionale rappresentano diretta realizzazione del principio di solidarietà, l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale precluderebbe il pieno sviluppo della persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore degli altri e del bene comune.

Si tratterebbe, secondo le sezioni unite, di un'esclusione non proporzionata, né ragionevole. Infatti, l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Al riguardo, viene evidenziato che agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato è riconosciuto il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano» (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998).

2.4.2.- La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 76 Cost., per violazione del criterio direttivo della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). In particolare, l'art. 2, comma 3, lettera a), di



tale legge delega prevedeva l'«ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori». Viceversa, l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, fissando il requisito della cittadinanza italiana nella disciplina per l'accesso al servizio civile nazionale, introduce un requisito di ammissione che avrebbe carattere discriminatorio, in quanto preclude al cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, la possibilità di un pieno dispiegamento della libertà e dell'eguaglianza.

A conferma di tale interpretazione, viene evidenziato che l'art. 4 della stessa legge delega n. 64 del 2001 ha previsto il requisito della cittadinanza soltanto nel periodo transitorio, ossia «fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2». Da ciò si ricaverebbe, a contrario, che l'art. 2, comma 3, lettera a), della legge delega, una volta superato il periodo transitorio, non ammetterebbe distinzioni sulla base del criterio della nazionalità.

D'altra parte, ad avviso della Corte di cassazione, la scelta del legislatore delegato non sarebbe giustificata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 Cost., che configura la difesa della Patria, come «sacro dovere del cittadino». Viene, al riguardo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto che la portata normativa dell'art. 52 Cost. è «quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale». L'art. 52 Cost. escluderebbe quindi la possibilità di prevedere per alcuno il privilegio di un'esenzione immotivata dall'obbligo di leva (sentenza n. 172 del 1999).

Si osserva, inoltre, che il servizio civile esprime la vocazione sociale e solidaristica di chi intenda spontaneamente accedervi. Ciò escluderebbe il rischio di un conflitto potenziale tra opposte lealtà: la partecipazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia ad una comunità di diritti, più ampia e comprensiva di quella fondata sulla cittadinanza in senso stretto, postula che anch'egli, senza discriminazioni in ragione del criterio della nazionalità, sia legittimato, su base volontaria, a restituire un impegno in termini di servizio a favore di quella stessa comunità.

3.- È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione sollevata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

3.1.- In via preliminare, la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, poiché difetterebbe il requisito della rilevanza della questione. Infatti, per ammissione della stessa Corte rimettente, la vicenda processuale oggetto del giudizio *a quo* si sarebbe ormai esaurita per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inefficacia di un'eventuale pronuncia di accoglimento sulle sorti del giudizio principale.

L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, d'altra parte, che la possibilità di pronunciare un principio di diritto su una questione ritenuta di «particolare importanza», ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., riveste carattere di eccezionalità rispetto ai principi generali, come ritenuto dalla stessa Corte di cassazione. L'esercizio di tale particolare potere non consentirebbe, quindi, di derogare alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in ordine ai requisiti per l'accesso della questione dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, la norma eccezionale dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., non potrebbe essere addirittura «traslata» in un ordine di giudizio «altro» dal giudizio civile, quale quello di costituzionalità, per il quale non opera alcuna deroga alle norme ordinarie sulle condizioni di ammissibilità, tra le quali - in primis - la rilevanza.

3.2.- Osserva, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato che l'eventuale pronuncia di costituzionalità in ordine alla norma censurata sarebbe priva di concreto interesse, sia perché non sarebbero state più bandite procedure per il servizio civile nazionale, sia perché è in corso di esame, in sede parlamentare, la riforma del cosiddetto «Terzo settore».

Nel 2014 è stato presentato un disegno di legge, di iniziativa governativa, che prevede la valorizzazione delle attività solidaristiche e d'interesse generale, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale.

A questi fini, il disegno di legge prevede la delega al Governo a realizzare il riordino e la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, con l'istituzione del servizio civile «universale», non riservato ai soli cittadini, finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli artt. 52, primo comma, e 11 Cost., attraverso la promozione di attività di solidarietà.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza del 1° ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui - prevedendo il requisito della cittadinanza italiana - esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.



2.- L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza è infondata.

2.1.- Al riguardo, si osserva che l'ordinanza di rimessione è stata emessa nell'ambito di un giudizio destinato ad essere definito con una pronuncia, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. E tuttavia l'inammissibilità del ricorso e la particolare importanza della questione giustificano, ad avviso della Corte di cassazione, l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, del codice di procedura civile.

In base a tale disposizione, in presenza di un ricorso inammissibile, la Corte di cassazione è investita del potere di decidere essa stessa se esaminare ugualmente la questione, enunciando - qualora la ritenga di interesse generale - il principio di diritto, ossia una regola di giudizio che - sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - serve tuttavia come criterio di decisione di casi futuri.

Il potere conferito dall'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., esalta il ruolo nomofilattico che è proprio della Corte di cassazione. L'istituto delinea un tipo di giudizio svincolato dall'esigenza di composizione degli interessi delle parti, ed interamente rivolto alla soddisfazione dell'interesse - generale ed oggettivo - all'esatta interpretazione della legge.

2.2.- Nella preliminare verifica della tenuta di tale impostazione rispetto ai principi che regolano l'accesso al sindacato di costituzionalità, primo fra tutti il requisito della rilevanza della questione rispetto al giudizio *a quo*, va condivisa la motivazione con cui la Corte di cassazione assume di essere chiamata, nel peculiare ambito processuale disegnato dall'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., a fare necessaria applicazione della normativa della cui costituzionalità dubita.

La verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la Corte di cassazione un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che - sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri.

In ciò viene ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra il quesito di costituzionalità rivolto a questa Corte e la definizione del giudizio mediante l'esercizio della funzione nomofilattica nell'interesse della legge.

2.3.- Al riguardo, non è un ostacolo l'astrazione del giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle precedenti fasi del giudizio *a quo*, né rileva la circostanza che tale pronuncia nomofilattica sia improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici dei precedenti gradi del giudizio. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito, come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 10 del 2015.

Ciò discende dalla circostanza che il giudizio di legittimità costituzionale si svolge oltre che nell'interesse privato, anche e in primo luogo in quello pubblico e per questo non lo influenzano le vicende del processo che lo ha occasionato.


2.4.- E d'altra parte, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione, in sede di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., a sollevare la questione di costituzionalità.

Infatti, così com'è indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell'ordine giudiziario, altrettanto indubitabile è l'inerenza alla funzione giurisdizionale dell'enunciazione del principio di diritto da parte del giudice di legittimità, quale massima espressione della funzione nomofilattica che la stessa Corte di cassazione è istituzionalmente chiamata a svolgere.

Va del resto esclusa la necessità che il procedimento *a quo* si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti usualmente ricondotti agli atti giurisdizionali. La funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione con l'enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce, infatti, espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l'interesse generale dell'ordinamento all'affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto.

2.5.- L'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., se non determina quindi alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimità.

L'incidentalità, infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, "altro" rispetto ad essa. È in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalità costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre - e ancor più in questo caso - alla definizione del diritto oggettivo. Ed è un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale.



3.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, in riferimento all'art. 76 Cost., è infondata.

3.1.- Il giudice *a quo* ravvisa il contrasto dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, con il criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a*), della legge delega 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), il quale prevede l'ammissione al «servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori».

Tuttavia, il tenore letterale della disposizione, la sua genesi e la collocazione sistematica concorrono a riferirne la *ratio* alla finalità di eliminare le differenze di genere ai fini dell'accesso al servizio civile. La novità della disposizione in esame è rappresentata, infatti, sia dal carattere volontario della prestazione, in quanto non più disciplinata in termini di alternatività rispetto al servizio di leva obbligatorio, sia dall'apertura dell'accesso alle donne. Essa risulta, quindi, espressamente volta ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identità di genere dell'aspirante.

Non si ravvisa, pertanto, il contrasto della disposizione dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 - nella parte in cui delimita l'accesso dei cittadini italiani al servizio civile - con tale criterio direttivo e, conseguentemente, con il parametro di cui all'art. 76 Cost.

4.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002 - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - è, invece, fondata.

4.1.- L'istituto del servizio civile ha subito una rilevante trasformazione a seguito dei ripetuti interventi legislativi che ne hanno modificato i contorni. Dall'originaria matrice di prestazione sostitutiva del servizio militare di leva, che trovava il suo fondamento costituzionale nell'art. 52 Cost., esso si qualifica ora come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso. L'ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene.

In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell'ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l'istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell'apertura a molteplici valori costituzionali.

Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un'altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004).

In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013).

L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole.

Inoltre, sotto un diverso profilo, l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo - oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà - anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza.

Come già affermato da questa Corte, l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). Occorre sottolineare, d'altra parte, che il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).

L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*Giuliano AMATO, *Redattore*Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150119

N. 120

Sentenza 26 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Accordo tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche interessanti il territorio di entrambi gli enti territoriali.

- Legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), art. 1; legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), artt. 1 e 2; in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'"Accordo della Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto", sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29/11/2005.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa ed altri con ordinanza del 20 luglio 2011, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di Enel Produzione spa, della Provincia autonoma di Trento, di Primiero Energia spa e della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo per Enel Produzione spa e Cristina Carpani per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 20 luglio 2011 (r.o. n. 233 del 2011), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, investita del ricorso avverso la sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.

Ricorda il giudice rimettente che le disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., l'intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di entrambi gli enti pervenuti all'accordo.



All'art. 10 dell'intesa, il cui testo è allegato alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».

La Corte di cassazione, premesso che, in seguito alla ratifica, l'accordo in questione avrebbe valore normativo primario, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., ha censurato le disposizioni sopra indicate rilevando che l'art. 10 del medesimo accordo - nella parte che si riferisce alla decorrenza della titolarità della concessione a favore di Primiero Energia spa - introdurrebbe una disciplina con effetti retroattivi non compatibili con le disposizioni costituzionali evocate.

2.- Ad illustrazione delle ragioni della questione così sollevata, il rimettente ricostruisce nei seguenti termini la complessiva vicenda oggetto del giudizio *a quo*.

Con atto del 31 ottobre 2000, la società Enel spa, in allora titolare delle concessioni di grandi derivazioni di Val Schener e Moline, deliberava di avviare l'*iter* di cessione degli impianti e delle relative concessioni a Primiero Energia spa (costituita dall'Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero), sorta in attuazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2001, la Provincia autonoma di Trento, subentrata nell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopi idroelettrici, rilasciava il nulla osta al sub-ingresso di Primiero Energia spa nella titolarità delle concessioni senza, tuttavia, aver raggiunto la preventiva intesa con la Regione Veneto, secondo quanto previsto dall'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

A fronte di tale omissione, la Regione Veneto sollevava conflitto d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Nel frattempo, con atto pubblico del 19 ottobre 2001, le parti procedevano al trasferimento degli impianti a Primiero Energia spa, dando atto della pendenza del conflitto d'attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e concordando una specifica clausola di garanzia: la società cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione spa (suceduta nel frattempo ad Enel *spa*) da ogni responsabilità o pregiudizio conseguente ad eventuali controversie circa la legittimità del nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento.

Con atto del 28 gennaio 2002, la Provincia autonoma di Trento attribuiva la titolarità delle concessioni a Primiero Energia.

Con la sentenza n. 133 del 2005, la Corte costituzionale dichiarava che non spettava alla Provincia autonoma di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del citato d.lgs. n. 112 del 1998, l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessassero, oltre alla Provincia autonoma di Trento, anche la Regione Veneto, e, per l'effetto, annullava il nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni.

Conseguentemente, con provvedimento del 27 maggio 2005, la Provincia autonoma annullava l'atto di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo però salvi tutti gli effetti già prodotti e concedendo un nuovo nulla osta provvisorio, in attesa del perfezionamento dell'intesa con la Regione Veneto.

Quest'ultimo provvedimento veniva impugnato da Enel Produzione spa, la quale lamentava che la disposta salvezza degli effetti prodotti avrebbe pregiudicato l'esito di una sua possibile azione risarcitoria.

Con sentenza n. 182 del 2007, passata in giudicato, il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento del 27 maggio 2005, affermando che: «[...] se può ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di regolamentazione per l'annullamento dell'atto presupposto, non può, invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le figure giuridiche di convalidazione dell'atto tendono alla eliminazione degli eventuali vizi, ma se l'atto è già stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di annullamento, potrà procedersi solo alla rinnovazione dell'atto stesso, ma non già alla sua convalida o alla sua sanatoria».

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto concludevano l'accordo previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998 nelle date del 25 e del 29 novembre 2005. Detto accordo veniva ratificato con la legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e con la legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2007.

La Provincia autonoma di Trento, con provvedimento del 29 febbraio 2008, ritenendo che, a seguito dell'approvazione delle due leggi ricordate, fossero superati, con efficacia *ex tunc*, gli originari vizi di legittimità evidenziati sia dalla Corte costituzionale, sia dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, riconosceva a Primiero Energia spa la titolarità delle concessioni di grande derivazione a decorrere dal 19 ottobre 2001, data dell'atto pubblico di cessione degli impianti da parte di Enel Produzione spa. Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla società cedente.



Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha deciso su tale ultimo ricorso con sentenza n. 112 del 2009. Tale sentenza afferma, in particolare, che il provvedimento impugnato non viola il giudicato, si fonda su una specifica autorizzazione legislativa volta a superare i vizi che inficiavano la determinazione amministrativa annullata, ed ha potuto disporre il trasferimento delle concessioni a far data dall'atto pubblico di cessione degli impianti del 19 ottobre 2001 perché i vizi procedurali accertati dalla Corte costituzionale e dalla precedente sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche sono stati rimossi dalle leggi, regionale e provinciale, di ratifica dell'intesa. La sentenza nega fondamento, per altro verso, all'assunto per cui le norme indicate non avrebbero potuto esercitare una efficacia retroattiva perché non avrebbero potuto incidere su rapporti esauriti.

Il giudizio *a quo* scaturisce, infine, dal ricorso proposto da Enel Produzione spa contro la decisione appena citata.

3.- Compiuto tale inquadramento complessivo, i giudici rimettenti hanno esaminato le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e da Primiero Energia spa.

In particolare hanno ritenuto inammissibile, per mancanza di specifiche censure, il ricorso incidentale con il quale la Provincia autonoma di Trento lamentava il rigetto da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche delle eccezioni in punto di difetto dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva in capo a Enel Produzione spa, basate sul rilievo che la concessione sarebbe scaduta, senza possibilità di proroga, fin dal 19 ottobre 1999.

La Corte di cassazione ha inoltre argomentato negativamente circa l'ammissibilità o la fondatezza di alcuni motivi del ricorso principale, riguardo ad asserite violazioni della normativa sul procedimento amministrativo e di quella in materia di concessioni per derivazioni idroelettriche.

I rimettenti hanno quindi esaminato il tema della denunciata elusione del giudicato formatosi sulla prima sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, n. 182 del 2007, che aveva disposto l'annullamento del provvedimento n. 95 del 2005, adottato dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso il quale erano stati fatti salvi gli effetti del nulla osta precedentemente annullato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 133 del 2005. In particolare, dopo aver osservato che «appare condivisibile la tesi del Tsap secondo cui il dedotto giudicato impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento delle concessioni sarebbe superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al quale le stesse fanno rinvio recettizio», la Corte di cassazione ha ritenuto che possa «dubitarsi che la retroattività della disciplina risultante dagli atti normativi indicati sia conforme a Costituzione».

Secondo le sezioni unite sarebbe dubbio, «a fronte della laconica disciplina contenuta nell'art. 20 del t.u. del 1933, [...] che possa riconoscersi natura di principio fondamentale della materia all'irretroattività dei provvedimenti di trasferimento delle concessioni di derivazione, adottati in conseguenza di annullamento di precedente provvedimento di identica natura». Nondimeno, essendo pacifico che l'accordo e le leggi di ratifica della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento sono entrati in vigore in pendenza del giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, definito con sentenza n. 182 del 2007 di annullamento del nulla osta provvisorio del 2005, e prima che fosse iniziato il giudizio *a quo* (il quale, come già rilevato, ha per oggetto la valutazione dell'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza), per il giudice rimettente si porrebbe il problema di accertare se la richiamata disciplina legislativa si ponga in contrasto con i limiti che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Strasburgo, il legislatore (al di fuori della materia penale) incontra nell'attribuire effetti retroattivi alle norme approvate.

Al riguardo, le sezioni unite osservano che, secondo la Corte costituzionale, le norme di interpretazione autentica, ovvero le norme innovative con efficacia retroattiva, sarebbero costituzionalmente legittime, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali il principio di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, in quanto elemento essenziale dello Stato di diritto, il rispetto della funzione giudiziaria, con il conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e sulle fattispecie sub iudice (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 170 del 2008, n. 416 del 1999, n. 111 del 1998, n. 211 del 1997, n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994).

Su queste basi, il giudice rimettente ritiene non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi più volte indicati, per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., e, in particolare, con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale.

Nell'ordinanza di rimessione sono inoltre richiamate alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (21 giugno 2007, SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia; 9 dicembre 1994, Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis contro Grecia), ove si afferma che, pur non essendo precluso al legislatore di intervenire in materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancita dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, vietano l'interferenza dello stesso legislatore nell'amministrazione della giustizia, destinata a influenzare



l'esito della controversia, fatta eccezione per il caso di motivi imperativi di interesse generale, in quanto la garanzia della parità delle armi comporta l'obbligo di dare alle parti una ragionevole possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.

Il giudice *a quo*, in particolare, osserva che la disciplina di cui si tratta inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, la quale, per effetto delle norme censurate, si vedrebbe privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio «conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'eshaustività del nulla osta al sub ingresso», concordata mediante l'art. 7 del contratto stipulato il 19 ottobre 2001 con Primiero Energia spa.

In definitiva, sotto questo profilo, non essendo la scelta compiuta dal legislatore regionale e provinciale dettata da motivi imperativi di interesse generale, le norme censurate confliggerebbero con l'art. 6 della CEDU, violando anche l'art. 117, primo comma, Cost.

4.- Con atto depositato il 18 ottobre 2011, si è costituita la Provincia autonoma di Trento, controparte nel giudizio *a quo*, eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza.


In particolare, secondo la Provincia, l'unico argomento addotto dal giudice rimettente in punto di rilevanza sottolinea che l'accordo legificato inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, che, per effetto dello stesso, si vedrebbe privata della garanzia di esonero da ogni responsabilità o pregiudizio. Tale motivazione, ad avviso della Provincia, si baserebbe su un'errata percezione della posizione di Enel Produzione spa rispetto al titolo concessorio, nonché su un'erronea lettura della disciplina contrattuale dei rapporti tra Primiero Energia spa ed Enel Produzione spa e dell'interesse processuale di quest'ultima, giacché la disciplina in questione non varrebbe a fondare una posizione di diritto in capo alla ricorrente e, di conseguenza, a ritenere come prodotta alcuna lesione o violazione della sua sfera giuridica.

La Provincia, dopo aver ricordato che, secondo la Corte di cassazione, la società Enel Produzione «avrebbe avuto interesse a procrastinare la volturazione in caso di mancanza di valido nulla osta», ha posto in luce che ciò, in realtà, non avrebbe mai potuto verificarsi, poiché la concessione di cui era titolare Enel Produzione spa era definitivamente scaduta, senza possibilità di proroga, il 19 ottobre 1999. Infatti, con la Convenzione del 19 aprile 1988, la Provincia autonoma di Trento aveva autorizzato Enel Produzione spa a subentrare anticipatamente a Sava Alluminio Veneto spa (precedente titolare), a condizione che la prima rinunciasse alla concessione, una volta che quest'ultima fosse pervenuta alla scadenza naturale del termine, già noto, del 19 ottobre 1999, onde consentire alla stessa Provincia il rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in ambito locale, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, dello statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e dell'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977. Quindi, avendo espressamente rinunciato ad esercitare ogni iniziativa di rinnovo della concessione successivamente al 19 ottobre 1999, Enel Produzione spa, al momento del trasferimento dei beni al nuovo concessionario - la cui attuazione era imposta e regolata dagli artt. 20 e 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) - «non poteva vantare a suo favore alcun titolo di concessione e, quindi, alcun diritto alla stessa collegato».

La Provincia autonoma di Trento sostiene inoltre la propria estraneità rispetto alla clausola di cui al citato art. 7 del contratto del 19 ottobre 2001, intercorso tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa. In effetti - si osserva - «la clausola suddetta, fissata nell'ambito della disciplina dei rapporti fra concessionario scaduto e concessionario subentrante, è una clausola di garanzia in favore di Enel da eventuale retrocessione dei beni compravenduti da Primiero Energia ad Enel, che si sarebbe potuta verificare nel caso di invalidazione del nulla osta - rappresentando quest'ultimo il presupposto necessario per la volturazione della concessione a Primiero Energia spa - ove tale evento avesse potuto provocare la invalidazione/risoluzione del contratto». La clausola, in altri termini, era destinata, secondo la Provincia, a spiegare i propri effetti nell'ambito della compravendita intercorsa tra le parti, garantendo Enel Produzione spa dagli effetti che l'eventuale illegittimità del nulla osta avrebbe potuto avere sulla sorte del contratto.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha posto in evidenza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2005, non aveva ravvisato, con riguardo al nulla osta annullato, effetti lesivi per Enel Produzione spa o vizi riconducibili al rapporto tra Provincia e soggetti privati. Rileva anche, nella stessa prospettiva, che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 182 del 2007, aveva annullato la determinazione del 27 maggio 2005, con cui la Provincia aveva fatto salvi gli effetti del citato nulla osta, esclusivamente per un vizio formale inerente alla tipologia dell'atto adottato (atto di sanatoria, anziché di rinnovazione).

Tali emergenze confermerebbero il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non sussistendo alcuna posizione di diritto invocabile da Enel Produzione spa.



In via subordinata, nel merito, la parte ha sostenuto la non fondatezza della censura relativa all'asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e l'art. 6 della CEDU. La decisione della Corte costituzionale n. 133 del 2005, infatti, aveva imposto la conclusione dell'accordo fra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento, la rinnovazione degli atti e la definizione della disciplina dei rapporti pendenti in materia di concessioni di grandi derivazioni, in coerenza con le funzioni svolte da Regione e Provincia. Tale accordo, poi, non poteva che essere ratificato con legge, secondo quanto stabilito dall'art. 117, ottavo comma, Cost.

5.- Con atto depositato il 16 novembre 2011 si è costituita Enel Produzione spa, parte ricorrente del giudizio *a quo*, sostenendo la fondatezza della questione.

Quanto al contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la parte ha premesso che l'accordo e le leggi regionali di ratifica della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento sono entrate in vigore mentre era pendente il giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, definito con sentenza n. 182 del 2007, e prima che fosse iniziato il giudizio *a quo*, che ha per oggetto l'eccezione di elusione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza. Con ampie citazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la parte rileva che l'art. 6 della CEDU impone al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nella amministrazione della giustizia allo scopo d'influire su una singola causa o su di una determinata categoria di controversie.

Ciò premesso, la disciplina introdotta - non essendo dettata da motivi imperativi di interesse generale - pregiudicherebbe Enel Produzione spa, privandola delle garanzie dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie, in ordine alla legittimità e all'eshaustività del nulla osta al sub-ingresso nella concessione (art. 7 del contratto datato 19 ottobre 2001).

Inoltre, le disposizioni censurate inciderebbero sul procedimento giudiziario, interferendo con i poteri degli organi giurisdizionali. Da questo punto di vista, esse, attraverso un'incisione retroattiva su diritti già maturati, vanificando decisioni giurisdizionali, e intervenendo su fattispecie sub iudice, oltrepasserebbero i limiti che il legislatore (al di fuori della materia penale) incontra nell'attribuire effetti retroattivi alle norme approvate (è ampiamente citata giurisprudenza di questa Corte), violando i principi di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e l'autonomia della funzione giurisdizionale (art. 104 Cost.).

Nella specie, le leggi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento avrebbero avuto il preciso scopo di interferire con il giudizio promosso da Enel Produzione spa innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, condizionandone l'esito. Le norme censurate, infatti, non avrebbero introdotto una disciplina retroattiva generale ed astratta, ma una regolamentazione normativa configurata *ad hoc* dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Veneto, integrante una fattispecie di legge-provvedimento.


6.- Con atto depositato il 28 novembre 2011, si è costituita Primiero Energia spa, controparte nel giudizio *a quo*, chiedendo il rigetto delle questioni sollevate.

Svolte alcune premesse in fatto e riassunti i profili della controversia, la parte sostiene l'inammissibilità della questione per carenza di rilevanza. Con la propria ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione avrebbe infatti dimostrato d'aver già deciso su tutti i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa, di talché la questione risulterebbe posta tardivamente e sarebbe, di conseguenza, manifestamente irrilevante. Ciò in quanto i giudici rimettenti avrebbero espressamente condiviso la tesi del Tribunale superiore delle acque pubbliche, secondo cui il giudicato impeditivo della retroattività degli effetti del provvedimento di trasferimento delle concessioni sarebbe stato superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale e dall'accordo al quale le stesse fanno rinvio recettizio.

Sotto altro profilo, la parte ha rilevato che la concessione originariamente rilasciata ad Enel Produzione spa era scaduta fin dal 19 ottobre 1999. Da tale data in poi la stessa Enel Produzione spa, non potendo vantare diritti sulle centrali o sui relativi utili, non avrebbe nemmeno potuto subire danni da lucro cessante, per effetto di una eventuale illegittimità dell'assegnazione a favore di Primiero Energia spa. In alcun modo, quindi, l'ex concessionaria avrebbe potuto subire una lesione per la disposta retroattività delle norme di cui si discute.

Infine, la parte ha prospettato l'inammissibilità della questione in virtù della asserita coincidenza tra il petitum, posto ad oggetto del giudizio costituzionale incidentale, e il petitum del processo *a quo*, ritenendo, in sostanza, che l'accoglimento della questione implicherebbe *de plano* l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato.

Nel merito, la società Primiero Energia assume che le leggi in esame avrebbero previsto la retroattività dei propri effetti avvalendosi del potere di cui all'art. 73, ultimo comma, Cost. Sul punto, la giurisprudenza costituzionale avrebbe stabilito che la legge civile può disporre con efficacia retroattiva, rispettando i criteri di ragionevolezza, parità di trattamento, tutela dell'affidamento, coerenza e certezza dell'ordinamento, rispetto delle funzioni del sistema giudiziario e assenza di contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Né tale possibilità sarebbe esclusa dall'art. 6 della CEDU, tenuto anche conto che, nella specie, l'intervento normativo era finalizzato non ad influire



sul procedimento giurisdizionale in corso, bensì a sanare una situazione giuridica illegittima (determinata dalla mancata intesa con la Regione), ottemperando alle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Corte costituzionale.

La parte costituita, inoltre, osserva che la prospettata illegittimità costituzionale potrebbe implicare il tentativo di “riformare” la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, violando l’art. 137 Cost. che esclude qualunque forma di impugnazione contro le decisioni della stessa Corte.

Infine, Primiero Energia spa ricorda che la sentenza citata da ultimo aveva annullato il nulla osta esclusivamente per un vizio procedimentale, costituito dalla mancanza dell’intesa tra Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, e sostiene che, in ogni caso, le leggi intervenute a ratifica dell’accordo non potrebbero essere oggetto di «controllo di legittimità della Corte costituzionale», trattandosi del frutto di una «valutazione di natura politica», compiuta mediante uso del potere discrezionale spettante ai Consigli regionale e provinciale.

7.- Con atto depositato il 28 novembre 2011, si è costituita la Regione Veneto, intimata nel giudizio *a quo*, sollecitando il rigetto della questione sulla base, in sostanza, delle medesime considerazioni svolte da Primiero Energia spa nel proprio atto di costituzione.

La Regione osserva, in aggiunta, che la questione sarebbe inammissibile nella misura in cui è riferita ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, poiché il giudice rimettente non avrebbe indicato alcun *tertium comparationis* sul quale misurare, appunto, la legittimità della disciplina censurata.

Circa la retroattività delle leggi regionale e provinciale, la parte ritiene che la scelta di far retroagire la concessione, alla data in cui Primiero Energia spa è subentrata a Enel Produzione spa nella gestione degli impianti, sarebbe certamente ragionevole, alla luce dell’esigenza di tutelare la continuità del legittimo esercizio di un’attività di fondamentale importanza quale la produzione dell’energia elettrica.

Non si sarebbe, dunque, verificata alcuna lesione del principio dell’affidamento riposto sulla certezza dell’ordinamento giuridico, specialmente in materia processuale, e del rispetto della funzione giudiziaria.

Le disposizioni legislative censurate, infine, non sarebbero elusive del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 182 del 2007, che annullava il nulla osta provvisorio per un vizio di mera forma, ed anzi varrebbero ad emendare quel vizio.

8.- Il 19 luglio 2012 Enel Produzione spa ha depositato una memoria, replicando, tra l’altro, alle osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Trento e ribadendo le ragioni dell’asserita illegittimità costituzionale delle norme impuginate.

In primo luogo, circa l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, la parte, citando sentenze della Corte costituzionale, invoca il principio per cui il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente e non sono suscettibili di riesame, ove sorrette da una motivazione non implausibile.

Inoltre, la parte ricorda che l’eccezione concernente una presunta carenza del suo interesse ad agire, già respinta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 112 del 2009, era stata riproposta con ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione, e che quest’ultima ha definito inammissibile il ricorso relativo con la stessa ordinanza di rimessione. Di conseguenza - assume la parte - tanto il Tribunale superiore delle acque pubbliche che la Corte di cassazione avrebbero definitivamente accertato e giudicato che, a dispetto di quanto insistentemente rappresentato dalla difesa della Provincia autonoma di Trento, Enel Produzione spa sarebbe stata pregiudicata dal prematuro (ed illegittimo) trasferimento delle concessioni a Primiero Energia spa nel 2001, poiché avrebbe avuto interesse a procrastinare la voltura in caso di mancanza di valido nulla osta.

L’eccezione di inammissibilità formulata dalla Provincia autonoma di Trento sarebbe infondata, del resto, anche perché l’ordinanza di rimessione soddisferebbe appieno l’esigenza di dar conto, nella sua motivazione, delle ragioni per le quali la questione proposta riveste i caratteri, oltre che della non manifesta infondatezza, della rilevanza nel giudizio *a quo*. In sintesi, detta rilevanza risiederebbe nel fatto che le disposizioni legislative censurate, emanate durante il giudizio innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed aventi efficacia retroattiva, avrebbero fornito la «copertura» normativa con la quale lo stesso Tribunale superiore ha potuto superare il giudicato di cui alla sua precedente sentenza n. 182 del 2007, respingendo i motivi di ricorso proposti da Enel Produzione spa. In assenza di tali leggi, i suddetti vizi (e, in particolare, il vizio di violazione del giudicato) avrebbero invece comportato l’annullamento del provvedimento della Provincia autonoma di Trento del 2008, il quale si era posto in contrasto con la richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 182 del 2007, disponendo la retroattività (a partire dal 2001) del subentro di Primiero Energia spa nella concessione di grande derivazione idroelettrica.



Enel Produzione spa ribadisce poi la fondatezza della questione, sottolineando come, nel caso in esame, non si possano ravvisare motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare l'effetto retroattivo di atti normativi che, peraltro, hanno concretamente interferito sulla controversia in corso. Del resto, osserva ancora la parte, neppure un'attenta lettura dell'accordo del 2005 (e delle relative leggi di ratifica) permetterebbe di identificare una ragione di interesse generale o imperativa che potesse giustificare il subentro ex tunc di Primiero Energia spa nella concessione, in violazione del giudicato. Né il legislatore regionale e provinciale (è citata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2011), né le controparti processuali avrebbero indicato i principi, i diritti e i beni di rilievo costituzionale che il suddetto accordo avrebbe inteso tutelare, non potendo le questioni patrimoniali, afferenti la ripartizione dei canoni tra Regione e Provincia autonoma, giustificare un intervento retroattivo sulla decorrenza del trasferimento della concessione da Enel Produzione spa a Primiero Energia spa. Non sarebbe sostenibile neppure che la sentenza della Corte costituzionale giustifichi un tale intervento retroattivo, come adombrato nell'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento. Altro infatti sarebbe procedere alla rinnovazione degli atti annullati, rispettando la prescrizione della previa intesa, altro sarebbe, intenzionalmente e specificamente, disporre, per mere finalità di carattere patrimoniale ed a scopi di interferenza sul giudizio in corso, che la concessione a Primiero Energia spa si debba considerare conferita a far tempo dal 2001.

Ancora, le leggi impugnate non si sottrarrebbero alla censura di violazione dell'art. 6 della CEDU, norma interposta rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., né a quella dell'art. 111 Cost. Esse, inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 104 Cost., superando i limiti che l'ordinamento costituzionale pone al legislatore nell'attribuire effetti retroattivi alle nuove norme. Ciò, ancora una volta, in quanto si tratterebbe di norme dettate al solo scopo di interferire con i giudizi promossi da Enel Produzione spa innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, condizionandone in modo decisivo l'esito.


9.- Il 26 luglio 2012, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con la quale replica alle deduzioni di Enel Produzione spa, contestando, anzitutto, l'interpretazione della clausola di garanzia inclusa nel contratto di alienazione dei beni afferenti la concessione, a suo tempo intercorso tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa. Tale clausola, secondo la Provincia, lungi dal prospettare una proroga della concessione scaduta o una qualsiasi forma di indennizzo per Enel Produzione spa, doveva solo garantire quest'ultima riguardo ad eventuali azioni di regresso promosse dalla società Primiero Energia, ove il nulla osta fosse venuto meno e si fosse dunque prospettata una risoluzione del contratto. La clausola, dunque, non avrebbe ingenerato un legittimo affidamento in capo ad Enel Produzione spa, la cui provvisoria gestione degli impianti, dalla scadenza del 1999 fino al contratto di alienazione, non aveva generato alcun diritto alla proroga del rapporto concessorio.

La Provincia autonoma osserva, inoltre, che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 187 (*recte*: 182) del 2007, sarebbe incorso in errore nell'affermare che la mancanza di un valido nulla osta (ottenibile dopo l'intesa con la Regione Veneto) avrebbe avuto il probabile effetto di procrastinare la volturazione del titolo. Ciò perché Enel Produzione spa non era più titolare della concessione, ed i beni e le infrastrutture per il relativo sfruttamento erano passati nella titolarità di Primiero Energia spa a seguito del contratto di vendita già menzionato. Inoltre, la stessa Primiero Energia spa era subentrata nell'esercizio della concessione - con l'immissione in possesso in data 1° agosto 2001 - ed aveva effettivamente gestito la centrale: non vi sarebbero dunque margini per riconoscere ad Enel Produzione spa «una locupletazione per l'attività che in realtà non avrebbe potuto più svolgere (cioè gestire la concessione) per scadenza del titolo, non più rinnovabile».

Secondo la parte, l'accordo ratificato non avrebbe sanato provvedimenti illegittimi, ma avrebbe rinnovato l'atto negoziale risalente al 2001, confermandone gli effetti. Del resto sia la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 112 del 2009, impugnata nel giudizio *a quo*, sia l'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, rigettando la tesi di Enel Produzione spa, avrebbero stabilito che il dedotto giudicato impeditivo sarebbe superato dalla disciplina dettata con le leggi regionale e provinciale di ratifica dell'accordo.

Infine, la Provincia autonoma di Trento contesta in radice che le leggi censurate abbiano esercitato una efficacia retroattiva, avendo piuttosto formalizzato l'intesa fra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza della sentenza n. 133 del 2005 della Corte costituzionale, senza alcuna interferenza retroattiva rispetto ai rapporti giuridici intercorsi tra Provincia, Enel Produzione spa e Primiero Energia spa.

10.- Il 22 maggio 2015, in prossimità dell'udienza, tutte le parti costituite hanno depositato una congiunta istanza di rinvio della trattazione della causa, riferendo che, in data 16 settembre 2014, è stata sottoscritta una transazione che definisce il contenzioso in atto, e preannunciando la presentazione presso la Corte di cassazione di un'istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo*, dichiarazione la quale «avrà come conseguenza la sopravvenuta irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel corso del giudizio *a quo*, che non concerne una questione di interesse generale».



Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento che oppone Enel Produzione spa a Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.

Le disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, Cost., l'intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di entrambi gli enti territoriali.

All'art. 10 di tale intesa, allegata alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».

Secondo il giudice *a quo*, l'art. 10 dell'accordo - nella parte appena citata, che stabilisce la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione - introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale.

Tale disciplina si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost., violando esigenze di ragionevolezza, di eguaglianza, di tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale. Inoltre, essa lederebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Pur non essendo precluso al legislatore di intervenire in materia civile con disposizioni retroattive, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sancita dall'art. 6 della CEDU vieterebbero, infatti, ogni interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata a influenzare l'esito di una controversia giudiziaria, fatta eccezione per motivi imperativi di interesse generale. In ogni processo, la garanzia della parità delle armi comporterebbe l'obbligo di dare alle parti la possibilità di perseguire le proprie azioni giudiziarie, senza essere poste in condizione di sostanziale svantaggio rispetto agli avversari.

La «legificazione» dell'intesa interferirebbe, invece, nella controversia che oppone Enel Produzione spa a Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, incidendo negativamente sulla sfera giuridica della prima. Senza essere motivato da imperative ragioni d'interesse generale, l'intervento normativo censurato avrebbe, infatti, l'effetto di privare Enel Produzione spa della garanzia inserita nell'atto pubblico del 19 ottobre 2001, con il quale le parti avevano proceduto al trasferimento in favore di Primiero Energia spa della proprietà degli impianti relativi alla concessione di Val Schener e Moline, garanzia che prevede l'esonero di Enel Produzione spa da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'eshaustività del nulla osta al subingresso di Primiero Energia spa nella titolarità della concessione.

2.- In via preliminare, occorre rilevare che, con provvedimento collegiale comunicato in udienza, non è stata accolta la richiesta di rinvio della trattazione della questione, presentata congiuntamente dalle parti costituite in prosimità dell'udienza medesima, sul presupposto della sottoscrizione di una transazione che dovrebbe condurre, secondo gli instanti, alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo*. Una tale dichiarazione non determinerebbe affatto, come asserito dalle parti, la «irrelevanza» della questione di costituzionalità. Ciò, in virtù del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la cui sorte non lo influenza (da ultimo, *ex multis*, sentenze n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010; con riferimento all'analogia norma contenuta in precedenza nell'art. 22 delle norme integrative, sentenza n. 244 del 2005 e ordinanza n. 270 del 2003). Non potrebbe dirsi d'altra parte, e per quanto possa rilevare, che la disciplina censurata esaurisca i suoi effetti nella regolazione dei rapporti tra le parti, essendo per il resto la questione priva, come pure asserito, di interesse generale. La disciplina stessa, infatti, regola primariamente rapporti tra due enti territoriali.



3.- La questione, così come posta, è inammissibile per plurimi motivi tra loro concorrenti (ordinanza n. 181 del 2009), ovvero sia per carenza di motivazione sulla rilevanza, sia per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

3.1.- In primo luogo, l'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente motivata in punto di rilevanza.

La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente che il rimettente proponga una giustificazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, e riconosce finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza (ad esempio, sentenze n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996).

Nel caso di specie i giudici rimettenti evocano sinteticamente, e però non sviluppano affatto, un asserito legame tra la ricordata clausola di garanzia a favore di Enel Produzione spa e l'esistenza di un valido nulla osta al sub-ingresso nella titolarità della concessione, osservando che, in mancanza del provvedimento poi annullato, la volturazione delle concessioni sarebbe stata procrastinata nel tempo, a vantaggio di Enel Produzione spa (la quale - questa almeno sembra l'argomentazione del giudice *a quo* - avrebbe potuto giovare del ritardo, continuando a gestire gli impianti e traendone i relativi profitti).

Se un cenno siffatto può sostenere l'esistenza dell'interesse a ricorrere di Enel Produzione spa, l'unica notazione specificamente riferibile alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale risulta il riferimento, altrettanto succinto, nella parte finale dell'ordinanza, all'effetto negativo in tesi provocato dalla disciplina censurata sulla sfera giuridica di Enel Produzione spa, che si vedrebbe privata della garanzia dell'esonero da ogni responsabilità o pregiudizio conseguenti ad eventuali controversie in ordine alla legittimità e all'eshaustività del nulla osta al sub-ingresso (art. 7 del contratto 19 ottobre 2001).

Non è spiegato in che senso i vizi della procedura amministrativa, poi rinnovata, possano tradursi in effetti negativi per alcuna delle parti del giudizio *a quo*, e manca quindi una motivazione sufficiente sulla rilevanza. Né è possibile, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (*ex multis*, ordinanza n. 52 del 2015), un riferimento, in funzione integratrice, agli argomenti proposti sul punto dalle parti, che sulla pertinenza del rinvio alla clausola di garanzia hanno viceversa speso, anche nel presente giudizio di legittimità costituzionale, dovizia e varietà di argomentazioni, a seconda dei rispettivi punti di vista (con specifico riguardo all'irrelevanza degli atti di parte in chiave integrativa, da ultimo, ordinanza n. 192 del 2013).

Decisivo è soprattutto il rilievo che, essendo sollevata questione di costituzionalità relativa alla ratifica con legge di un'intesa tra enti territoriali, destinata primariamente a regolare i reciproci rapporti, anche economici, avrebbero dovuto essere descritti e argomentati, e non solo enunciati in termini generici, gli effetti di tale intesa sui rapporti tra le parti del giudizio *a quo*, e in particolare sulla sfera giuridica della parte ricorrente.

L'assenza di qualunque indicazione sul punto determina, quindi, un vizio non emendabile di motivazione sulla rilevanza della questione.

3.2.- La questione è inammissibile anche per carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenza n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010, n. 181 del 2009), è infatti inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. Non basta, in altre parole, l'indicazione delle norme da raffrontare, per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione.

Il giudice rimettente lamenta la violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo, in relazione all'art. 6 della CEDU), sul presupposto che le norme censurate avrebbero influenza sulla definizione della controversia pendente tra le parti. Ma la suddetta violazione risulta solo apoditticamente affermata, e non invece sufficientemente argomentata, con riferimento a ciascuno dei ricordati parametri costituzionali.

Con riguardo all'asserita violazione degli artt. 3 e 104 Cost., la Corte rimettente si limita a rilevare che le norme censurate sono entrate in vigore nella pendenza del primo procedimento promosso da Enel Produzione spa. Immediatamente dopo è compiuta una rapida citazione di giurisprudenza costituzionale concernente le leggi con efficacia retroattiva (nella quale si afferma che tali leggi devono essere ragionevoli, non lesive di interessi costituzionalmente



protetti e del principio di affidamento, rispettose della funzione giudiziaria, con il «conseguente divieto di intervenire sugli effetti del giudicato e delle fattispecie sub *judice*»). Ad essa segue l'apodittica affermazione che, «dunque», non sarebbe manifestamente infondato, nella specie, «il dubbio sulla legittimità costituzionale della disciplina risultante dagli atti normativi di cui si tratta per contrasto con gli artt. 3 e 104 Cost.».

Nessuna argomentazione è così svolta con riguardo, per esempio, alla qualità e all'oggetto dell'affidamento che le parti del processo *a quo* potevano legittimamente riporre (in quale disciplina, rispetto a quali eventi), ovvero con riferimento ai profili di irragionevolezza attribuibili alla scelta compiuta in punto di decorrenza degli effetti della concessione. Dall'ordinanza di rimessione, anzi, non si evince alcun concreto elemento che valga a denunciare l'effettiva irragionevolezza dell'opzione effettuata con l'intesa poi ratificata dalle leggi regionale e provinciale, la quale doveva necessariamente risolvere, tra l'altro, le questioni patrimoniali relative ai canoni spettanti, ab origine, anche alla Regione Veneto.

Analogamente, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, il giudice *a quo* si limita ad una sommaria citazione di massime tratte dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di equo processo e di norme «destinat[e] a influenzare l'esito della controversia», cui segue l'affermazione che la disciplina censurata inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica di una delle parti. Da ultimo, compare la mera ed apodittica enunciazione che detta disciplina «non appare dettata da motivi imperativi di interesse generale».

La stessa asserita elusione del giudicato, che assume notevole importanza nell'economia del giudizio *a quo*, non è argomentata con riferimento alla violazione del corrispondente parametro costituzionale. Il giudice rimettente lascia, anzi, intendere che le disposizioni legislative censurate non hanno né "voluto" né potuto influire su un giudicato in senso tecnico, per la semplice ragione che hanno preceduto la prima sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Non si comprende, allora, di quale giudicato ragioni il rimettente, quando evoca genericamente le relative massime della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale.

In realtà, l'intera corrispondente porzione dell'ordinanza, nella parte in cui prospetta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, resta priva di una ragionevole spiegazione di pertinenza, anche solo implicita, in riferimento al caso concreto.

4.- Le rilevate ragioni di inammissibilità assorbono la valutazione e la decisione sulle eccezioni che, sempre con riguardo all'inammissibilità delle questioni, sono state sollevate dalle parti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*

Nicolò ZANON, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150120

N. 121

Ordinanza 13 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 25 febbraio-4 marzo 2013, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 4, il 5 e l'8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 30, 33, 35 e 41 del registro ricorsi 2013.



Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che con i quattro ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato i commi 448, da 454 a 466 e 472 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati;

che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo 2015, 28, 27 e 23 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 5, 19, 17 e 5 marzo 2015.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto, almeno in parte, le medesime disposizioni, vanno riuniti;

che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 122

Ordinanza 27 maggio - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto.

- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), art. 7, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel procedimento vertente tra N.B. e l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano 1, con ordinanza del 23 gennaio 2009, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2014.


Visto l'atto di costituzione di N.B., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato Gianni Marongiu per N.B. e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 gennaio 2009, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale);

che il giudice *a quo*, chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale relativa ad una successione ereditaria regolata, *ratione temporis*, dall'art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, ravvisa la violazione dell'art. 3 Cost. nella previsione - per gli eredi o legatari cosiddetti "indiretti", non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto - del cumulo dell'imposta sull'asse globale (riferita all'intero patrimonio del *de cuius*) con l'imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari);



che, ad avviso del rimettente, tale compresenza di due imposte successorie a carico del medesimo contribuente determinerebbe - a fronte di un unico presupposto impositivo, rappresentato dall'incremento patrimoniale realizzato dall'erede - la duplicazione delle basi imponibili, l'una riferita al valore globale netto dell'asse ereditario (art. 7, comma 1), posta a carico di tutti gli eredi e legatari, e l'altra al valore dell'eredità o delle quote di essa (art. 7, comma 2), posta a carico solo di alcuni di essi;

che tale modulazione dell'imposta violerebbe, inoltre, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., perché il presupposto dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, costituito dall'arricchimento che si determina a vantaggio del chiamato all'eredità, costituirebbe al tempo stesso ragione impositiva del tributo sulle singole quote ereditarie, con la conseguenza che un medesimo presupposto sarebbe alla base di due tassazioni distinte nei confronti dello stesso soggetto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, in via preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito che la questione sarebbe inammissibile, poiché la prospettazione del rimettente si risolverebbe nella censura di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale avrebbe potuto adottare anche modalità impositive diverse, ma di effetto economicamente equivalente (ad esempio, attraverso un'unica modalità di tassazione, con aliquote differenziate);

che nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato deduce l'infondatezza della stessa questione, rilevando l'errore del presupposto interpretativo da cui muove l'ordinanza, allorché considera come due tributi distinti, indebitamente cumulati, l'imposta sull'asse globale e l'imposta sulla quota; si tratterebbe, viceversa, dell'attuazione del principio di progressività attraverso due momenti applicativi successivi, uno reale sul complessivo asse ereditario (art. 7, comma 1) e uno personale, sul trasferimento (art. 7, comma 2);

che, d'altra parte, l'applicazione dell'imposta, a titolo personale, sulla quota singolarmente trasferita all'erede, colpisce la specifica capacità contributiva da questi manifestata con l'atto di accettazione dell'eredità, ovvero con la mancata rinuncia ad essa;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito N.B., affermando le ragioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;

che la difesa della parte privata ravvisa la violazione dell'art. 3 Cost. nella circostanza che, a fronte di un tributo unitario - fondato su di un unico presupposto impositivo, il trasferimento mortis causa - siano applicabili due basi imponibili, l'una riferita al valore globale netto dell'asse ereditario, l'altra al valore dell'eredità, delle quote di eredità o di legato, ma la seconda verrebbe posta a carico solo di alcuni soggetti;


che l'irrazionalità della disciplina censurata consisterebbe proprio nella duplicazione delle basi imponibili, non essendo prevista la detraibilità del tributo pagato sull'asse globale nella quantificazione del prelievo sulle quote ereditarie, così da determinare la violazione sia dell'art. 3 Cost., sia dell'art. 53 Cost.;

che, viceversa, ad avviso della parte privata, l'imposta dovrebbe essere commisurata all'arricchimento effettivo dell'erede, al netto - e non al lordo - della quota di imposta sul valore globale, in modo da evitare sia la tassazione di un arricchimento fittizio, sia l'attribuzione di carichi tributari diversi, a parità di incrementi patrimoniali, in proporzione del diverso ammontare dell'asse ereditario complessivo;

che la violazione del principio della capacità contributiva viene, altresì, ravvisata nella circostanza che il prelievo nei confronti dell'erede viene commisurato ad un asse globale posseduto effettivamente solo dal *de cuius*, di tal che verrebbe sottoposto a tassazione un soggetto per una capacità contributiva non sua, ma di altri;

che, inoltre, viene censurata l'irrazionalità della disposizione del primo comma del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, poiché - a parità di incremento patrimoniale conseguito dall'erede - lo stesso determinerebbe irragionevoli sperequazioni del carico tributario in funzione dell'entità del complessivo patrimonio lasciato dal *de cuius*: a parità di quota o di legato, infatti, gli eredi o legatari sarebbero trattati diversamente a seconda dell'entità complessiva dell'asse trasmesso in successione, essendo tale entità, e non quella della quota individuale o del legato, a determinare l'aliquota applicabile.

Considerato che, con ordinanza depositata il 23 gennaio 2009, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) - nella parte in cui prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto;



che tale compresenza di due imposte successorie a carico del medesimo contribuente si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché - a fronte di un unico presupposto impositivo, rappresentato dall'incremento patrimoniale realizzato dall'erede - si determinerebbe la duplicazione delle basi imponibili, l'una riferita al valore globale netto dell'asse ereditario (art. 7, comma 1), posta a carico di tutti gli eredi e legatari, e l'altra al valore dell'eredità o delle quote di essa (art. 7, comma 2), posta a carico solo di alcuni di essi;

che tale modulazione dell'imposta violerebbe, inoltre, il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., perché il presupposto dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, costituito dall'arricchimento che si determina a vantaggio del chiamato all'eredità, costituirebbe al tempo stesso ragione impositiva del tributo sulle singole quote ereditarie, con la conseguenza che un medesimo presupposto sarebbe alla base di due tassazioni distinte nei confronti dello stesso soggetto;

che, in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa della parte privata costituita, volte ad estendere il *thema decidendum* - come fissato nell'ordinanza di rimessione - anche alla disposizione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990;

che tale questione ha formato oggetto di discussione nell'ambito del giudizio *a quo* e, tuttavia, non è stata recepita nell'ordinanza di rimessione che l'ha disattesa;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccezioni, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le molte, sentenze n. 24 del 2015, nn. 238, 220, 219 del 2014, n. 275 del 2013, n. 271 del 2011);

che, d'altra parte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie in esame, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, l'ordinanza non ha in alcun modo illustrato, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi posti a fondamento del ricorso, nonostante gli stessi fossero stati avanzati in via principale nel giudizio *a quo* ed avessero perciò priorità logica;

che l'esame di tali motivi - riferiti alla dedotta violazione degli artt. 27 e 33, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990 - appare pregiudiziale, perché il loro eventuale accoglimento sarebbe suscettibile di determinare l'annullamento dell'atto impugnato;

che il difetto di informazioni circa il contenuto e la sorte di tali motivi di impugnazione - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione - non consente di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e si traduce nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione;

che, inoltre, sotto un diverso profilo, non è chiaro quale sia il tipo di correzione auspicato: ed inverso è lo stesso giudice rimettente ad evidenziare che il recupero della legalità costituzionale potrebbe avvenire attraverso l'applicazione di aliquote differenziate per gli eredi diretti e per quelli indiretti; ovvero attraverso la previsione della deducibilità dell'imposta determinata ai sensi del primo comma, gravante su tutti gli eredi, coeredi e legatari, da quella determinata ai sensi del secondo comma, gravante solo sugli eredi indiretti; ovvero, infine, attraverso la totale eliminazione dell'imposta sulle quote di eredità, gravante sugli eredi indiretti;

che la pluralità di opzioni che, secondo lo stesso rimettente, sarebbero suscettibili di eliminare il dubbio di incostituzionalità determina l'incertezza in ordine alla direzione dell'intervento richiesto, ancorché il dispositivo ne scelga una sola;

che, in definitiva, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* è manifestamente inammissibile, sia per l'incompleta descrizione della fattispecie concreta (*ex multis*, sentenza n. 52 del 2014; ordinanze n. 158 del 2013; n. 73 del 2011; n. 96 e n. 22 del 2010), sia per l'indeterminatezza del petitum (*ex multis*, ordinanze n. 29 del 2015, n. 96 del 2014, n. 318 del 2013);

che la rilevata inammissibilità della questione non consente di esaminare nel merito la fondatezza delle censure formulate dal rimettente nell'atto introduttivo del presente giudizio.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) - sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*

Giuliano AMATO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150122

N. 123

Ordinanza 10 - 25 giugno 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 - Legge di stabilità regionale.

- Disegno di legge della Regione siciliana n. 69, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale», artt. 8; 13, comma 1; 15, comma 4, lett. *m*) ed *n*); 16; 25, commi 5 e 7; 28, commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma 3; 49; 55, commi 3 e 4; 56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3; 65; 66; 69; 71, comma 2; 74, nonché Allegato 1.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8; 13, comma 1; 15, comma 4, lettere *m*) ed *n*); 16; 25, commi 5 e 7; 28, commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma 3; 49; 55, commi 3 e 4; 56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3; 65; 66; 69; 71, comma 2; 74 e Allegato 1 del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 maggio 2013, depositato in cancelleria il 14 maggio 2013 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 9 maggio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 maggio 2013, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli, di seguito indicati, del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, in riferimento a diversi parametri costituzionali;

che il ricorrente, in particolare, ha promosso le indicate questioni relativamente all'art. 8 del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; all'art. 13, comma 1, del detto disegno di legge, limitatamente all'inciso «A decorrere dall'1 gennaio 2013», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 15, comma 4, lettere *m*) ed *n*), del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 16 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); all'art. 25, comma 5, del detto disegno di legge, in riferimento all'art. 97 Cost., ed al comma 7 dello stesso art. 25, limitatamente all'inciso «senza alcun compenso», in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.; all'art. 28, commi 2, 3, 5 e 6, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 3 e 97 Cost.; all'art. 40, commi 2 e 4, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 81 e 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.; all'art. 46, comma 3, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 49 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 55, commi 3 e 4, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.; all'art. 56 del detto disegno di legge, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; all'art. 60 del detto disegno di legge, in riferimento all'art. 97 Cost.; all'art. 61 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.; agli artt. 62 e 63 del detto disegno di legge, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; all'art. 64, commi 2 e 3, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'art. 65 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.; all'art. 66 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., all'art. 69 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, Cost.; all'art. 71, comma 2, del detto disegno di legge, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.; all'art. 74 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all'Allegato 1, relativo all'art. 72, del citato disegno di legge, con riguardo ai capitoli di spesa 320013, 320014 e 320015, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost.;

che il ricorrente, in ordine all'art. 72 del disegno di legge n. 69, rubricato «Rifinanziamento leggi di spesa», sottolinea come tale disposizione autorizzi, per il triennio 2013-2015, la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per il corrente esercizio, per le finalità di cui alle norme (e loro modifiche ed integrazioni) richiamate nell'Allegato 1;

che lo stesso ricorrente osserva come, nel menzionato allegato, fra le norme oggetto di rifinanziamento triennale, siano inseriti l'art. 12 della legge della Regione siciliana 21 settembre 1990, n. 36 (Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani), ed i relativi capitoli 320013, 320014 e 320015, per un ammontare complessivo di spesa di 748 migliaia di euro per il 2013 e di 754 migliaia di euro per ognuno degli anni 2014 e 2015;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, la spesa definita obbligatoria per il capitolo 320013 si riferisce alle retribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine presso l'Agenzia regionale del lavoro;



che, osserva sempre il ricorrente, in base all'art. 11, comma 12, della legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), la citata Agenzia è stata soppressa con decorrenza dal 1° luglio 2012, e le relative funzioni e competenze sono state trasferite al Dipartimento regionale del lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, i cui assetti organizzativi sono stati rimodulati con successivo regolamento (D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni»;

che il ricorrente, inoltre, dà atto che con ricorso del 26 aprile 2012 era stata promossa (per contrasto con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dunque con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in tema di «coordinamento della finanza pubblica») questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 12, del disegno di legge n. 801, divenuto legge regionale n. 26 del 2012, poiché - sebbene fosse stata disposta la soppressione dell'Agenzia regionale - era stata mantenuta la previsione dell'art. 12, comma 2-bis, della citata legge regionale n. 36 del 1990 (ora indicata quale norma di riferimento nell'autorizzazione della spesa), che disponeva l'assunzione di personale dirigenziale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili;

che, riferisce ancora il ricorrente, la norma impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge e quindi non è entrata a far parte dell'ordinamento giuridico regionale;

che il Commissario dello Stato osserva come, in occasione del disegno di legge n. 58, fosse stato soppresso un emendamento che consentiva il mantenimento in servizio di detto personale;

che, pertanto, l'inserimento nell'Allegato 1 al disegno di legge impugnato dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituirebbe all'evidenza uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio, almeno sino al 2015, di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con gli art. 3, 51 e 97 Cost. e con l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

che il ricorrente rileva altresì che gli attuali stanziamenti risultano incrementati (per il capitolo 320013) di oltre il 50% rispetto ai dati rendicontati negli esercizi 2010 e 2011 e previsti per il 2012;

che, infine, egli osserva come, sebbene la spesa «Stipendi ed altri assegni fissi al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato» del capitolo 320013 sia definita obbligatoria, il suddetto capitolo non è riportato tra le spese nell'elenco 1 del bilancio regionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che, successivamente all'impugnazione, nella seduta n. 40 del 10 maggio 2013, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'ordine del giorno n. 96, per la promulgazione della legge, con omissione delle parti impuginate;

che risulta che la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), è stata poi promulgata con l'omissione delle norme censurate, ad eccezione, tuttavia, dell'Allegato 1, ove è contenuta l'autorizzazione di spesa per i tre capitoli contestati dal ricorrente;

che, in data 2 maggio 2014, è stata depositata nella cancelleria della Corte costituzionale documentazione relativa ad uno scambio di corrispondenza tra l'Avvocatura generale dello Stato ed il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, dalla quale risulta che l'Avvocatura, in data 7 aprile 2014, ha inviato al Commissario dello Stato una missiva volta a conoscere se lo stesso avesse «eventualmente un residuo interesse alla coltivazione del giudizio», e che il Commissariato dello Stato, con missiva di risposta spedita il 15 aprile 2014, ha comunicato che il Commissariato stesso «non nutre interesse residuo alla coltivazione del giudizio di cui trattasi»;

che, successivamente, in data 13 novembre 2014, è stata depositata la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, con la quale, per il ritenuto contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Considerato che questa Corte, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo



- è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.», ha ritenuto, in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ove si introduce la "clausola di maggior favore" ai fini della più estesa garanzia delle autonomie speciali, che anche alla Regione siciliana debba essere esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali, previsto dal nuovo testo dell'art. 127 Cost., dichiarando perciò l'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della norma - che tale estensione impediva - di cui all'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

che, in conseguenza dell'eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato in tale procedura di controllo, «alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che pertanto - per effetto della estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dall'art. 127 Cost. e dall'art. 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario - non trovano più applicazione gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia, secondo quanto affermato da questa Corte per le altre Regioni ad autonomia speciale;

che, nel caso di specie, non assume rilievo la circostanza della promulgazione (eventualmente) intervenuta di una specifica norma della legge regionale impugnata, concernente l'autorizzazione di spesa per i tre capitoli contestati dal ricorso del Commissario dello Stato;

che, infatti, l'estensione anche alla Regione siciliana del modello di controllo successivo delle leggi impedisce in radice la prosecuzione del presente giudizio, anche agli effetti di qualunque altra valutazione, sia in ordine alla cessazione della materia del contendere, sia in ordine alla eventuale rimessione in termini del Governo per l'impugnazione della disposizione a suo tempo censurata dal Commissario (per la quale l'Avvocatura generale dello Stato non ha comunque manifestato interesse, come risulta dalla ricordata corrispondenza con il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana);

che, dunque, va dichiarata in limine l'improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002; ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015, n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*


Nicolò ZANON, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 56


*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 maggio 2015
(della Regione Sardegna)*

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - Retroattiva operatività del medesimo criterio anche per l'anno d'imposta 2014 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato rinvio, per la determinazione dei territori in tutto o in parte esenti, alla classificazione dei Comuni per grado di montanità effettuata in base all'abrogato art. 1 della legge n. 991 del 1952 e riportata nell'elenco ISTAT - Contrasto con le norme di attuazione statutaria che hanno trasferito alla Regione ricorrente le funzioni relative alla classificazione dei territori montani in Sardegna - Violazione della competenza regionale in materia di "agricoltura", comprensiva di quelle specifiche in materia di "determinazione dei comuni montani" e di "sviluppo rurale" - Lesione della competenza regionale in materia di "coordinamento del sistema tributario" nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Utilizzazione di dati non aggiornati, anacronistici e inesatti, con conseguente inidoneità del mezzo rispetto allo scopo prefissato - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Ingiustificate disparità di trattamento tra territori contigui e morfologicamente ed economicamente affini - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Omessa considerazione di specifiche situazioni del territorio sardo.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. b) e d), 7, 8 e 56; decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 51.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Applicabilità di una detrazione fiscale di 200 euro dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A dello stesso decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - Limitazione della detrazione, per quelli fra i suddetti Comuni che riportino l'annotazione "parzialmente delimitato" (PD), unicamente alle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata impossibilità di desumere le basi su cui l'Allegato 0A è stato compilato - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle competenze regionali in materia di "agricoltura", comprensiva della funzione di determinazione dei territori montani, e di "coordinamento del sistema tributario", nonché dell'autonomia economico-finanziaria della Regione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. b) e d), 7, 8 e 56; decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70, art. 1; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 51.



Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Applicabilità dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno d'imposta 2014 e relative esenzioni e detrazioni - Disciplina retroattiva introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato impedimento di fatto e di diritto della possibilità per la Regione e per i Comuni sardi di modificare le aliquote d'imposta - Violazione della competenza statutariamente attribuita alla Regione di stabilire esenzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali nel caso in cui lo Stato abbia previsto forme di modulazione dell'imposta - Violazione della generale autonomia economico-finanziaria e delle competenze della Regione in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale" - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Inutilizzabilità, a causa della illegittima e irragionevole disciplina introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015, della potestà regionale di articolare il tributo in modo da favorire "lo sviluppo economico dell'Isola".

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 3, 4 e 5; nonché commi 1, 1-*bis* e 3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, 7, 8 e 10; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 6.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di conseguenti variazioni compensative di risorse nei confronti dei singoli Comuni a decorrere dall'anno 2015 e per l'anno 2014, da operare nell'ambito del fondo di solidarietà comunale - Previsione di rimborsi ai Comuni e autorizzazione degli stessi a rettificare gli accertamenti del bilancio 2014 - Attribuzione ai Comuni (delle Regioni ordinarie nonché della Sicilia e della Sardegna), a fini di ristoro del minor gettito IMU, di un contributo di 15,35 milioni di euro dal 2015 e regolamentazione della relativa procedura di riparto - Previsione di una procedura di verifica del gettito IMU per l'anno 2014, da effettuarsi entro il 30 settembre 2015, per assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata compromissione del principio di neutralità finanziaria che il legislatore statale intendeva salvaguardare - Carattere astratto e aleatorio degli importi stimati dal Governo - Violazione del principio di veridicità dei bilanci e di copertura delle spese, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, delle competenze regionali in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale", nonché dell'autonomia economico-finanziaria della Regione.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 7, 8, 9, 9-*bis* e 9-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 81, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 3, in particolare, comma 1, lett. *b*) e *d*), 7 e 8.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Determinazione dei Comuni montani (in special modo di quelli del territorio sardo) ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. *h*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 e della detrazione fiscale di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge succitato - Omessa previsione che la determinazione debba avvenire previa intesa con le Regioni e in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne i Comuni del territorio sardo - Ricorso della Regione Sardegna - Questione proposta in via subordinata (per l'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di caducazione della disciplina impugnata, nella parte in cui si applica alla ricorrente) - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale", nonché del principio di sussidiarietà.

- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3.

Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU) - Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 - Previsione di procedure collaborative finalizzate al riparto del contributo di 15,35 milioni di euro attribuito ai Comuni dal 2015 e alla verifica del gettito IMU per l'anno 2014 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciato coinvolgimento soltanto delle autonomie locali, nella forma della c.d. "intesa debole" - Omessa previsione di un'intesa tra lo Stato e la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione e della competenza regionale in materia di "ordinamento degli enti locali" e di "finanza locale".



- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119; Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3.

Ricorso per la Regione autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923) con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento, n. 69, in persona del Presidente *pro tempore* Prof. Francesco Pigliaru, giusta procura a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sandra Trincas (cod. fisc.: TRNSDR51L55B354V; fax: 0706062418; posta elettronica certificata: strincas@pec.regione.sardegna.it) e Prof. Massimo Luciani (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G; fax: 0690236029; posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma è domiciliato *ex lege*;

Per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, pubbl. in *G.U.* 24 gennaio 2015, n. 19, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, pubbl. in *G.U.* 25 marzo 2015, n. 70, S.O. n. 15/L.

FATTO

1. — Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ha istituito «l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)» (art. 1, comma 1), che aveva come «presupposto [...] il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa» (art. 1, comma 2).

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *h*), del citato decreto «sono esenti dall'imposta: [...] i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

2. — Successivamente, il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha istituito l'«Imposta municipale propria» (in seguito: «IMU»), la quale «ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale» (art. 8, comma 2), e «sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili [...]» (art. 8, comma 1). L'art. 9, comma 8, del decreto ha mantenuto «le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, letter[a] *h*) [...] del citato decreto legislativo n. 504 del 1992».

L'art. 13, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, inoltre, ha previsto che «per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte».

3. — L'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha disposto «l'istituzione dell'imposta municipale propria [...] anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012» (comma 1). Il comma 13, in particolare, ha stabilito che «restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 [...] del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», ivi compresa, dunque, quella di cui al comma 8, in base al quale si applicano «le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, letter[a] *h*) [...] del [...] decreto legislativo n. 504 del 1992».

4. — Successivamente, il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», ha previsto che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. [...] Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è operato per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana



e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [...] in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [...]» (art. 5-bis, inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 e, in un secondo momento, così sostituito dall'art. 22, comma 2, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Si è introdotta, dunque, una decurtazione certa ed immediata delle risorse stanziato nel suddetto fondo perequativo, a fronte di un «maggior gettito complessivo annuo» futuro nonché meramente presuntivo ed ipotetico, stimato di importo «non inferiore a € 350 milioni di euro».

5. — In attuazione del citato art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, ha adottato il decreto interministeriale 28 novembre 2014, pubbl. in GU 6 dicembre 2014.

Il decreto, all'articolo 2, ha suddiviso i comuni in tre fasce, sulla base dell'altitudine del centro cittadino. In particolare, si prevede l'esenzione totale per i soli terreni agricoli dei comuni il cui centro è localizzato ad un'altitudine superiore a 600 metri (comma 1). I terreni situati in comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, invece, sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 (comma 2). L'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto ai predetti soggetti (comma 3). Il decreto, inoltre, ha previsto l'esenzione totale, a prescindere dall'ubicazione, dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile. Nessuna esenzione, invece, è infine prevista per i terreni ubicati in Comuni ad altezza minore o uguale a 280 metri.

Quanto alla corrispondente decurtazione di fondi, l'art. 4 del decreto interministeriale riproduce la disposizione del d.l. n. 66 del 2014 relativa al recupero dell'extra-gettito, stimato in 350 milioni di euro, decurtazione peraltro retroattiva, atteso che l'art. 3 del medesimo decreto, per l'anno 2014, prevede «il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014».

6. — Il d.l. 16 dicembre 2014, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario», ha prorogato al 26 gennaio 2015 «il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» (art. 1, comma 1). Il decreto ha contestualmente previsto che «i Comuni, in deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali [...], accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale» (art. 1, comma 2, I periodo).

Il d.l. n. 185 del 2014 non è stato convertito in legge. Tuttavia, il testo dei due commi dell'art. 1 sopra citato è stato trasfuso, rispettivamente, nell'art. 1, commi 692 e 693, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

7. — Avverso il ricordato decreto interministeriale hanno proposto ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio numerosi comuni e associazioni di comuni, ricorsi tuttora pendenti innanzi la seconda Sezione del TAR Lazio (R.G. n. 16229/2014; 1698/2015; 1974/2015, l'ultimo dei quali vede ricorrenti numerosi comuni del territorio sardo).

I ricorrenti hanno denunciato l'illegittimità sia del decreto interministeriale che della normativa primaria sopra illustrata, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, autonomia finanziaria dei comuni, capacità contributiva dei soggetti all'imposta, veridicità e copertura delle spese nei bilanci (artt. 3, 53, 81, 118 e 119 Cost.).

All'esito delle discussioni sulla richieste di misure cautelari unite ai suddetti ricorsi, il TAR Lazio ha fissato l'udienza di trattazione dei ricorsi nel merito al 17 giugno 2015 (cfr. ordd. TAR Lazio, Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1115, e 5 marzo 2015, n. 3770).


8. — Nelle more, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ha nuovamente modificato la disciplina del tributo IMU sulle aree agricole, sia quanto all'ambito di estensione dell'esenzione, sia quanto agli effetti finanziari sui comuni.

L'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 prevede, infatti, che:

«1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;



b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.


6. È abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi



comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.

9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo».

9. — La nuova disciplina (oltretutto retroattiva) dell'IMU sui terreni agricoli non solo non ha posto rimedio alle criticità caratterizzanti l'art. 22 del d.l. n. 66 del 2014, ma si espone essa pure a gravi censure di legittimità costituzionale, che la Regione Sardegna ha già dedotto innanzi il TAR Lazio, nei giudizi nei quali è intervenuta, e che pone qui a fondamento del ricorso ex art. 2 della l. cost. n. 1 del 1948.

L'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015 è illegittimo e violativo delle attribuzioni costituzionali della Regione Autonoma della Sardegna, che, con specifico riferimento ai commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO


Premessa. — Il presente ricorso ha ad oggetto la disciplina delle esenzioni dall'imposta IMU sui terreni agricoli e montani, come da ultimo disciplinata nell'art. 1 del decreto legge impugnato. In particolare, sono impugnati:

il comma 1, che definisce i nuovi criteri di esenzione dall'imposta;

il comma 1-bis, che stabilisce una speciale detrazione fiscale, limitandone l'applicazione ai fondi ricadenti nei comuni inseriti nell'elenco di cui all'allegato 0A del decreto-legge;

i commi 3 e 4, che applicano, con alcune specificazioni, i criteri di esenzione di cui al comma 1 anche all'anno d'imposta 2014;

il comma 5, che individua nella data del 10 febbraio 2015 la scadenza del versamento del tributo per l'anno 2014;



i commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, che definiscono il regime delle variazioni sui bilanci degli enti locali in riferimento alla riforma delle esenzioni IMU sui terreni agricoli.

La nuova disciplina sulle esenzioni, come indicato nell'ordine del giorno del Consiglio regionale della Sardegna del 19 marzo 2015, approvato in data 20 marzo 2015, risulta «estremamente penalizzante per l'Isola, dal momento che un'ampia parte della sua superficie agricola meno produttiva, ed in modo particolare di quella montana e collinare, ricade in comuni esclusi dal regime di esenzione». Più in particolare, la definizione dei criteri di esenzione fissati dal d.l. n. 4 del 2015 risulta iniqua e illegittima perché all'un tempo è violativa delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia di agricoltura e di coordinamento del sistema tributario, dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva e dell'autonomia finanziaria dei comuni (in special modo di quelli del territorio sardo), penalizzati dal regime di compensazione finanziaria previsto dallo Stato in ragione della riforma delle esenzioni.

Come si confida di dimostrare nell'illustrazione dei motivi di ricorso, i profili di illegittimità della disciplina in esame sono tutti collegati e tutti comportano, direttamente o indirettamente, la lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna.

1. — Quanto, specificamente, all'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015. Violazione degli artt. 97 e 117, comma 3, Cost.; degli artt. 3, 7, 8 e 56 dello Statuto; dell'art. 1 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura»; dell'art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna [...]», anche in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Come si è visto in narrativa, il decreto-legge n. 4 del 2015 ha riformato il regime dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli, indicando i comuni nei quali i fondi sono totalmente o parzialmente esenti attraverso il rinvio all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT e, in particolare, alla tabella recante l'indicazione di «comune montano» nel suddetto elenco (commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015).

Tale indicazione deriva dall'applicazione — si vedrà di seguito con quali limiti — dei criteri fissati con la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante «provvedimenti in favore dei territori montani».

Lo ha affermato lo stesso ISTAT, con la Nota stampa del 5 febbraio 2015, intitolata «precisazione sulla classificazione dei comuni montani». In tale Nota, infatti, «In merito alle notizie pubblicate in questi giorni dai mezzi di informazione, che imputano all'Istat la classificazione dei comuni montani utilizzata per la quantificazione dell'IMU» si ricorda che «la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in “totalmente montani”, “parzialmente montani” e “non montani”, non è una “classificazione Istat” ma l'esito dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 991/1952 - Determinazione dei territori montani».


Orbene: l'art. 1 della legge n. 991 del 1952, al primo comma, prevedeva che, «ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400».

Il successivo comma 2 specificava che «la Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i terreni montani».

Il Governo e il Parlamento, dunque, nel definire i soggetti esenti dall'IMU sui terreni agricoli, hanno ritenuto di dover utilizzare l'elenco dei comuni italiani redatto dall'ISTAT, facendo propria la relativa indicazione di «montanità», come disciplinata dalla legge n. 991 del 1952. I dati contenuti in quell'elenco sono stati assunti dal legislatore statale a base di valutazione della capacità contributiva derivante dalla proprietà dei suddetti terreni.

1.1. — A fronte di quanto così stabilito nella norma impugnata, si deve ricordare che l'art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna [...]», ha disposto il trasferimento alla regione delle «funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato relativi alla classifica dei territori montani previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657». La competenza oggi esercitata dallo Stato, dunque, non gli appartiene.

Questo trasferimento di funzioni, invero, si lega, oltre che, ovviamente, alla più generale competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza pubblica», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto e alla competenza in materia di «agricoltura», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dello Statuto. Una competenza che, come ha previsto l'art. 1 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura», comporta la devoluzione alla Regione ricorrente di «tutte le funzioni e i compiti in materia di agricoltura» e



«sviluppo rurale» già «svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite enti o altri soggetti pubblici».

1.2. — Ciò considerato, appare evidente che il legislatore statale, nel ricorrere (all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015) all'elenco ISTAT, redatto secondo i criteri della legge n. 991 del 1952, onde definire i territori montani soggetti o esenti dall'imposizione IMU, ha usurpato la competenza della Regione Sardegna in materia di «agricoltura», di cui all'art. 3, comma 1, lett. *d*), dello Statuto, la quale comprende anche le competenze in materia di determinazione dei comuni e dei territori montani, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonché quella in materia di «sviluppo rurale», ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 6 febbraio 2005, n. 70.

Che la competenza legislativa regionale si estenda anche alla determinazione dei comuni montani (con evidenti effetti sulla disciplina tributaria che su tale determinazione si poggia) è confermato dalla costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, che ha più volte e ancora di recente ricordato che «le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari» (così la sent. n. 51 del 2006, ma si vedano almeno anche le sentt. nn. 213 del 1998, 341 del 2001, 224 del 2012 e 288 del 2013).

A tal proposito, è evidente che l'impiego della qualifica di «montanità» dei comuni per l'applicazione/esenzione dell'imposta è fatalmente lesiva della competenza regionale sopra illustrata. L'esercizio di ogni funzione pubblica in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, ivi compresa la specifica competenza nella determinazione dei comuni montani, sarebbe del tutto inutile e priva di valore e di concretezza, se essa non avesse effetti anche in materia di tassazione fondiaria.

Di conseguenza, il d.l. n. 4 del 2015, avendo provveduto in via diretta alla determinazione di «montanità» dei comuni del territorio sardo, ha anche violato l'art. 56 dello Statuto, che rimette all'approvazione della Commissione paritetica le norme di attuazione dello Statuto, che il legislatore statale ha inteso derogare senza rispettare le garanzie di autonomia della Regione ricorrente.

1.3. — Alla violazione della competenza generale in materia di «agricoltura» e di quella specifica in materia di «determinazione dei comuni montani» e «sviluppo rurale» si collega la vulnerazione della competenza regionale in materia di «coordinamento del sistema tributario», di cui all'art. 117, comma 3, Cost., nonché la lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Sardegna, tutelata dagli artt. 7 e 8 dello Statuto e 119 Cost.

A tal proposito, la Regione non ignora che la giurisprudenza costituzionale in materia di c.d. «tributi propri» ha affermato che lo Stato può legiferare sui tributi istituiti con legge dello Stato anche «per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni» (sent. n. 298 del 2009 e, in senso analogo le sentt. nn. 75 del 2006 e 168 del 2008).

Nondimeno, il caso che ne occupa è ben diverso da quelli esaminati con le sentenze ora indicate. Con il d.l. n. 4 del 2015, infatti, lo Stato ha inteso disciplinare non solamente le fattispecie di esenzione totale e parziale dall'imposta in riferimento ai terreni montani e parzialmente montani (anche attraverso norme di dettaglio), ma (per giunta in assoluta carenza di potere, come si è visto) ha addirittura elencato (attraverso la «legificazione») dell'elenco ISTAT) ogni singolo comune il cui territorio è da considerare montano, parzialmente montano o pianeggiante. Tanto dimostra che il legislatore non solo ha regolato la materia con norme di dettaglio, ma non ha riservato alla Regione alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale, qual è quello sulla proprietà fondiaria.

1.4. — Si è visto che il legislatore statale, con il d.l. n. 4 del 2015, ha usurpato la competenza della Regione Sardegna nella determinazione dei comuni montani del territorio sardo, di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 348 del 1979. Nel procedere in questo modo, peraltro, il legislatore statale ha anche effettuato una scelta manifestamente irragionevole.

Si è già anche osservato che l'attribuzione della qualifica di comune montano o parzialmente montano è stata effettuata secondo i criteri, concernenti le caratteristiche geografiche e le stime di reddito agrario e dominicale dei territori censiti, previsti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 991 del 1952. Detto articolo, però, è stato abrogato dall'art. 29 della legge n. 142 del 1990. Tale legge, dunque, ha soppresso la competenza, delle commissioni censuarie sulla tenuta dell'elenco dei comuni montani.

Ciò sta a significare che il legislatore ha utilizzato come parametro per la definizione delle esenzioni dal tributo un provvedimento amministrativo (l'elenco dei comuni italiani, quanto alla colonna relativa alla «montanità» degli stessi) adottato in duplice carenza di potere, sia perché la relativa funzione è stata trasferita alla Regione Sardegna, sia perché la legge che istituiva tale funzione è stata abrogata.

L'irragionevolezza dell'opzione del legislatore statale, comunque, è testimoniata proprio dall'ISTAT.



Come è scritto nella citata Nota stampa del 5 febbraio 2015:

i) «La classificazione per grado di montanità [...] non è una “classificazione Istat” ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge n. 991/1952»;

«Tale classificazione è stata trasmessa all’Istat dall’UNCCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)»;

iii) «La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l’80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art. 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14)»;

iv) «l’abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto [recte: di diritto] impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione».

Non basta. Nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del d.l. n. 4 del 2015, la VI Commissione del Senato della Repubblica, a seguito dell’audizione dell’11 febbraio 2015, ha acquisito una Nota del Direttore centrale per lo sviluppo dei sistemi informativi dell’ISTAT concernente proprio i profili che qui interessano.

Nella suddetta Nota si ricorda che:

i) “la classificazione dei comuni per grado di montanità è ancora quella elaborata dalla «Commissione censuaria» istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base dell’art. 1 della legge n. 991/1952” e che “la legge n. 142 del 1990, con l’abrogazione degli articoli 1 e 14 della legge n. 991/1952, ha di fatto soppresso lo strumento giuridico (Commissione censuaria) che consentiva il periodico aggiornamento della classificazione dei comuni per grado di montanità”;

ii) “l’aggiornamento di tale classificazione, che è stato trasmesso periodicamente all’ISTAT fino al 2009 [...] dall’UNCCEM, nell’ambito delle attività connesse al monitoraggio delle Comunità montane”.

iii) “dal 1990 in avanti, sebbene la classificazione sia rimasta invariata, nei casi in cui si sono verificate variazioni amministrative, i dati sono stati aggiornati sulla base del criterio di prevalenza territoriale. Si tratta in complesso di 109 casi di fusioni, soppressioni o altre variazioni” nella definizione delle circoscrizioni comunali.

L’ISTAT, dunque, ha certificato al Parlamento che i dati utilizzati dal Governo per la definizione dei territori esenti in tutto o in parte dall’imposta sono anacronistici e inesatti: la qualifica di comune montano, infatti, è attribuita:

i) sulla base di criteri dettati da una legge ormai abrogata;


ii) utilizzando informazioni non aggiornate (informazioni che, si badi, non sono solo geografiche, ma anche economiche, perché la legge n. 991 del 1952 faceva espresso riferimento anche al reddito agrario e dominicale, suscettibile di variazione);

iii) utilizzando, in caso di variazione della circoscrizione comunale, un criterio nuovo, quello della prevalenza territoriale, adottato autonomamente dall’ISTAT e mai previsto dal legislatore.

Quanto sin qui dedotto comprova che il d.l. n. 4 del 2015 ha determinato una lesione delle attribuzioni conferite alla Regione dallo Statuto (artt. 3, comma 1, lett. *d*); 7 e 8) in una con la violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), dato che lo strumento utilizzato dal legislatore statale (l’elenco dei comuni con il loro indice di “montanità”) si presenta del tutto inidoneo a perseguire lo scopo prefissato dalla medesima fonte (la considerazione delle condizioni del territorio, al fine di applicare un tributo in maniera non discriminatoria e in ossequio al principio di capacità contributiva). I vizi ora illustrati, ovviamente, ridondano tutti nella violazione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.

1.5. L’incostituzionalità delle norme censurate e la lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna si apprezzano anche per un altro profilo. Attraverso l’indicazione dei comuni montani per tramite dell’elenco ISTAT e del relativo indice di «montanità», lo Stato ha disciplinato l’imposizione fiscale sui terreni agricoli e montani anche in violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) e anche per questo profilo si rileva come lo Stato abbia usurpato le competenze attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 3 dello Statuto e dell’art. 51 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, contestualmente violandone le competenze in materia di coordinamento del sistema tributario (art. 117 Cost.) e l’autonomia finanziaria (artt. 7 e 8 dello Statuto).

Anche i nuovi criteri di esenzione fissati dalla legge, infatti, producono gravi disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche, con evidente violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per rapporto agli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto e 117 Cost.



Come si è detto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952, i fondi esenti erano quelli situati nei comuni il cui territorio risulta per «almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri». Tanto, sempre che «il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario» non superi le lire 2400. Era prevista, poi, la possibilità di esenzione per i territori colpiti da eventi bellici nonché quelli in stato di «degradamento fisico» o di «grave dissesto economico», ma, come riportato dall'ISTAT, queste clausole di speciale esenzione, così come quelle riferite ai criteri economico-reddituali del terreno, non sono più applicabili, a seguito della soppressione della funzione di tenuta e aggiornamento degli elenchi avvenuta disposta dall'art. 29 della legge n. 142 del 1990.

Da quanto sin qui osservato si traggono le seguenti conclusioni:

i) la determinazione di esenzione risulta, allo stato, svincolata da ogni considerazione della capacità reddituale del terreno agricolo, addirittura da quella — invero insufficiente, perché meramente presuntiva — relativa al reddito dominicale e agrario;

ii) i criteri geomorfologici sono del tutto inadeguati a dare una rappresentazione del territorio — specie di quello sardo — su cui il legislatore possa poggiare la valutazione della capacità contributiva derivante dalla proprietà fondiaria, dato che essi accomunano, per espressa dizione di legge, terreni ricadenti in una circoscrizione comunale in ragione di una altimetria che considera solo una parte del territorio comunale, ma che non è idonea ad evitare disparità di trattamento tra fondi anche contigui.

Quanto sin qui affermato è confermato dalla pluralità di ordini del giorno (numerosi dei quali provenienti da rappresentanti del territorio sardo) approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato in occasione della conversione in legge del d.l. n. 5 del 2014, nei quali si è osservato che:

i) nuovi criteri «non tengono conto di fattori rilevanti quali il rischio idrogeologico e la redditività dei fondi agricoli» e la circostanza per cui nel territorio sia stato «dichiarato lo stato di calamità con delibera con Consiglio dei ministri, per eventi che si [sono] verificati nel corso del medesimo anno» (Ordine del Giorno. Camera dei deputati n. 9/2915/51);

«i parametri attualmente in vigore non sono aggiornati alla reale situazione dei terreni agricoli, alle condizioni socio-economiche ed agrarie, alle caratteristiche orografiche del suolo, al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività» e non tengono in dovuto conto «la situazione di quei Comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree» (Ordine del Giorno Camera dei deputati n. 9/2915/18);

«il criterio dell'altitudine e della montanità» risulta irragionevole, dato che, «soprattutto nella accezione attuale», tratta «allo stesso modo le diverse porzioni di territorio montano e non nei comuni parzialmente montani, non distingue in modo adeguato tra terreni e territori necessitanti di tutela fiscale e altri non necessitanti di tale attenzione», atteso che «in alcuni casi [...] terreni e territori di particolare pregio, anche patrimoniale, [sono situati] proprio in aree ad alta altimetria ma non per questo svantaggiate» (Ordine del Giorno Camera dei deputati n. 9/2915/29).

I rilievi così emersi in sede parlamentare poggiano non solo su ragioni di opportunità, ma su fatti incontestabili e su considerazioni di stretto diritto, rilevanti nel presente giudizio. A queste considerazioni di carattere generale, peraltro, si legano specifiche indicazioni relative al territorio sardo, che avrebbero meritato di essere tenute di debita considerazione. Si consideri, in proposito, che:

è fatto notorio che la Regione Sardegna è stata colpita da una violenta alluvione in data 18 novembre 2013, che ha provocato vittime e gravi danni. In ragione di tale avvenimento, con d.m. 30 novembre 2013, pubbl. in *G.U.* 3 dicembre 2013, n. 283, è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in circa cinquanta comuni del territorio sardo, in sei delle otto circoscrizioni provinciali;

ancora in ragione di detto fenomeno alluvionale, con d.m. 31 marzo 2014 è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi a danno delle produzioni e delle strutture aziendali in circa cento comuni del territorio sardo, in sei delle otto circoscrizioni provinciali del territorio;

sul territorio sardo insistono poligoni militari a cielo aperto che interessano (oltre ad ampi spazi di mare) un territorio emerso che si estende, tra aree operative e aree di sicurezza per circa 250 kmq (si veda il Programma di utilizzazione dei poligoni permanenti e occasionali sardi di competenza delle Forze armate del 2005).

Tutto ciò dimostra che adottando la disciplina censurata il legislatore statale ha usurpato le competenze regionali in materia di determinazione dei territori montani (cui consegue la violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto), al contempo violando gli artt. 3 e 53 Cost.



In proposito codesta ecc.ma Corte ha recentemente affermato, «in ordine ai principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost.», di essere “chiamata a verificare che le distinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settori economici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate (sentenza n. 201 del 2014): cosicché in questo ambito il giudizio di legittimità costituzionale deve vertere «sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (sentenza n. 111 del 1997; *ex plurimis*, sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012)” (sent. n. 10 del 2015).

I vizi che la Corte deve scrutinare sono esattamente quelli riscontrabili nel caso di specie, dato che la struttura delle esenzioni dall’IMU sui terreni agricoli e montani ha disatteso le competenze regionali configurando una disciplina manifestamente irragionevole, arbitraria e ingiustificata.

1.6. — Un’ulteriore censura concerne specificamente il comma 1-*bis* dell’art. 1 del d.l. n. 4 del 2015. Ivi, come si è detto, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di detrazione fiscale, applicabile, però, solamente ai comuni dell’Allegato 0A al decreto-legge impugnato e, in alcuni di essi (quelli indicati con il codice PD ai sensi della circolare del MEF del 1° giugno 1993, n. 9, pubbl. in GU n. 141 del 18 giugno 1993, S.O. n. 53), solo per parte del territorio. Su quali basi sia stato compilato detto Allegato 0A, dalla lettura della legge non si evince, sicché è direttamente violato il principio del buon andamento della p.A., di cui all’art. 97 Cost., violazione che si riverbera nella lesione delle indicate competenze regionali. In ogni caso, più radicalmente, anche qui non spettava allo Stato adottare anche per la Sardegna un simile elenco, perché la relativa competenza è regionale. Anche per questa disposizione, dunque, valgono tutte le censure sopra formulate al presente motivo (cui si rimanda per doverosa sintesi). Il comma 1-*bis* è anch’esso violativo delle competenze regionali in materia di agricoltura (comprendente la funzione di determinazione dei territori montani), coordinamento del sistema tributario e autonomia economico finanziaria della Regione (artt. 3, 7 e 8 dello Statuto, art. 51 del d.P.R. n. 348 del 1979).


1.7. — I medesimi vizi che affliggono il comma 1 rendono illegittimo anche il comma 3, che lo richiama. Anche in questo caso, per dovuta sintesi, si fa rinvio alle deduzioni che precedono, poiché il comma 3 è ancillare al comma 1.

2. — Quanto, specificamente, all’art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015: violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e degli artt. 117, 118 e 119 Cost. Quanto all’art. 1, commi 1, 1-*bis* e 3, del d.l. n. 4 del 2015: violazione degli artt. 7, 8 e 10 dello Statuto. Come si è osservato in narrativa, l’art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 si applica retroattivamente anche per l’anno d’imposta 2014 (commi 3, 4 e 5). Per quanto concerne i versamenti per l’anno 2014, la disposizione impugnata, al comma 5, ha previsto che il pagamento debba essere effettuato entro il 10 febbraio 2015, con possibilità per il contribuente di pagare entro il 31 marzo 2015 senza vedersi imposti interessi o sanzioni. Si deve, poi, ricordare che la disciplina dell’IMU attualmente vigente consente ai Comuni di modificare l’aliquota base dell’imposta sia in aumento, sia in diminuzione (art. 13, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011).

Tale possibilità di esenzione comporta l’applicabilità dell’art. 10 dello Statuto sardo. Ivi si prevede che «la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può [...] a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d’imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».

L’art. 13, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, come si è visto, riconosce lo *ius variandi* ai comuni, sicché quella disposizione deve essere annoverata fra quelle con le quali «lo Stato prevede la possibilità» di una variazione dell’imposizione, come previsto dall’art. 10 dello Statuto (la clausola statutaria, infatti, non avrebbe alcun senso se la si riferisse ai casi in cui la legge statale prevede che tutte le Regioni possono intervenire sulla struttura d’imposta).

2.1. — Tutto ciò premesso e considerato, si deve osservare che, data la scadenza ravvicinata dell’imposta (scadenza, peraltro, già verificatasi da un più di un mese al momento della conversione in legge del d.l. n. 4 del 2015), né la Regione né i comuni hanno potuto modificare le aliquote d’imposta secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e dall’art. 10 dello Statuto. L’impedimento, si badi, è stato di fatto e di diritto. Di fatto, perché il tempo brevissimo ha impedito il corretto svolgimento del processo di formazione della legge o di compimento di un procedimento amministrativo. Di diritto, perché sia la Regione sia gli enti locali sono vincolati al principio che impone di assicurare al contribuente un adeguato lasso di tempo per corrispondere il tributo, lasso di tempo che l’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con disposizione di principio che limita la discrezionalità del legislatore regionale, fissa in 60 giorni.



Ne consegue che:

l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, nel regolare l'applicazione retroattiva del tributo all'anno d'imposta 2014 risulta violativo dell'art. 10 dello Statuto, dato che risulta esautorata la competenza regionale in tema di agevolazioni, esenzioni, detrazioni d'imposta *et similia*;

di conseguenza, risulta violata la generale autonomia economico-finanziaria della Regione, specie in materia di finanza locale, protetta dagli artt. 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119 Cost.;

dato che la Regione non ha potuto né regolare in via diretta quelle forme di modificazione dell'imposta, né adottare disposizioni legislative d'indirizzo ai comuni per le loro autonome determinazioni in materia, risultano violati sia (per un differente profilo) l'art. 10, sia l'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale» (*cf.* sent. n. 275 del 2007: la «materia della finanza locale, [...] per la Regione sarda, è devoluta alla competenza legislativa esclusiva della Regione in forza dell'art. 3, lettera b), del relativo statuto speciale»);

nemmeno i comuni sardi hanno potuto esercitare le potestà previste dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, circostanza che ridonda di bel nuovo nella lesione della competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti locali» e di «finanza locale» (art. 3 dello Statuto), nonché nella lesione dell'autonomia finanziaria di detti enti (artt. 118 e 119 Cost.).

2.2. — Non basta. L'art. 10 dello Statuto è violato anche per altri profili, relativi ai commi 1, 1-*bis* e 3, dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015.

Si è sopra ricordato che detta previsione statutaria consente alla Regione di stabilire esenzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali nel caso, in cui lo Stato abbia previsto forme di modulazione dell'imposta. Tale potestà regionale di modulazione della tassazione che incide sul territorio sardo è finalizzata a «favorire lo sviluppo economico dell'isola» (così l'*incipit* dell'art. 10 dello Statuto).

Ebbene: è del tutto evidente che tale strumento di rideterminazione dell'imposizione fiscale a vantaggio dello sviluppo socio-economico dell'isola non può essere utilmente impiegato laddove la forma di tassazione cui accede risulta di per se stessa manifestamente iniqua, arbitraria, discriminatoria, violativa del precetto della capacità contributiva e, di conseguenza, incostituzionale. In altri termini: lo strumento che l'art. 10 dello Statuto mette a disposizione del legislatore regionale può essere efficace solo se si aggancia ad una forma di imposizione fiscale legittima e ragionevole (cosa che, come si è visto al primo motivo, non accade nel caso di specie). Solo in questo caso la Regione può esercitare le competenze attribuitele.

Per converso, ogni forma di imposizione fiscale che sia di per se stessa irragionevole e incostituzionale è per ciò solo violativa dell'art. 10 dello Statuto, dato che le forme di modulazione del tributo ivi previste non sono certo finalizzate a porre rimedio alle illegittimità della disciplina dei tributi erariali (peraltro attingendo al bilancio regionale, con evidente lesione anche dell'autonomia finanziaria e violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto), bensì, si ripete, ad articolare il tributo in modo da favorire lo «sviluppo dell'Isola».

3. — Quanto all'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-*bis* e 9-*quinq.*, del d.l. n. 4 del 2015. Violazione, per un differente profilo, degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e degli artt. 81, 117 e 119 Cost.

Si confida di aver dimostrato nei precedenti motivi di ricorso che la disciplina dell'esenzione dell'IMU di cui al comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 è illegittima, per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e statutari.

Di conseguenza, sono del pari illegittime le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 9-*bis* e 9-*quinq.* del d.l. n. 4 del 2015, che regolano gli effetti della rimodulazione delle esenzioni sul Fondo di solidarietà per i comuni e sui comuni stessi. In particolare, il legislatore statale, tramite rinvio agli elenchi annessi al decreto legge impugnato, ha definito ex ante sia per l'anno 2014 sia per gli anni 2015 e seguenti, per ogni comune le variazioni di bilancio corrispondenti alle poste in entrata derivanti dalle risorse attinte dal Fondo di solidarietà e dal maggior gettito dell'IMU sui terreni agricoli e montani.

La manovra imposta dal legislatore sarebbe pretesamente ispirata al principio di neutralità finanziaria: tante risorse lo Stato trattiene dal Fondo di solidarietà, altrettante i comuni ne traggono dal maggior gettito IMU.

La neutralità finanziaria, però, risulta solamente virtuale e impossibile da tradurre in risultati concreti, circostanza che attesta l'illegittimità costituzionale delle disposizioni ora menzionate.

3.1. — La dimostrazione di quanto sopra affermato la dà lo stesso legislatore statale ai commi qui censurati dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015.

Va logicamente esaminato prima il comma 9-*quinq.*, che regola una complessa procedura, con cui lo Stato intende «assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al



[...] decreto». Questa procedura prevede una verifica, entro il 30 settembre del 2015, del gettito IMU per l'anno 2014, cui dovrà fare seguito un decreto ministeriale chiamato a modificare i dati delle operazioni compensative di cui ai menzionati allegati al decreto.

La stessa previsione di questa procedura sta ad indicare che le stime effettuate dal Governo sugli effetti finanziari della manovra sull'IMU sono del tutto aleatorie e che esse dovranno essere necessariamente corrette ex post con un procedimento che non potrà non chiamare in causa i comuni italiani, la loro Associazione nazionale e la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Si deve sottolineare che dal tenore testuale del comma in esame emerge che sono aleatorie ed imprecise le stime:

- i) sul riparto del maggior gettito tra le migliaia di comuni interessato;
- ii) sull'«andamento del gettito effettivo»;
- iii) sul «gettito per l'anno 2014».

Ebbene: se si può al limite accettare un difetto di stima del gettito «effettivo» di un'imposta, dato legato a variabili indipendenti quali l'elusione/evasione fiscale e comunque suscettibile di essere corretto ex post, non può certo essere tollerata una stima aleatoria dello stesso gettito accertato. Tanto, soprattutto se il legislatore statale, come nel caso di specie, ha escluso in radice ogni possibilità di conguaglio inteso ad assicurare ex post il rispetto del principio di neutralità finanziaria, che dovrebbe ispirare la manovra di variazione compensativa sui bilanci dei comuni. In proposito, infatti, si deve considerare che il legislatore ha ritenuto che «l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015», deve rimanere «fermo», insuscettibile di correzioni. Ebbene: è evidente che quella somma, all'esito del procedimento di verifica del gettito (e non solo del suo effettivo andamento) e del suo riparto, potrebbe risultare insufficiente, sicché verrebbe violato il principio di neutralità finanziaria che l'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 vorrebbe realizzare.

Le medesime conclusioni possono formularsi per quanto stabilito dal comma 9-bis, nel quale si prevede un contributo fisso (di 15,35 milioni di Euro) a fronte del minor gettito IMU. Anche qui con astrattezza ed irragionevolezza violatine dei parametri indicati.

Per quanto riguarda il comma 7, si prevedono variazioni compensative del gettito IMU da scontare sul Fondo di solidarietà comunale. Anche in questo caso le variazioni sono determinate in astratto e presuntivamente, come disposto dall'all. A. Conseguentemente, anche in questo caso valgono le considerazioni già formulate: nessuna garanzia di effettività e di veridicità (del bilancio) è assicurata dalla disciplina qui in contestazione. Lo stesso vale per il comma 8, che prevede esso pure variazioni compensative (ma nelle misure indicate dall'all. B), e per il comma 9, che prevede dei rimborsi (ma nelle misure indicate dall'all. C). Si tratta sempre di cifre determinate in astratto e preventivamente, con violazione dei parametri indicati.

3.2. — Tutto ciò premesso, è agevole concludere che il legislatore, attraverso i contributi, i rimborsi e le variazioni pretesamente compensative sui bilanci degli enti comunali, ha disposto per tali enti la sostituzione di una fonte di finanziamento corretta e certa (il fondo di solidarietà) con una fonte tanto illegittima quanto aleatoria (l'IMU agricola), destinata a produrre nei bilanci degli enti comunali ammanchi che non è dato capire come si potranno ripianare.

Se così è, come è, tutti i commi menzionati risultano violativi del principio di veridicità dei bilanci e copertura delle spese, di cui all'art. 81 Cost. e, di conseguenza, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, protetta dall'art. 119 Cost., nonché delle competenze regionali in materia di enti locali e di finanza locale, di cui all'art. 3 dello Statuto.

A tal proposito, l'ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo a più riprese di dichiarare illegittimo l'impiego, a copertura di nuove o maggiori spese, di entrate c.d. «aleatorie», rispetto alle quali vi è una particolare incertezza di esazione e di accertamento (cfr. sentt. nn. 54 del 1983 e 213 del 2008), specie laddove l'alea va a pregiudicare la particolare prudenza nella determinazione delle entrate che deve essere osservata con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso (sent. n. 384 del 1991).

Più in particolare, si è più volte affermato che «la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (ex multis, sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010)» (sent. n. 192 del 2012).

Come si confida di aver dimostrato, nel caso di specie è lo stesso legislatore ad aver previsto che ai Comuni, a fronte di un sicuro taglio dei finanziamenti dovuto alla sottrazione di risorse dal Fondo di solidarietà, sia attribuita un'entrata aleatoria, di difficile quantificazione e di ancor più difficile riscossione, anche in ragione del ristrettissimo periodo a disposizione per organizzare l'accertamento e l'esazione del tributo, con evidente violazione dei principi fissati dall'art. 81 Cost.



3.3. — La violazione del principio di veridicità dei bilanci e di copertura delle spese (art. 81 Cost.) comporta necessariamente una vulnerazione dell'autonomia finanziaria dei comuni, che sopporteranno gli effetti della mancanza di risorse causata dal legislatore statale, con evidente violazione dell'art. 119 Cost.

Per le stesse ragioni risultano violati gli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto e 117 Cost., che riconoscono alla Regione la competenza nella materia «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale» e che assicurano alla Regione la sua autonomia economico e finanziaria. Come ha più volte affermato codesta ecc.ma Corte costituzionale, infatti, «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali», addirittura «indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale», in quanto, «la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004) (sent. n. 298 del 2009).

4. — In subordine, quanto all'art. 1, comma 1, e in via principale, quanto ai commi 9-bis e 9-quinquies. Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all'art. 117 Cost. Violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 119 Cost. Violazione dell'art. 3 dello Statuto.

Si è detto nel primo motivo di ricorso che l'art. 1, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 4 del 2015 ha usurpato la competenza regionale in materia di determinazione dei comuni montani, sicché si confida che la Corte vorrà annullare detta disposizione, specificamente nella parte in cui si applica al territorio della Regione Sardegna.

Nella denegata ipotesi che quella censura fosse rigettata, l'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 sarebbe comunque illegittimo, nella parte in cui non prevede che la determinazione dei comuni montani (in special modo di quelli del territorio sardo) ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché della speciale detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015, debba avvenire previa intesa con le Regioni e in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne il territorio sardo.

4.1. — In proposito si deve considerare che lo Stato, facendo riferimento all'elenco redatto dall'ISTAT e al relativo indice di montanità, secondo dati non più aggiornati da anni, ha di fatto ammesso di non avere a disposizione un valido strumento per valutare le condizioni del territorio al fine di determinare l'imposizione tributaria. Se così è, come è, il legislatore avrebbe dovuto prevedere un procedimento di individuazione dei comuni e dei territori montani che comportasse il coinvolgimento delle Regioni (ordinarie e, a più forte ragione, speciali), quali enti maggiormente vicini al territorio che deve essere regolato.

Che tale forma di concertazione e di leale collaborazione sia necessaria è confermato dall'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015, in cui lo Stato ammette che, per poter venire a capo del problema dei conguagli nelle variazioni delle risorse trasferite ai comuni dal fondo di solidarietà, è necessaria «una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali». Se questa collaborazione interistituzionale è necessaria a valle dell'imposizione tributaria (per regolare gli effetti di finanza pubblica), a più forte ragione è necessaria a monte (per applicare il tributo in maniera ragionevole e non discriminatoria).

4.2. — Tutto ciò considerato, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, nella parte in cui non prevede che la determinazione dei comuni montani (in special modo di quelli del territorio sardo) debba avvenire previa intesa con le Regioni (in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne il territorio sardo), risulta violativo:

del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.), in quanto sottrae ad un procedimento cooperativo l'adozione di provvedimenti che coinvolgono l'esercizio di competenze sia statali che regionali (*cf.* sentt. nn. 303 del 2003 e, con specifico riferimento alla Regione Sardegna, 230 del 2013);

conseguentemente, dell'art. 3 dello Statuto sardo, che riserva alla Regione Sardegna la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», con l'effetto che in tale materia lo Stato dovrebbe munirsi di intesa con la Regione;

del principio di sussidiarietà (art. 119 Cost.), che impone di allocare le funzioni pubbliche al livello di governo più vicino al cittadino e al territorio, che, nel caso di specie, risulta anche l'unico coerente con i principi di adeguatezza e differenziazione.

4.3. — Si è visto qui sopra che il comma 9-quinquies prevede un procedimento cooperativo e che questo dimostra a contrario l'illegittimità dei commi 1, 1-bis e 3, dell'art. 1 del d.l. n. 4 del 2015. Questo stesso procedimento cooperativo, nonché quello previsto al comma 9-bis, peraltro, sono assolutamente inadeguati ad assicurare la corretta partecipazione istituzionale della Regione Sardegna. Ad essere coinvolte, infatti, sono solo le autonomie locali, oltretutto nella forma della c.d. «intesa debole». La Regione Sardegna, pur testualmente menzionata, non è coinvolta. È invece evidente che



il principio di leale collaborazione imponeva la previsione di un'intesa fra lo Stato e la Regione, perché essa è titolare della competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» e «finanza locale», ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.

Per tale ragione, dunque, anche i commi 9-bis e 9-quinquies risultano violativi dell'art. 3 dello Statuto e degli artt. 117 e 119 Cost.

P.Q.M.

La Regione Autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 34;

in subordine, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in cui non prevede che la determinazione dei comuni montani ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in special modo di quelli del territorio sardo, debba avvenire previa intesa con le Regioni e in particolare con la Regione Sardegna, per quanto concerne i comuni del territorio sardo.

Si depositeranno documenti come da separato indice, tra i quali copia conforme all'originale della delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 24/6 del 19 maggio 2015, di conferimento dell'incarico per la proposizione del presente ricorso

Cagliari - Roma, 22 maggio 2015

Avv. Sandra TRINCAS - Avv. Prof. Massimo LUCIANI


15C00203

N. 121

Ordinanza del 6 febbraio 2015 della Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile promosso da Catalini Giuseppe ed altri contro Ministero della giustizia

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo - Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Consigliere designato dr. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 709/2014 V.G. promossa da - Catalini Giuseppe, Caracciolo Pietro, Notaristefano Carmine e Santoro Salvatore rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas, dom.ti presso avv. Andrea Ghelli ricorrenti, contro Ministero della giustizia non costituito.

Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 13 novembre 2014, e la documentazione allegata;

Rilevato che:

1) i sopra indicati ricorrenti hanno chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con due ricorsi, un primo depositato il 13 aprile 2010, per Catalini e Notaristefano, ed un secondo depositato il 24 aprile 2010 per Santoro e Caracciolo, poi riuniti e definiti con decreto di accoglimento pubblicato il 29 novembre 2012; cui era seguito, su ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, un giudizio di legittimità durato dal 28 maggio 2013 al 10 giugno 2014; durato complessivamente anni 3, mesi 7 e giorni 18 per Santoro e Caracciolo, ed anni 3, mesi 7 e giorni 29 per gli altri due;

2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n. 89 (introdotto dal D.L. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni; facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;

3) in altre simili ipotesi, questo giudice aveva ritenuto, in relazione a procedimenti svoltisi (per difetto d'impugnazione) in un solo grado di giudizio, che la legge da applicarsi non potesse essere interpretata diversamente, in quanto l'indicazione, da parte della legge, di termini di durata per ciascun tipo di procedimento giudiziario, civile o penale, ivi compreso quelli di esecuzione forzata, e le procedure concorsuali, rappresenterebbe un sistema «chiuso», che non lascia spazio alcuno all'ipotesi che la individuazione della ragionevole durata possa, per altri procedimenti, essere lasciata alla libertà dell'interprete, e ciò anche per i motivi di contenimento della spesa pubblica, che palesemente sottostanno (insieme a quelli di accelerazione dei procedimenti) alla novella del 2012;

3) recentemente la S.C. ha diversamente interpretato la norma, affermando, con la sentenza n. 23745/14, che il comma 2-ter non sarebbe applicabile al processo esauritosi in un unico grado di giudizio, ma avrebbe solo imposto una valutazione sintetica e complessiva del processo che si fosse articolato in tre gradi di giudizio, consentendo una compensazione tre diverse durate dei diversi gradi;

4) il caso di specie, tuttavia, concerne una fattispecie diversa da quelle in precedenza sottoposte da questo giudice all'esame della Corte Costituzionale, perché, per l'appunto, si tratta di un giudizio svoltosi in più gradi, e giunto fino alla Cassazione; ed il fatto che tali gradi siano stati due e non tre (non essendo previsto, in tema di equa riparazione per eccessiva durata, un doppio grado di merito) non fa ritenere inapplicabile il comma 2-ter, neppure alla luce della recente (e peraltro al momento unica) decisione della S.C., poiché il processo è stato comunque trattato in tutti i suoi possibili gradi, mentre un'ulteriore limitazione della portata del limite massimo di sei anni ai soli casi in cui tali gradi siano tre, e non due, non troverebbe un sufficiente fondamento nel testo della legge;

5) se così è, la novella alla legge n. 89/2001 si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze nn. 4914/12, 6824/12, e 8283/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 (ma anche successiva, come la recente sentenza n. 2929/14, citata dalla ricorrente, la quale non ha dovuto applicare la normativa sopravvenuta, stante la norma transitoria di cui all'art. 55 comma 2 D.L. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012), che ravvisava in soli due anni (per i procedimenti che si svolgessero in due gradi di giudizio) il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89;

6) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa applicabile al caso di specie; l'individuazione del principio costituzionale della «ragionevole durata» di cui all'art. 111 secondo comma Cost. non può essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso, e dalla sua «naturale» durata, che dipende in primo luogo dalla sua maggiore o minore complessità; in questo quadro, il procedimento per equa riparazione è per sua natura destinato a durare assai meno di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche di una procedura esecutiva, articolata in più fasi: pignoramento, vendita o assegnazione, riparto e distribuzione, etc.) data la semplicità dei fatti che deve accertare (la durata di un procedimento, e le ragioni della sua protrazione, di regola evincibili dalla mera produzione degli atti processuali), e le finalità cui tende (indennizzare la violazione di un diritto fondamentale



leso proprio da una precedente eccessiva durata), oltre che per la mancanza di un doppio grado di merito; la previsione di una sua «ragionevole durata» pari a sei anni risulta pertanto incongrua, e lesiva del predetto art. 111 secondo comma Cost., oltre che dell'art. 117 primo comma, per violazione degli obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 (e 13, come meglio si specificherà in seguito) della predetta Convenzione (la cui violazione comporta lesione dell'art. 117 primo comma Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e la successiva giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo principio del «tempo ragionevole», e infine dell'art. 3 primo comma Cost. per uniforme trattamento di situazioni diverse;

7) non per caso, quindi, il «diritto vivente» (uniforme interpretazione di CEDU e Corte di Cassazione Italiana, come recentemente consolidatasi) alla vigilia del D.L. n. 83/2012 affermava che la durata ragionevole di un procedimento *ex lege* n. 89 non dovesse superare i due anni (quando articolatosi in due gradi); e tale interpretazione può trarre conforto dagli stessi termini ordinatori più brevi indicati dalla legge fin dalla sua originaria formulazione per lo svolgimento della procedura di equa riparazione (nel senso che, in presenza di tali, più ridotti termini, difficilmente sarebbe risultato giustificabile un termine ancor più ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi, peraltro, proprio il D.L. n. 83/2012 conv. nella legge n. 134, ha ribadito, fissando un termine ancora più breve (trenta giorni) per l'emissione del decreto nella fase «monitoria» (art. 3 comma 4 legge n. 89 come modificata), e mantenendo il termine di quattro mesi per la eventuale fase di opposizione (art. 5-ter comma 5);

8) né potrebbe dirsi irrilevante un'insufficiente riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ai fini della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti sopra richiamati, sol perché esiste la possibilità di ottenere una «equa soddisfazione» dalla CEDU, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno; e ciò in quanto l'art. 13 della Convenzione impone comunque agli Stati di predisporre un rimedio interno davanti ad un giudice nazionale per la violazione dei diritti dalla stessa garantiti;

9) in ordine alla rilevanza, si richiama quanto sopra esposto, ai punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione, e conseguentemente applicare, la normativa vigente, il ricorso andrebbe respinto, risultando rispettato il termine ragionevole di sei anni complessivi ex art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001 nel testo vigente; mentre invece, ove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra prospettati e che si vanno a precisare ulteriormente, il ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la complessiva durata del procedimento ha superato i due anni;

10) la questione deve investire l'art. 2 comma 2-ter della legge n. 89, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti previsti dalla stessa legge n. 89, e dunque riguardare il termine sessennale complessivo del procedimento; ma va estesa anche al termine di cui al comma 2-bis (tre anni per il primo grado), che si renderebbe applicabile in mancanza del predetto termine complessivo; anche tale termine (che nella specie sarebbe rispettato, essendo durato il giudizio di primo grado 2 anni e 7 mesi circa) risulterebbe infatti superiore a quello individuato dalla citata giurisprudenza come limite di ragionevole durata di un procedimento per equa riparazione che si sia articolato in più gradi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;


Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del giudizio in corso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte in cui si applicano anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111 secondo comma, 117 primo comma, e 3 primo comma Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 3 febbraio 2015

Il Consigliere Designato: MODENA



N. 122

*Ordinanza del 6 febbraio 2015 della Corte d'appello di Firenze
nel procedimento civile promosso da Congiu Simonpietro ed altri contro Ministero della giustizia*

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità della previsione che considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo - Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-*bis*, aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Consigliere designato dott. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 662/2014 V.G. promossa da Congiu Simonpietro, Neri Giorgio, Pantaleo Salvatore e Pusineri Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Filoia, ricorrenti,

Contro Ministero della giustizia, non costituito.

Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 13 novembre 2014, e la documentazione allegata;

Rilevato che:

1) i ricorrenti hanno chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso iscritto a ruolo il 18 giugno 2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1786 depositato il 30 settembre 2013, durato complessivamente anni 3, mesi 3 e giorni 12;

2) secondo l'art. 2, comma 2-*ter*, della citata legge n. 89 (introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/12) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni; facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto qualora si interpretasse la norma nel senso che essa si applichi anche ai procedimenti conclusi in un solo grado durato meno di sei anni; tale interpretazione è stata però respinta da Cass. n. 14/23475, che ha ritenuto di limitarne la portata ai processi sviluppatasi nei suoi tre gradi, nel senso cioè che essa consente solo il trascurare il superamento registrato in un grado, quando questo sia compensato da un *iter* più celere rispetto allo standard in altro grado;

3) tuttavia la durata del procedimento sarebbe egualmente legittima anche solo alla luce del termine di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001 (tre anni per il primo grado), superato, nel caso di specie, nella sola misura di mesi 3 e giorni 12, e quindi non indennizzabile, ex art. 2-*bis*, legge n. 89/2001, poiché frazione di anno inferiore a sei mesi;

4) ma la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze numeri 4914/12, 5924/12, 6824/12 e 8283/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, che ravvisava in soli due anni (per i procedimenti che si svolgessero in due gradi di giudizio) il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89;

5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa applicabile al caso di specie; l'individuazione del principio costituzionale della «ragionevole durata» di cui all'art. 111



secondo comma Cost. non può essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso, e dalla sua «naturale» durata, che dipende in primo luogo dalla sua maggiore o minore complessità; in questo quadro, il procedimento per equa riparazione è per sua natura destinato a durare assai meno di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche di una procedura esecutiva, articolata in più fasi: pignoramento, vendita o assegnazione, riparto e distribuzione, etc.) data la semplicità dei fatti che deve accertare (la durata di un procedimento, e le ragioni della sua protrazione, di regola evincibili dalla mera produzione degli atti processuali), e le finalità cui tende (indennizzare la violazione di un diritto fondamentale leso proprio da una precedente eccessiva durata), oltre che per la mancanza di un doppio grado di merito; la previsione di una sua «ragionevole durata» pari a tre anni per il solo primo grado risulta pertanto incongrua, e lesiva del predetto art. 111, secondo comma Cost., oltre che dell'art. 117, primo comma, per violazione degli obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 (e 13, come meglio si specificherà in seguito) della predetta Convenzione (la cui violazione comporta lesione dell'art. 117, primo comma Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le tendenze della Corte costituzionale numeri 348 e 349 del 2007 e la successiva giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo principio del «tempo ragionevole», e infine dell'art. 3, primo comma Cost. per uniforme trattamento di situazioni diverse;

6) non per caso, quindi, il «diritto vivente» (uniforme interpretazione di CEDU e Corte di Cassazione Italiana, come recentemente consolidatasi) alla vigilia del d.l. n. 83/2012 affermava che la durata ragionevole di un procedimento *ex lege* n. 89 non dovesse superare i due anni (quando articolatosi in due gradi); e tale interpretazione può trarre conforto dagli stessi termini ordinatori più brevi indicati dalla legge fin dalla sua originaria formulazione per lo svolgimento della procedura di equa ripartizione (nel senso che, in presenza di tali, più ridotti termini, difficilmente sarebbe risultato giustificabile un termine ancor più ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi, peraltro, proprio il d.l. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134, ha ribadito, fissando un termine ancora più (trenta giorni) per l'emissione del decreto nella fase «monitoria» (art. 3, comma 4, legge n. 89, come modificata), e mantenendo il termine di quattro mesi per la eventuale fase di opposizione (art. 5-ter, comma 5);

7) né potrebbe dirsi irrilevante un'insufficiente riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ai fini della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti sopra richiamati, sol perché esiste la possibilità di ottenere una «equa soddisfazione» dalla CEDU, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno; e ciò in quanto l'art. 13 della Convenzione impone comunque agli Stati di predisporre un rimedio interno davanti ad un giudice nazionale per la violazione dei diritti dalla stessa garantiti;

8) in ordine alla rilevanza, si richiama quanto sopra esposto, ai punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione, e conseguentemente applicare, la normativa vigente, il ricorso andrebbe respinto, risultando superato, ma solo in misura minima e quindi non indennizzabile, il termine ragionevole di tre anni ex art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001 nel testo vigente; mentre invece, ove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra prospettati, il ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la durata del procedimento ha superato i due anni, pur essendosi svolto in unico grado.

P. Q. M.


Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del giudizio in corso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall'art. 55 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui afferma ragionevole la durata di tre anni per il solo primo grado in relazione anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, e 3 primo comma Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 3 febbraio 2015

Il Consigliere Designato: MODENA



N. 123

*Ordinanza del 4 dicembre 2014 della Corte d'appello di Firenze
nel procedimento civile promosso da Delle Ville Maria Luisa contro Ministero della giustizia*

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 - Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni - Irragionevolezza - Incongrua estensione dei termini di ragionevole durata stabiliti per procedimenti di natura diversa - Contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di cassazione che stabiliva in due anni il termine ragionevole per i procedimenti *ex lege* n. 89 - Violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo - Contrasto con il diritto all'equo processo (nonché con il diritto al ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale) e conseguente inosservanza degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

- Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 (e all'art. 13) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Consigliere designato dotto. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 658/2014 V.G. promossa da Delle Ville Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Improta, ricorrente,

Contro Ministero della Giustizia, non costituito.

Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 13 novembre 2014, e la documentazione allegata;

Rilevato che:

1) Delle Ville Maria Luisa ha chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso iscritto a ruolo il 10 giugno 2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1787 del 30 settembre 2013, durato complessivamente anni 3, mesi 3 e giorni 20;

2) secondo l'art. 2, comma 2-*ter*, della citata legge n. 89 (introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/12) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni; facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;

3) la legge da applicarsi non può essere interpretata diversamente: l'indicazione, da parte della legge, di termini di durata per ciascun tipo di procedimento giudiziario, civile o penale, ivi compreso quelli di esecuzione forzata, e le procedure concorsuali, rappresenta un sistema «chiuso», che non lascia spazio alcuno all'ipotesi che la individuazione della ragionevole durata possa, per altri procedimenti, essere lasciata alla libertà dell'interprete, e ciò anche per motivi di contenimento della spesa pubblica, che palesemente sottostanno (insieme a quelli di accelerazione dei procedimenti) alla novella del 2012;

4) tuttavia la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze numeri 4914/12, 6824/12, e 8283/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012 (ma anche successiva, come la recente sentenza n. 2929/14, citata dalla ricorrente, la quale non ha dovuto applicare la normativa sopravvenuta, stante la norma transitoria di cui all'art. 55, comma 2, d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012), che ravvisava in soli due anni (per i procedimenti che si svolgessero in due gradi di giudizio) il termine ragionevole per procedimenti *ex lege* n. 89;



5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa applicabile al caso di specie; l'individuazione del principio costituzionale della «ragionevole durata» di cui all'art. 111, secondo comma Cost. non può essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso, e dalla sua «naturale» durata, che dipende in primo luogo dalla sua maggiore o minore complessità; in questo quadro, il procedimento per equa riparazione è per sua natura destinato a durare assai meno di un giudizio ordinario di cognizione (ma anche di una procedura esecutiva, articolata in più fasi: pignoramento, vendita o assegnazione, riparto e distribuzione, etc.) data la semplicità dei fatti che deve accertare (la durata di un procedimento, e le ragioni della sua protrazione, di regola evincibili dalla mera produzione degli atti processuali), e le finalità cui tende (indennizzare la violazione di un diritto fondamentale leso proprio da una precedente eccessiva durata), oltre che per la mancanza di un doppio grado di merito; la previsione di una sua «ragionevole durata» pari a sei anni risulta pertanto incongrua, e lesiva del predetto art. 111, secondo comma Cost., oltre che dell'art. 117, primo comma, per violazione degli obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 (e 13, come meglio si specificherà in seguito) della predetta Convenzione (la cui violazione comporta lesione dell'art. 117, primo comma Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le sentenze della Corte costituzionale numeri 348 e 349 del 2007 e la successiva giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo principio del «tempo ragionevole», e infine dell'art. 3, primo comma Cost. per uniforme trattamento di situazioni diverse;

6) non per caso, quindi, il «diritto vivente» (uniforme interpretazione di CEDU e Corte di Cassazione Italiana, come recentemente consolidatasi) alla vigilia del d.l. n. 83/2012 affermava che la durata ragionevole di un procedimento *ex lege* n. 89 non dovesse superare i due anni (quando articolatosi in due gradi); e tale interpretazione può trarre conforto dagli stessi termini ordinatori più brevi indicati dalla legge fin dalla sua originaria formulazione per lo svolgimento della procedura di equa riparazione (nel senso che, in presenza di tali, più ridotti termini, difficilmente sarebbe risultato giustificabile un termine ancor più ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi, peraltro, proprio il d.l. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134, ha ribadito, fissando un termine ancora più breve (trenta giorni) per l'emissione del decreto nella fase «monitoria» (art. 3, comma 4, legge n. 89 come modificata), e mantenendo il termine di quattro mesi per la eventuale fase di opposizione (art. 5-ter comma 5);

7) né potrebbe dirsi irrilevante un'insufficiente riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ai fini della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti sopra richiamati, sol perché esiste la possibilità di ottenere una «equa soddisfazione» dalla CEDU, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno; e ciò in quanto l'art. 13 della Convenzione impone comunque agli Stati di predisporre un rimedio interno davanti ad un giudice nazionale per la violazione dei diritti dalla stessa garantiti;

8) in ordine alla rilevanza, si richiama quanto sopra esposto, ai punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione, e conseguentemente applicare, la normativa vigente, ricorso andrebbe respinto, risultando rispettato il termine ragionevole di sei anni complessivi *ex art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001* nel testo vigente; mentre invece, ove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale, nei termini sopra prospettati e che si vanno a precisare ulteriormente, il ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la durata del procedimento ha superato i due anni, pur essendosi svolto in unico grado;

9) la questione deve investire l'art. 2, comma 2-ter della legge n. 89, nella parte in cui si applica anche ai procedimenti previsti dalla stessa legge n. 89, e dunque riguardare il termine sessennale complessivo del procedimento, di cui ha fatto applicazione questa Corte nel decreto opposto; ma va estesa anche al termine di cui al comma 2-bis (tre anni per il primo grado), che si renderebbe applicabile in mancanza del predetto termine complessivo; anche tale termine (superato, nel caso di specie, nella sola misura di mesi 3 e giorni 20, e quindi non indennizzabile, *ex art. 2-bis, legge n. 89/2001*, poiché frazione di anno inferiore a sei mesi) risulterebbe infatti superiore a quello individuato dalla citata giurisprudenza come limite di ragionevole durata di un procedimento per equa riparazione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del giudizio in corso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall'art. 55 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui si applicano anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111, secondo comma, 117 primo comma, e 3, primo comma Cost.;



Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 26 novembre 2014

Il Consigliere Designato: MODENA

15C00184

N. 124

*Ordinanza del 13 febbraio 2015 del Tribunale di Lecco
nel procedimento penale a carico di Mazzoleni Omar*

Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia di punibilità inferiore alla soglia di punibilità di 103.291,38 euro prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Violazione del principio di uguaglianza.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-*bis*, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 3.

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

Sezione Penale

Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco, dott.ssa Mariachiara Arrighi, letti gli atti del procedimento penale n. 59/2015 RG Tribunale e RGNR 2051/2013 a carico di Mazzoleni Omar del quale è stata investito a seguito di opposizione a decreto penale di condannarlo;

O S S E R V A

Il sig. Mazzoleni Omar è imputato del "reato previsto e punito dall'art. 10-*bis* legge n. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della società denominata «Mazzoleni Trasporti e Logistica soc. coop» di via Barassi n. 29 di Carnate, non versava - entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per il periodo d'imposta anno 2009, per l'ammontare di euro 94.837,15.


Compresso in Brivio in data 2 agosto 2010.

Il fatto era emerso in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2009 effettuate presso l'Agenzia delle entrate che aveva accertato che, alla dichiarazione presentata da parte del titolare della società Mazzoleni Trasporti e Logistica soc. coop. non era seguito il pagamento (vd. Prot. 19172/2013 Agenzia delle entrate).

Il difensore dell'imputato all'udienza del 13 febbraio 2015, anche con deposito di memoria difensiva, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 10-*bis* decreto legislativo n. 74/2000 per palese violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute operate e risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta per importi superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 50.000 ed inferiori ad euro 77.468,53.

Tale soglia di punibilità era inferiore a quella prevista per il reato più grave di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 74/2000 (euro 77.468,53), prima della intervenuta modifica da parte del legislatore nel settembre del 2011 con il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2 comma 36-*vicies* semel lettera *f*) e convertito in legge n. 148/2011.

Il pubblico ministero si è associato all'eccezione di incostituzionalità sollevata dal difensore dell'imputato.



Rilevasi che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Bergamo in relazione al delitto previsto dall'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 (articolo di legge che richiama, nei casi di omesso versamento IVA, le disposizioni punitive ed i limiti di punibilità dell'art. 10-bis della stessa legge) nella parte in cui prevede una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite, rispettivamente per i delitti di omessa dichiarazione, dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 138 del 2011. Ciò in quanto, in tal modo, le condotte più insidiose, in quanto volte a ostacolare l'accertamento tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente a quelle «più trasparenti» dei soggetti che, rappresentando regolarmente la propria posizione fiscale, abbia omesso il versamento dell'imposta da loro stessi dichiarata come dovuta: così però si sarebbe venuto a creare un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza. In accoglimento di tale eccezione la Corte costituzionale ha, con la sentenza n. 80 del 2014, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, ad euro 103.291,38 (limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000).

Pare a questo giudice che la struttura dei reati previsti dai nominati arti 10-bis e 10-ter sia del tutto simile. Anzi l'art. 10-ter richiama espressamente l'art. 10-bis, sia in relazione alla pena che in relazione al limite di punibilità (euro 50.000 per periodo d'imposta), dando, quindi, all'omesso versamento di ritenute certificate un identico disvalore sociale dell'omesso versamento IVA e che, pertanto, si ponga il medesimo problema di ragionevolezza della norma, in considerazione del dettato dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alla previsione, per un reato certamente più grave, quale quello di omessa dichiarazione, di un limite inferiore di punibilità.

P. Q. M.

Vista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata dal difensore dell'imputato Mazzoleni, relativa all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000, in relazione all'art. 3 della Costituzione e sopra meglio delineata, dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento n. RG 59/2015 Trib. (RGNR 2051/2013) alla Corte costituzionale per la eventuale dichiarazione integrale o parziale di illegittimità costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria penale alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecco, 13 febbraio 2015

Il Giudice onorario del Tribunale di Lecco: ARRIGHI

15C00185

N. 125

*Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Arminio Erminio*

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipante ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

III SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in funzione ex art. 310 c.p.p.;

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: Dott. Francesca La Malfa, Presidente - Dott. Maria Teresa Romita, Giudice relatore - Dott. Giuseppe Montemurro, Giudice.

Per deliberare sull'appello, pervenuto in Cancelleria in data 7 ottobre 2014, interposto nell'interesse di Arminio Erminio, nato a Avellino il 17 aprile 1977, avverso l'ordinanza emessa in data 1° agosto 2014 (not. il 23.9.14) dal GIP del Tribunale di Bari, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria in atto nei confronti del predetto, ristretto per il seguente reato: Gerio Ciaffa, Erminio Arminio, Marco Specchio Difonzo, Pasquale Martino Di Ieso, Zenga Giuseppe, Gianluca Cantarelli, Giuseppe Francesco Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Michele Brandonisio, Donato Petronzi, Giuseppe Gammarota, Francesco Di Leno, Donato Del Grosso, Claudio Durante, Francesco Pelullo, Giuseppe De Nittis; unitamente a Pasquale Del Grosso (deceduto):

A) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 260 d.lgs. 152/06 perché, in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali (non inferiori a 5.400 tonnellate di frazione umida e 3.550,35 di frazione secca) conferiti da ditte campane (SELE Ambiente, Gesia, ILSIDE), trasportandoli e smaltendoli illecitamente nelle province di Foggia, della BAT, di Benevento e Potenza, secondo una duplice modalità:

La frazione secca veniva conferita alla «Spazio Verde Plus» Società Cooperativa di Carapelle (FG) e dopo essere stata trasportata presso l'impianto di stoccaggio di Foggia veniva gradualmente smaltita illecitamente (mediante abbandono) in cave abbandonate di Trani e Poggio Imperiale nonché in terreni agricoli ed aree protette in agro delle province di Foggia, Potenza e Benevento, utilizzando come base operativa per gli smaltimenti illeciti l'area di parcheggio di Carapelle (FG) della società ECOBALL BAT;

La frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio «Biocompost Irpino SRL» di Bisaccia (AV), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun trattamento, veniva semplicemente tritato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di "ammendante compostalo misto" ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'Edil C. di Ortona (ove era in corso un ripristino ambientale);

Con i seguenti ruoli:


Pasquale Del Grosso sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti (Sele Ambiente, Iside e Gesia), gestendo direttamente il filone correlato al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca e cooperando, mediante stabili contatti con Erminio Arminio e Ciaffa Gerio, alla gestione illecita della frazione umida;

Gerio Ciaffa, amministratore di fatto dell'Edil C e della PL Trasporti, concorreva nel traffico illecito, attraverso l'utilizzo dei complessi aziendali relativi alle due imprese sopra indicate, occupandosi della direzione, del coordinamento, del trasporto e dello smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C in Ortona e fornendo, all'occorrenza, supporto operativo al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca;

Giuseppe De Nittis, amministratore di diritto della Edil C, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta impresa, con riferimento alla fase di smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona;

Arminio Erminio e Pasquale Martino Di Ieso, rispettivamente amministratore e responsabile dei flussi della Biocompost Irpino s.r.l., concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione lo stabilimento di Bisaccia della Biocompost, ove i rifiuti umidi venivano inizialmente portati per poi essere messi in circolazione come compost - ancorché il rifiuto non subisse alcun tipo di trattamento di compostaggio ma fosse unicamente tritato e miscelato per poi essere trasportati presso l'ex cava della Edil C., ove venivano illecitamente smaltiti;

Michele Brandonisio, amministratore della Ecoball Bat, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della Ecoball Bat e, in particolare, l'area immobiliare di sua proprietà in Carapelle, ufficialmente indicata come sede della Ecoball Bat, ma, in realtà utilizzata esclusivamente come base operativa del traffico illecito riguardante la frazione secca;



Gianluca Cantarelli, Giuseppe Zenga, Francesco Giuseppe Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Francesco Di Leno e Donato Del Grosso, tutti nella qualità di autisti, concorrevano nel traffico illecito occupandosi consapevolmente e stabilmente, in qualità di autotrasportatori, della conduzione dei camion con cui si effettuava il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti;

Donato Petronzi, titolare dell'omonima ditta individuale, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione, con particolare riferimento alla fase del trasporto e dello smaltimento illecito della c.d. frazione secca, i camion aziendali e la sua licenza per il trasporto dei rifiuti per conto terzi;

Claudio Durante e Francesco Pelullo, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione i terreni di cui avevano il possesso per effettuare gli sversamenti illeciti della frazione secca del rifiuto oggetto del traffico illecito;

In Ortona (Foggia), Carapelle (Foggia) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità.

Letti gli atti, pervenuti in Cancelleria in data 10.10.2014;

Ascoltato il giudice relatore;

Visti i motivi di gravame, assente il difensore;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;

Premette

Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bari rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria in atto nei confronti di Erminio Arminio, - ristretto in forza di ordinanza notificata in data 11.04.2014 quale organizzatore, in concorso con altri, di un traffico illecito di rifiuti operante Ortona (Fg), Carapelle (Fg) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità - per il difetto di un "quid novi" e per l'irrelevanza del mero decorso del tempo che non consentivano di ritenere cessate le esigenze di cautele come già ravvisate nell'ordinanza applicativa della misura.

Avverso l'ordinanza del 01.08.14 interponeva appello ex art. 310 c.p.p. la difesa dell'ARMINIO deducendo: 1) l'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., 3) la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari ex art. 275 c.p.p.

Instava quindi la difesa per la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

Osserva

Ritiene questo Collegio di sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per contrasto con gli artt. 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.

Ritiene il Tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivendo che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater ...è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e ciò in particolar modo in relazione al reato di cui art. 260 d.lgs. 152/06, reato contestato all'odierno appellante e rientrante tra quelli che la disposizione di cui all'art 51 comma 3-bis c.p.p., attribuisce tassativamente alla competenza funzionale della DDA.

In *primis* va rilevato che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente procedimento.

Arminio Erminio è sottoposto alla misura carceraria dal mese di aprile 2014.

Ritiene il Tribunale che sussistono ancora le esigenze cautelari in considerazione del ruolo determinante che l'Arminio ha rivestito nella vicenda consentendo che l'impianto di Bisaccia, fosse destinato esclusivamente a luogo di passaggio temporaneo di rifiuti, senza alcuna modificazione degli stessi, con il conseguente accumulo continuato e indiscriminato di rifiuti e la sicura alterazione del terreno interessato (la cava di Ortona) e degli altri componenti naturali esistenti nella zona, ove sono avvenuti gli interrimenti di consistenti quantitativi di rifiuti, solo apparentemente trattati dalla società gestita dall'Arminio.



Tuttavia la necessità di un complesso apparato organizzativo la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione delle condotte illecite contestate, unitamente alla personalità del prevenuto che a suo carico ha un solo precedente penale non specifico commesso nel 2001, sono circostanze che induco a far ritenere attualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti di reato del tipo di quali si procede, dovendosi escludere che una volta ristretto nella propria abitazione l'ARMINIO possa mettere nuovamente a disposizione le proprie capacità tecniche e di gestione in favore del gruppo criminale di riferimento.

Tuttavia, partendo dalla sussistenza attuale delle esigenze cautelari, l'applicazione al caso concreto dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, che prescrive che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 260 d.lgs.n. 152/2006 per effetto del richiamo "mediato" alla norma processuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, impone il mantenimento della misura cautelare in atto a carico di ARMINIO Erminio.

Va quindi affermato che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Sul punto preliminarmente, va ribadito che, così come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilità, nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione assoluta dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha già ritenuto che «le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012).

Fatta questa premessa va detto che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450 del 1995 ha statuito la piena compatibilità della richiamata presunzione con i principi costituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica necessariamente l'attribuzione al giudice di un potere di apprezzamento in concreto, perchè ben può essere oggetto di una valutazione in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»; il Giudice delle leggi ha sostenuto che ricade nell'ambito della discrezionalità legislativa l'individuazione dei punti di equilibrio tra diverse esigenze, e in particolare tra quella della minore possibile restrizione della libertà personale e quella della tutela degli interessi costituzionali presidiati attraverso la previsione degli strumenti cautelari. Muovendo da tali premesse, si è ritenuto che la predeterminazione in linea generale dell'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, per l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, rendesse manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il -coefficiente, di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connotato: non può, infatti, dirsi che sia soluzione costituzionalmente obbligata l'affidamento sempre e comunque al giudice della fissazione del punto di equilibrio e temperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli opposti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale.

La deroga, costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i delitti di mafia in senso stretto, ha in seguito superato anche il vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che la -disciplina derogatoria in esame appariva giustificabile alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia).

Ebbene, le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 450 del 1995, che statuiva la piena compatibilità della presunzione in argomento con i principi costituzionali in relazione all'art. 416-bis, hanno subito una rimeditazione alla luce della pluralità di interventi attraverso i quali la stessa Corte costituzionale ha recentemente ridisegnato i confini delle presunzioni in materia cautelare (il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre il settore della criminalità mafiosa, dall'intervento normativo sulla sicurezza pubblica, vale a dire dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche, con legge n. 38 del 2009).

In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 275, comma 3, del codice di rito, nella parte concernente il riferimento ai Procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che per tale delitto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è stata considerata non rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e



alle connotazioni criminologiche della figura criminosa, pur se essa presuppone uno stabile vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso. Con tale sentenza è stato precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si concretizza in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benchè semplici ed elementari. Detta figura criminosa, ha osservato ancora la Corte costituzionale, si presta, pertanto, a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei, trattandosi di fattispecie, per così dire “aperta” si che non è possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2012, è intervenuta con una ulteriore (parziale) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen. realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 dello stesso codice, facendo così venir meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per tale reato associativo.

Nel riprendere le argomentazioni delle precedenti pronunce, la Corte ha significativamente precisato che anche per la fattispecie presa in esame puoi dirsi che mancano quelle connotazioni normative (forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento -ed omertà) proprie dell’associazione di tipo mafioso e in grado di fornire una congrua base statistica presunzione assoluta di adeguatezza. Con tale decisione, la stessa Corte ha definito «particolarmente significativa» la propria sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione in argomento in riferimento ad una fattispecie associativa (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), ed ha evidenziato che nell’occasione è stato in particolare sottolineato che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del -vincolo, che, sul piano concreto, -implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento -territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua «base statistica» alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria.

Come si vede la Suprema Corte ha valorizzato nei casi appena descritti la circostanza che oggetto delle pronunce erano delle associazioni a delinquere in relazione alle quali il vincolo di appartenenza alla organizzazione malavitosa non poteva ritenersi di per sé solo idoneo a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della più affittiva misura cautelare, in assenza delle altre connotazioni specifiche del legame che caratterizza gli appartenenti ad un’associazione di tipo mafioso.

Appare assolutamente rilevante, inoltre, la motivazione della sentenza n. 57 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Nella motivazione della sentenza si legge che «la congrua “base statistica” della presunzione in questione è collegata all’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010) e, pertanto, «una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»; la Corte ha, quindi, affermato che «...la finalizzazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione mafiosa non costituisce una condotta equiparabile necessariamente, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all’associazione, ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la



connessa attività collaborativa, sicchè, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea -a contrastarla efficacemente». Ne consegue che la presunzione assoluta sulla quale fa leva regime cautelare speciale «non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi -delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività - delle associazioni avvisate dallo stesso articolo; a dati di esperienza generalizzati, essendo "agevole" formulare, ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti a un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre -in presenza di un "reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere» (sentenza n. 164 del 2011).

Se, come si è visto, la congrua "base statistica" della presunzione in questione è collegata all'«appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta "appartenenza" non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»...

Fatte queste premesse va quindi esaminata la figura del concorrente nel delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che sanziona "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" e che prevede la condotta di "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. ...".

Trattasi di organizzazione caratterizzata dall'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

La terminologia "comunque gestisce abusivamente", individua evidentemente una fattispecie molto ampia, atteso che la condotta si riferisce a qualsiasi gestione abusiva di rifiuti, intesa con riferimento alla necessità di ricomprendere qualsiasi attività abusiva inerente i rifiuti che si connoti nei termini anzidetti. In relazione poi all'elemento costitutivo degli "ingenti quantitativi di rifiuti" il termine "ingente" deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste.

Ciò posto, le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 o all'associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. ben possono valere per la fattispecie in questione ove rileva unicamente una struttura organizzata finalizzata alla gestione abusiva di rifiuti, struttura che può quindi essere di svariate dimensioni.

La Corte costituzionale, d'altro conto ha avuto modo di precisare come la presunzione assoluta in esame valida in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso si giustifica alla luce "non del mero vincolo associativo a scopi criminali, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie "(sentenze n. 164 del 2001 e n. 265 del 2010).

Da ciò si trae la logica conseguenza che il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 difettando di quelle peculiari caratteristiche che connotano l'associazione di tipo mafioso, non può . assoggettarsi allo stessa presunzione cautelare ravvisandosi invece per tale fattispecie criminosa le stesse argomentazioni poste a fondamento delle decisioni con le quali la Corte Cost. ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui "non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

Diversamente, si finirebbe con il parificare sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico manifestazioni delittuose da considerarsi, per le ragioni sopra descritte, in maniera differente sia con riferimento alla loro portata criminale sia con riferimento alla pericolosità dell'agente, circostanza che attiene alla violazione dell'art. 3 Cost.; verrebbe, in altri termini, sottratto al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, sicchè, in violazione del principio di uguaglianza, la norma si risolverebbe nel parificare con una uguale risposta cautelare situazioni che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo devono essere considerate diversamente.

Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost. emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia in carcere il connotato del rimedio estremo, laddove la norma censurata stabilirebbe un automatismo applicativo tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza.



Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, -nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui -all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 reato contestato nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti -che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al "caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono- essere soddisfatte con altre misure.

Va precisato che la norma appare essere, per i profili enunciati, viziata da illegittimità Costituzionale in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l'ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; art. 27, secondo comma, con riferimento all'attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ferma restando la misura cautelare in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P.Q.M.

Pronunciando sulla richiesta di appello depositata in data 11 luglio 2014 dal difensore di Arminio Erminio, avverso l'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 4 giugno 2014, di rigetto di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Visti gli artt. 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;

Riservata ogni decisione nel presente giudizio alla pronunzia della Corte;

Ordina la trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte costituzionale, affinché si pronunzi sulla costituzionalità dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 260, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti.

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari il 13 novembre 2014

Il Presidente: LA MALFA

Il Giudice estensore: ROMITA



N. 126

*Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Arminio Erminio*

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

III SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in funzione ex art. 310 c.p.p.;

Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: Dott. Francesca La Malfa, Presidente - Dott. Maria Teresa Romita, Giudice relatore - Dott. Giuseppe Montemurro, Giudice.

Per deliberare sull'appello, pervenuto in Cancelleria in data 7 ottobre 2014, interposto nell'interesse di Arminio Erminio, nato a Avellino il 17 aprile 1977, avverso l'ordinanza emessa in data 28 agosto 2014 (not. il 23.9.14) dal GIP del Tribunale di Bari, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria in atto nei confronti del predetto, ristretto per il seguente reato: Gerio Ciaffa, Erminio Arminio, Marco Specchio Difonzo, Pasquale Martino Di Ieso, Zenga Giuseppe, Gianluca Cantarelli, Giuseppe Francesco Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Michele Brandonisio, Donato Petronzi, Giuseppe Gammarota, Francesco Di Leno, Donato Del Grosso, Claudio Durante, Francesco Pelullo, Giuseppe De Nittis, unitamente a Pasquale Del Grosso (deceduto):

A) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 260 d.lgs. 152/06 perché, in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali (non inferiori a 5.400 tonnellate di frazione umida e 3.550,35 di frazione secca) conferiti da ditte campane (Sele Ambiente, Gesia, ILSIDE), trasportandoli e smaltendoli illecitamente nelle province di Foggia, della BAT, di Benevento e Potenza, secondo una duplice modalità:

La frazione secca veniva conferita alla "SPAZIO VERDE PLUS" Società Cooperativa di Carapelle (FG) e dopo essere stata trasportata presso l'impianto di stoccaggio di Foggia veniva gradualmente smaltita illecitamente (mediante abbandono) in cave abbandonate di Trani e Poggio Imperiale nonché in terreni agricoli ed aree protette in agro delle province di Foggia, Potenza e Benevento, utilizzando come base operativa per gli smaltimenti illeciti l'area di parcheggio di Carapelle (FG) della società ECOBALL BAT;

La frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio "BIOCOMPOST IRPINO SRL" di Bisaccia (Avellino), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun trattamento, veniva semplicemente tritato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di "ammendante compostato misto" ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'EDIL C. di Ortona (ove era in corso un ripristino ambientale);



Con i seguenti ruoli:

Pasquale Del Grosso sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti (Sele Ambiente, Ilside e Gesia), gestendo direttamente il filone correlato al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca e cooperando, mediante stabili contatti con Erminio Arminio e Ciaffa Gerio, alla gestione illecita della frazione umida;

Gerio Ciaffa, amministratore di fatto dell'Edil C e della PL Trasporti, concorreva nel traffico illecito, attraverso l'utilizzo dei complessi aziendali relativi alle due imprese sopra indicate, occupandosi della direzione, del coordinamento, del trasporto e dello smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona e fornendo, all'occorrenza, supporto operativo al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca;

Giuseppe De Nittis, amministratore di diritto della Edil C, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta impresa, con riferimento alla fase di smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona;

Arminio Erminio e Pasquale Martino Di Ieso, rispettivamente amministratore e responsabile dei flussi della Biocompost Iripino srl, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione lo stabilimento di Bisaccia della Biocompost, ove i rifiuti umidi venivano inizialmente portati per poi essere messi in circolazione come compost - ancorchè il rifiuto non subisse alcun tipo di trattamento di compostaggio ma fosse unicamente triturato e miscelato- per poi essere trasportati presso l'ex cava della Edil C., ove venivano illecitamente smaltiti;

Michele Brandonisio, amministratore della Ecoball Bat, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della Ecoball Bat e, in particolare, l'area immobiliare di sua proprietà in Carapelle, ufficialmente indicata come sede della Ecoball Bat, ma, in realtà utilizzata esclusivamente come base operativa del traffico illecito riguardante la frazione secca;

Gianluca Cantarelli, Giuseppe Zenga, Francesco Giuseppe Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Francesco Di Leno e Donato Del Grosso, tutti nella qualità di autisti, concorrevano nel traffico illecito occupandosi consapevolmente e stabilmente, in qualità di autotrasportatori, della conduzione dei camion con cui si effettuava il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti;

Donato Petronzi, titolare dell'omonima ditta individuale, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione, con particolare riferimento alla fase del trasporto e dello smaltimento illecito della c.d. frazione secca, i camion aziendali e la sua licenza per il trasporto dei rifiuti per conto terzi;

Claudio Durante e Francesco Pelullo, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione i terreni di cui avevano il possesso per effettuare gli sversamenti illeciti della frazione secca del rifiuto oggetto del traffico illecito;

In Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità.

Letti gli atti, pervenuti in Cancelleria in data 10 ottobre 2014;

Ascoltato il giudice relatore;

Visti i motivi di gravame, assente il difensore;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza.

Premette

Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bari rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria in atto nei confronti di Erminio Arminio,- ristretto in forza di ordinanza notificata in data 11.04.2014 quale organizzatore, in concorso con altri, di un traffico illecito di rifiuti operante Ortona (Fg), Carapelle (Fg) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità- per infondatezza della questione relativa all'imminente scadenza dei termini di fase; -per assenza di documentazione relativa alle dotte situazioni psicofisiche del detenuto; per difetto di un "quid novi" e per l'irrelevanza delle diverse vicende cautelali dei coindagati.

Avverso l'ordinanza del 28 agosto 2014 interponeva appello ex art. 310 c.p.p. la difesa dell'Arminio deducendo: 1) l'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., 3) la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari ex art. 275 c.p.p.

Instava quindi la difesa per la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.



Osserva

Ritiene questo Collegio di sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per contrasto con gli artt. 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.

Ritiene il Tribunale non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivendo che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater...è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e ciò in particolar modo in relazione al reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06, reato contestato all'odierno appellante e rientrante tra quelli che la disposizione di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., attribuisce tassativamente alla competenza funzionale della DDA.

In *primis* va rilevato che la dedotta questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente procedimento.

Arminio Erminio è sottoposto alla misura carceraria dal mese di aprile 2014.

Ritiene il Tribunale che sussistono ancora le esigenze cautelari in considerazione del ruolo determinante che l'Arminio ha rivestito nella vicenda consentendo che l'impianto di Bisaccia, fosse destinato esclusivamente a luogo di passaggio temporaneo di rifiuti, senza alcuna modificazione degli stessi, con il conseguente accumulo continuato e indiscriminato di rifiuti e la sicura alterazione del terreno interessato (la cava di Ortona) e degli altri componenti naturali esistenti nella zona, ove sono avvenuti gli interrimenti di consistenti quantitativi di rifiuti, solo apparentemente trattati dalla società gestita dall'Arminio.

Tuttavia la necessità di un complesso apparato organizzativo la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione delle condotte illecite contestate, unitamente alla personalità del prevenuto che a suo carico ha un solo precedente penale non specifico commesso nel 2001, sono circostanze che induco a far ritenere attualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti di reato del tipo di quali si procede, dovendosi escludere che una volta ristretto nella propria abitazione l'Arminio possa mettere nuovamente a disposizione le proprie capacità tecniche e di gestione in favore del gruppo criminale di riferimento.

Tuttavia, partendo dalla sussistenza attuale delle esigenze cautelari, l'applicazione al caso concreto dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, che prescrive che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine tra gli altri, al delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n.152/2006 per effetto del richiamo "mediato" alla norma processuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, impone il mantenimento della misura cautelare in atto a carico di Arminio Erminio.

Va quindi affermato che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Sul punto preliminarmente, va ribadito che, così come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilità, nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma Rispettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione assoluta dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha già ritenuto che «le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012).

Fatta questa premessa va detto che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450 del 1995 ha statuito la piena compatibilità della richiamata presunzione con i principi costituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica necessariamente l'attribuzione al giudice di un potere di apprezzamento- in concreto, perchè ben può essere oggetto di una valutazione in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»; il Giudice delle leggi ha sostenuto che ricade nell'ambito della discrezionalità legislativa l'individuazione dei punti di equilibrio tra diverse esigenze, e in particolare tra quella della minore possibile restrizione della libertà personale e quella della tutela degli interessi costituzionali presidiati attraverso la previsione degli strumenti cautelari. Muovendo da tali premesse, si è ritenuto che la predeterminazione in linea generale dell'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, per l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, rendesse-manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato: non può, infatti, dirsi che sia soluzione costituzionalmente obbligata l'affidamento sempre e comunque al giudice della fissazione del punto di equilibrio e temperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli opposti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale.



La deroga, costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i delitti di mafia in senso stretto, ha in seguito superato anche il vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che la disciplina derogatoria in esame appariva giustificabile alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia).

Ebbene, le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 450 del 1995, che statuiva la piena compatibilità della presunzione in argomento con i principi costituzionali in relazione all'art. 416-bis, hanno subito una rimediazione alla luce della pluralità di interventi attraverso i quali la stessa Corte costituzionale ha recentemente ridisegnato i confini delle presunzioni in materia cautelare (il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre il settore della criminalità mafiosa, dall'intervento normativo sulla sicurezza pubblica, vale a dire dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con modifiche, con legge n. 38 del 2009).

In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 275, comma 3, del codice di rito, nella parte concernente il riferimento ai Procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che per tale delitto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è stata considerata non rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle connotazioni criminologiche della figura criminosa, pur se -essa presuppone uno stabile vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso. Con tale sentenza è stato precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si concretizza in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benchè semplici ed elementari. Detta figura criminosa, ha osservato - ancora la Corte costituzionale, si presta, pertanto, a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei, trattandosi di fattispecie, per così dire "aperta" sì che non è possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le "connotazioni criminologiche" del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2012, è intervenuta con una ulteriore (parziale) declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 dello stesso codice, facendo così venir meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per tale reato associativo.

Nel riprendere le argomentazioni delle precedenti pronunce, la Corte ha significativamente precisato che anche per la fattispecie presa in esame può dirsi che mancano quelle connotazioni normative (forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà) proprie dell'associazione di tipo mafioso e in grado di fornire una congrua base statistica alla presunzione assoluta di adeguatezza. Con tale decisione, la stessa Corte ha definito «particolarmente significativa» la propria sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione in argomento in riferimento ad una fattispecie associativa (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), ed ha evidenziato che nell'occasione è stato in particolare sottolineato che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua «base statistica» alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria.

Come si vede la Suprema Corte ha valorizzato nei casi appena descritti la circostanza che oggetto delle pronunce erano delle associazioni a delinquere in relazione alle quali il vincolo di appartenenza alla organizzazione malavitosa non poteva ritenersi di per sé solo idoneo a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della più affittiva misura cautelare, in assenza delle altre connotazioni specifiche del legame che caratterizza gli appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso.



Appare assolutamente rilevante, inoltre la motivazione della sentenza n. 57 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Nella motivazione della sentenza si legge che «la congrua “base statistica” della presunzione in questione è collegata all'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010) e, pertanto, «una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»; la Corte ha, quindi, affermato che «...la finalizzazione della condotta criminosa all'agevolazione di un'associazione mafiosa non costituisce una condotta equiparabile necessariamente, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all'associazione, ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente». Ne consegue che la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale «non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti a un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un “reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere» (sentenza n. 164 del 2011).


Se, come si è visto, la congrua “base statistica” della presunzione in questione è collegata all'«appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»...

Fatte queste premesse va quindi esaminata la figura del concorrente nel delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che sanziona “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” e che prevede la condotta di “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni...”.

Trattasi di organizzazione caratterizzata dall'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

La terminologia “comunque gestisce abusivamente”, individua evidentemente una fattispecie molto ampia, atteso che la condotta si riferisce a qualsiasi gestione abusiva di rifiuti, intesa con riferimento alla necessità di ricomprendere qualsiasi attività abusiva inerente i rifiuti che si connoti nei termini anzidetti. In relazione poi all'elemento costitutivo degli “ingenti quantitativi di rifiuti” il termine “ingente” deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste.

Ciò posto, le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 o all'associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. ben possono valere per la fattispecie in questione ove rileva unicamente una struttura organizzata finalizzata alla gestione abusiva di rifiuti, struttura che può quindi essere di svariate dimensioni.



La Corte costituzionale, d'altro conto ha avuto modo di precisare come la presunzione assoluta in esame valida in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso si giustifica alla luce "non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie" (sentenze n. 164 del 2001 e n. 265 del 2010).

Da ciò si trae la logica conseguenza che il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 difettando di quelle peculiari caratteristiche che connotano l'associazione di tipo mafioso, non può assoggettarsi allo stessa presunzione cautelare ravvisandosi invece per tale fattispecie criminosa le stesse argomentazioni poste a fondamento delle decisioni con le quali la Corte Cost. ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui "non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

Diversamente, si finirebbe con il parificare sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico manifestazioni delittuose da considerarsi, per le ragioni sopra descritte, in maniera differente sia con riferimento alla loro portata criminale sia con riferimento alla pericolosità dell'agente, circostanza che attiene alla violazione dell'art. 3 Cost.; verrebbe, in altri termini, sottratto al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, sicchè, in violazione del principio di uguaglianza, la norma si risolverebbe nel parificare con una uguale risposta cautelare situazioni che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo devono essere considerate diversamente.

Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost. emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia in carcere il connotato del rimedio estremo, laddove la norma censurata stabilirebbe un automatismo applicativo tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (reato contestato nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Va precisato che la norma appare essere, per i profili enunciati, viziata da illegittimità Costituzionale in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l'ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad "attività organizzale per il traffico illecito di rifiuti" con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. nonchè per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari; privative della libertà personale: art. 27, secondo comma, con riferimento all'attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ferma restando la misura cautelare in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P.Q.M.

Pronunciando sulla richiesta di appello depositata in data 11 luglio 2014 dal difensore di Arminio Erminio, avverso l'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 4 giugno 2014, di rigetto di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Visti gli artt. 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;

Riservata ogni decisione nel presente giudizio alla pronuncia della Corte;



Ordina la trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte costituzionale, affinché si pronunzi sulla costituzionalità dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 260, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti.

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari il 13 novembre 2014

Il Presidente: LA MALFA

Il Giudice estensore: ROMITA

15C00187

N. 127

*Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Arminio Erminio*

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

III SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in funzione ex art. 310 c.p.p.;

Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: Dott. Francesca La Malfa, Presidente - Dott. Maria Teresa Romita, Giudice relatore - Dott. Ida Iura, Giudice.

Per deliberare sull'appello, depositato in Cancelleria in data 11 luglio 2014, interposto nell'interesse di Arminio Erminio, nato a Avellino il 17 aprile 1977, avverso l'ordinanza emessa in data 4 giugno 2014 dal GIP del Tribunale di



Bari, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria in atto nei confronti del predetto, ristretto per il seguente reato: Gerio Ciaffa, Erminio Arminio, Marco Specchio Difonzo, Pasquale Martino Di Ieso, Zenga Giuseppe, Gianluca Cantarelli, Giuseppe Francesco Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Michele Brandonisio, Donato Petronzi, Giuseppe Gamarota, Francesco Di Leno, Donato Del Grosso, Claudio Durante, Francesco Pelullo, Giuseppe De Nittis, unitamente a Pasquale Del Grosso (deceduto):

A) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 260 d.lgs. 152/06 perché, in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali (non inferiori a 5.400 tonnellate di frazione umida e 3.550,35 di frazione secca) conferiti da ditte campane (Sele Ambiente, Gesia, ILSIDE), trasportandoli e smaltendoli illecitamente nelle province di Foggia, della BAT, di Benevento e Potenza, secondo una duplice modalità:

La frazione secca veniva conferita alla "SPAZIO VERDE PLUS" Società Cooperativa di Carapelle (FG) e dopo essere stata trasportata presso l'impianto di stoccaggio di Foggia veniva gradualmente smaltita illecitamente (mediante abbandono) in cave abbandonate di Trani e Poggio Imperiale nonché in terreni agricoli ed aree protette in agro delle province di Foggia, Potenza e Benevento, utilizzando come base operativa per gli smaltimenti illeciti l'area di parcheggio di Carapelle (FG) della società ECOBALL BAT;

La frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio "BIOCOMPOST IRPINO SRL" di Bisaccia (Avellino), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun trattamento, veniva semplicemente triturato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di "ammendante compostato misto" ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'EDIL C. di Ortona (ove era in corso un ripristino ambientale);

Con i seguenti ruoli:

Pasquale Del Grosso sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti (Sele Ambiente, Iside e Gesia), gestendo direttamente il filone correlato al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca e cooperando, mediante stabili contatti con Erminio Arminio e Ciaffa Gerio, alla gestione illecita della frazione umida;

Gerio Ciaffa, amministratore di fatto dell'Edil C e della PL Trasporti, concorreva nel traffico illecito, attraverso l'utilizzo dei complessi aziendali relativi alle due imprese sopra indicate, occupandosi della direzione, del coordinamento, del trasporto e dello smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona e fornendo, all'occorrenza, supporto operativo al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca;


Giuseppe De Nittis, amministratore di diritto della Edil C, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta impresa, con riferimento alla fase di smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona;

Arminio Erminio e Pasquale Martino Di Ieso, rispettivamente amministratore e responsabile dei flussi della Biocompost Irpino srl, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione lo stabilimento di Bisaccia della Biocompost, ove i rifiuti umidi venivano inizialmente portati per poi essere messi in circolazione come compost - ancorché il rifiuto non subisse alcun tipo di trattamento di compostaggio ma fosse unicamente triturato e miscelato- per poi essere trasportati presso l'ex cava della Edil C., ove venivano illecitamente smaltiti;

Michele Brandonisio, amministratore della Ecoball Bat, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della Ecoball Bat e, in particolare, l'area immobiliare di sua proprietà in Carapelle, ufficialmente indicata come sede della Ecoball Bat, ma, in realtà utilizzata esclusivamente come base operativa del traffico illecito riguardante la frazione secca;

Gianluca Cantarelli, Giuseppe Zenga, Francesco Giuseppe Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Francesco Di Leno e Donato Del Grosso, tutti nella qualità di autisti, concorrevano nel traffico illecito occupandosi consapevolmente e stabilmente, in qualità di autotrasportatori, della conduzione dei camion con cui si effettuava il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti;

Donato Petronzi, titolare dell'omonima ditta individuale, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione, con particolare riferimento alla fase del trasporto e dello smaltimento illecito della c.d. frazione secca, i camion aziendali e la sua licenza per il trasporto dei rifiuti per conto terzi;



Claudio Durante e Francesco Pelullo, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione i terreni di cui avevano il possesso per effettuare gli sversamenti illeciti della frazione secca del rifiuto oggetto del traffico illecito;

In Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità.

Letti gli atti, pervenuti in Cancelleria in data 14 luglio 2014;

Ascoltato il giudice relatore;

Visti i motivi di gravame, assente il difensore;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza.

Premette

Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bari rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria in atto nei confronti di Erminio Arminio, - ristretto in forza di ordinanza notificata in data 11 aprile 2014 quale organizzatore, in concorso con altri, di un traffico illecito di rifiuti operante Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità- per la permanenza delle esigenze cautelari già evidenziate nell'ordinanza impositiva della misura, sulla scorta del preliminare ed assorbente profilo dell'impossibilità di sostituire la misura in atto ai sensi dell'art. 275, 3 comma, c.p.p., nonchè per le condizioni soggettive dell'indagato che non consentivano di ritenere cessate le esigenze di cautele come già ravvisate nell'ordinanza applicativa della misura (inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie anche attraverso diverse strutture aziendali).

Avverso l'ordinanza del 4 giugno 2014 interponeva appello ex art. 310 c.p.p. la difesa dell'Arminio deducendo: 1) l'incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., 3) la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari ex art. 275 c.p.p.

Instava quindi la difesa per la preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p. per contrasto con gli artt. 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.; in subordine si riportava ai motivi di appello ed instava per la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

Osserva

Ritiene questo Collegio che non è manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivendo che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater...è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e ciò in particolar modo in relazione al reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/06, reato contestato all'odierno appellante e rientrante tra quelli che la disposizione di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., attribuisce tassativamente alla competenza funzionale della DDA.

In *primis* va rilevato che la proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente procedimento. Arminio Erminio è sottoposto alla misura carceraria dal mese di aprile 2014.

Ritiene il Tribunale che sussistono ancora le esigenze cautelari in considerazione del ruolo determinante che l'Arminio ha rivestito nella vicenda consentendo che l'impianto di Bisaccia, fosse destinato esclusivamente a luogo di passaggio temporaneo di rifiuti, senza alcuna modificazione degli stessi, con il conseguente accumulo continuato e indiscriminato di rifiuti e la sicura alterazione del terreno interessato (la cava di Ortona) e degli altri componenti naturali esistenti nella zona, -ove sono avvenuti gli interrimenti di consistenti quantitativi di rifiuti, solo apparentemente trattati dalla società gestita dall'Arminio.

Tuttavia la necessità di un complesso apparato organizzativo la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione delle condotte illecite contestate, unitamente alla personalità del prevenuto che a suo carico ha un solo precedente penale non specifico commesso nel 2001; sono circostanze che inducono a far ritenere attualmente la misura cautelare



degli arresti domiciliari adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti di reato del tipo di quali si procede, dovendosi escludere che una volta ristretto nella propria abitazione l'Arminio possa mettere nuovamente a disposizione le proprie capacità tecniche e di gestione in favore del gruppo criminale di riferimento.

Tuttavia, partendo dalla sussistenza attuale delle esigenze cautelari, l'applicazione al caso concreto dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, che prescrive che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 per effetto del richiamo "mediato" alla norma processuale di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, impone il mantenimento della misura cautelare in atto a carico di Arminio Erminio.

Va quindi affermato che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.


Sul punto preliminarmente, va ribadito che, così come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilità, nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione assoluta dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha già ritenuto che «le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012).

Fatta questa premessa va detto che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450 del 1995 ha statuito la piena compatibilità della richiamata presunzione con i principi costituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica necessariamente l'attribuzione al giudice di un potere di apprezzamento in concreto, perchè ben può essere oggetto di una valutazione in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»; il Giudice delle leggi ha sostenuto che ricade nell'ambito della discrezionalità legislativa l'individuazione dei punti di equilibrio tra diverse esigenze, e in particolare tra quella della minore possibile restrizione della libertà personale e quella della tutela degli interessi costituzionali presidiati attraverso la previsione degli strumenti cautelari. Muovendo da tali premesse, si è ritenuto che la predeterminazione in linea generale dell'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, per l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, rendesse-manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato: non può, infatti, dirsi che sia soluzione costituzionalmente obbligata l'affidamento sempre e comunque al giudice della fissazione del punto di equilibrio e temperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli opposti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale.

La deroga, costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i delitti di mafia in senso stretto, ha in seguito superato anche il vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che la disciplina derogatoria in esame appariva giustificabile alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia).

Ebbene, le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 450 del 1995, che statuiva la piena compatibilità della presunzione in argomento con i principi costituzionali in relazione all'art. 416-*bis*, hanno subito una rimediazione alla luce della pluralità di interventi attraverso i quali la stessa Corte costituzionale ha recentemente ridisegnato i confini delle presunzioni in materia cautelare (il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre il settore della criminalità mafiosa, dall'intervento normativo sulla sicurezza settore della criminalità mafiosa, dall'intervento normativo sulla sicurezza pubblica, vale a dire dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito con modifiche, con legge n. 38 del 2009).

In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 275, comma 3, del codice di rito, nella parte concernente il riferimento ai Procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che per tale delitto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è stata considerata non rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle connotazioni criminologiche della figura criminosa, pur se essa presuppone uno stabile vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso. Con tale sentenza è stato precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze



stupefacenti o psicotrope si concretizza in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benchè semplici ed elementari. Detta figura criminosa, ha osservato ancora la Corte costituzionale, si presta, pertanto, a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei, trattandosi di fattispecie, per così dire “aperta” si che non è possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2012, è intervenuta con una ulteriore (parziale) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen. realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 dello stesso codice, facendo così venir meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in Carcere per tale reato associativo.

Nel riprendere le argomentazioni delle precedenti pronunce, la Corte ha significativamente precisato che anche per la fattispecie presa in esame può dirsi che mancano quelle connotazioni normative (forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà) proprie dell’associazione di tipo mafioso e in grado di fornire una congrua base statistica alla presunzione assoluta di adeguatezza. Con tale decisione, la stessa Corte ha definito «particolarmente significativa» la propria sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione in argomento in riferimento ad una fattispecie associativa (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), ed ha evidenziato che nell’occasione è stato in particolare sottolineato che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato - di riflesso ad un dato empirico-sociologico - come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua «base statistica» alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria.

Come si vede la Suprema Corte ha valorizzato nei casi appena descritti» circostanza che oggetto delle pronunce erano delle associazioni a delinquere in relazione alle quali il vincolo di appartenenza alla organizzazione malavitosa non poteva ritenersi di per sé solo idoneo a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della più affittiva misura cautelare, in assenza delle altre connotazioni specifiche del legame che caratterizza gli appartenenti ad un’associazione di tipo mafioso.

Appare assolutamente rilevante, inoltre, la motivazione della sentenza n. 57 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Nella motivazione della sentenza si legge che «la congrua “base statistica” della presunzione in questione è collegata all’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010) e, pertanto, «una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»; la Corte ha, quindi, affermato che «...la finalizzazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione mafiosa non costituisce una condotta equiparabile necessariamente, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all’associazione, ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicchè, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell’indagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a



contrastarla efficacemente». Ne consegue che la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale «non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti a un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un "reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere» (sentenza n. 164 del 2011).

Se, come si è visto, la congrua "base statistica" della presunzione in questione è collegata all'«appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta "appartenenza" non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»...

Fatte queste premesse va quindi esaminata la figura del concorrente nel delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che sanziona "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" e che prevede la condotta di "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni..."

Trattasi di organizzazione caratterizzata dall'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

La terminologia "comunque gestisce abusivamente" individua evidentemente una fattispecie molto ampia, atteso che la condotta si riferisce a qualsiasi gestione abusiva di rifiuti, intesa con riferimento alla necessità di ricomprendere qualsiasi attività abusiva inerente i rifiuti che si connoti nei termini anzidetti. In relazione poi all'elemento costitutivo degli "ingenti quantitativi di rifiuti" il termine "ingente" deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste.

Ciò posto, le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 o all'associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. ben possono valere per la fattispecie in questione ove rileva unicamente una struttura organizzata finalizzata alla gestione abusiva di rifiuti, struttura che può quindi essere di svariate dimensioni.

La Corte costituzionale, d'altro cqnto ha avuto modo di precisare come la presunzione assoluta in esame valida in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso, si giustifica alla luce "non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie" (sentenze n. 164 del 2001 e n. 265 del 2010).

Da ciò si trae la logica conseguenza che il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 difettando di quelle peculiari caratteristiche che connotano l'associazione di tipo mafioso, non può assoggettarsi allo stesso presunzione cautelare ravvisandosi invece per tale fattispecie criminosa le stesse argomentazioni poste a fondamento delle decisioni con le quali la Corte Cost. ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui "non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

Diversamente, si finirebbe con il parificare sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico manifestazioni delittuose da considerarsi, per le ragioni sopra descritte, in maniera differente sia con riferimento alla loro portata criminale sia con riferimento alla pericolosità dell'agente, circostanza che attiene alla violazione dell'art. 3 Cost.; verrebbe, in altri termini, sottratto al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, sicchè, in violazione del principio di uguaglianza, la norma si risolverebbe nel parificare con una uguale risposta cautelare situazioni che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo devono essere considerate diversamente.

Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost. emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia in carcere il connotato del rimedio estremo, laddove la norma censurata stabilirebbe un automatismo applicativo tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza.



Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti-persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (reato contestato nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvò che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Va precisato che la norma appare essere, per i profili enunciati, viziata da illegittimità Costituzionale in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l'ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; art. 27, secondo comma, con riferimento all'attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ferma restando la misura cautelare in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P.Q.M.

Pronunciando sulla richiesta di appello depositata in data 11 luglio 2014 dal difensore di Arminio Erminio, avverso l'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 4 giugno 2014, di rigetto di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Visti gli artt. 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;

Riservata ogni decisione nel presente giudizio alla pronuncia della Corte;

Ordina la trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte costituzionale, affinché si pronunzi sulla costituzionalità dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 260, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti.

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.


Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari il 6 ottobre 2014

Il Presidente: LA MALFA

Il Giudice estensore: ROMITA



N. 128

*Ordinanza del 17 novembre 2014 del Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Di Ieso Pasquale Martino*

Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Irragionevole assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati - Contrasto con i principi di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

- Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, comma secondo.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

III SEZIONE PENALE

Il Tribunale, in funzione ex art. 310 c.p.p.;

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Francesca La Malfa - Presidente

Dott. Maria Teresa Romita - Giudice relatore

Dott. Ida Iura - Giudice

per deliberare sull'appello, depositato in Cancelleria in data 11 luglio 2014, interposto nell'interesse di Di Ieso Pasquale Martino, nato a Avellino il 20 gennaio 1969, avverso l'ordinanza emessa in data 4 giugno 2014 dal GIP del Tribunale di Bari, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria in atto nei confronti del predetto, ristretto per il seguente reato:

Gerio Ciaffa, Erminio Arminio, Marco Specchio Difonzo, Pasquale Martino Di Ieso, Zenga Giuseppe, Gianluca Cantarelli, Giuseppe Francesco Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Michele Brandonisio, Donato Petronzi, Giuseppe Gammarota, Francesco Di Leno, Donato Del Grosso, Claudio Durante, Francesco Pelullo, Giuseppe De Nittis, unitamente a Pasquale Del Grosso (deceduto):

A) delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 260 d.lgs. n. 152/2006 perché, in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali (non inferiori a 5.400 tonnellate di frazione umida e 3.550,35 di frazione secca) conferiti da ditte campane (SELE Ambiente, Gesia, ILSIDE), trasportandoli e smaltendoli illecitamente nelle province di Foggia, della BAT, di Benevento e Potenza, secondo una duplice modalità:

La frazione secca veniva conferita alla «Spazio Verde Plus» Società Cooperativa di Carapelle (FG) e dopo essere stata trasportata presso l'impianto di stoccaggio di Foggia veniva gradualmente smaltita illecitamente (mediante abbandono) in cave abbandonate di Trani e Poggio Imperiale nonché in terreni agricoli ed aree protette in agro delle province di Foggia, Potenza e Benevento, utilizzando come base operativa per gli smaltimenti illeciti l'area di parcheggio di Carapelle (FG) della società Ecoball Bat;



La frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio «Biocompost Irpino SRL» di Bisaccia (AV), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun trattamento, veniva semplicemente triturato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di «ammendante compostato misto» ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'Edil C. di Ortona (ove era in corso un ripristino ambientale);

Con i seguenti ruoli:

Pasquale Del Grosso, sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti (Sele Ambiente, Ilside e Gesia), gestendo direttamente il filone correlato al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca e cooperando, mediante stabili contatti con Erminio Arminio e Ciaffa Gerio, alla gestione illecita della frazione umida;

Gerio Ciaffa, amministratore di fatto dell'Edil C e della PL Trasporti, concorreva nel traffico illecito, attraverso l'utilizzo dei complessi aziendali relativi alle due imprese sopra indicate, occupandosi della direzione, del coordinamento, del trasporto e dello smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona e fornendo, all'occorrenza, supporto operativo al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca;

Giuseppe De Nittis, amministratore di diritto della Edil C, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta impresa, con riferimento alla fase di smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona;

Arminio Erminio e Pasquale Martino Di Ieso, rispettivamente amministratore e responsabile dei flussi della Biocompost Irpino srl, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione lo stabilimento di Bisaccia della Biocompost, ove i rifiuti umidi venivano inizialmente portati per poi essere messi in circolazione come compost — ancorché il rifiuto non subisse alcun tipo di trattamento di compostaggio ma fosse unicamente triturato e miscelato — per poi essere trasportati presso l'ex cava della Edil C., ove venivano illecitamente smaltiti;

Michele Brandonisio, amministratore della Ecoball Bat, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della Ecoball Bat e, in particolare, l'area immobiliare di sua proprietà in Carapelle, ufficialmente indicata come sede della Ecoball Bat, ma, in realtà utilizzata esclusivamente come base operativa del traffico illecito riguardante la frazione secca;

Gianluca Cantarelli, Giuseppe Zenga, Francesco Giuseppe Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Francesco Di Leno e Donato Del Grosso, tutti nella qualità di autisti, concorrevano nel traffico illecito occupandosi consapevolmente e stabilmente, in qualità di autotrasportatori, della conduzione dei camion con cui si effettuava il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti;

Donato Petronzi, titolare dell'omonima ditta individuale, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione, con particolare riferimento alla fase del trasporto e dello smaltimento illecito della c.d. frazione secca, i camion aziendali e la sua licenza per il trasporto dei rifiuti per conto terzi;

Claudio Durante e Francesco Pelullo, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione i terreni di cui avevano il possesso per effettuare gli sversamenti illeciti della frazione secca del rifiuto oggetto del traffico illecito;

In Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità.

Letti gli atti, pervenuti in Cancelleria in data 14 luglio 2014;


Ascoltato il giudice relatore;

Visti i motivi di gravame ed uditi il difensore presente;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;

PREMETTE

Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bari rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria in atto nei confronti di Di Ieso Pasquale Martino — ristretto in forza di ordinanza notificata in data 11 aprile 2014 quale organizzatore, in concorso con altri, di un traffico illecito di rifiuti operante Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità — per la permanenza delle esigenze cautelari già evidenziate



nell'ordinanza impositiva della misura, sulla scorta del preliminare ed assorbente profilo dell'impossibilità di sostituire la misura in atto ai sensi dell'art. 275, terzo comma, c.p.p., nonché per le condizioni soggettive dell'indagato che non consentivano di ritenere cessate le esigenze di cautele come già ravvisate nell'ordinanza applicativa della misura (inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie anche attraverso diverse strutture aziendali).

Avverso l'ordinanza del 4 giugno 2014 interponeva appello ex art. 310 c.p.p. la difesa del Di Ieso deducendo: 1) l'incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.; 3) la violazione dei criteri di scelta delle misure cautelari ex art. 275 c.p.p.

Instava quindi la difesa per la preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p. per contrasto con gli artt. 13, comma 1 e 27, comma 2 Cost.; in subordine si riportava ai motivi di appello ed instava per la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

OSSERVA

Ritiene questo Collegio che non è manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui prescrivendo che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater ... è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e ciò in particolar modo in relazione al reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/2006, reato contestato all'odierno appellante e rientrante tra quelli che la disposizione di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p., attribuisce tassativamente alla competenza funzionale della DDA.

In primis va rilevato che la proposta questione di legittimità costituzionale è rilevante nel presente procedimento.

Di Ieso Pasquale Martino è sottoposto alla misura carceraria dal mese di aprile 2014.


Ritiene il Tribunale che sussistono ancora le esigenze cautelari in considerazione del ruolo determinante che il Di Ieso ha rivestito nella vicenda, quale responsabile dei flussi in entrata ed in uscita dei rifiuti trattati dalla Biocompost srl., consentendo che l'impianto di Bisaccia fosse destinato esclusivamente a luogo di passaggio temporaneo di rifiuti, senza alcuna modificazione degli stessi, con il conseguente accumulo continuato e indiscriminato di rifiuti e la sicura alterazione del terreno interessato (la cava di Ortona) e degli altri componenti naturali esistenti nella zona, ove sono avvenuti gli interrimenti di consistenti quantitativi di rifiuti, solo apparentemente trattati dalla società gestita dal Di Ieso.

Tuttavia la necessità di un complesso apparato organizzativo, la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione delle condotte illecite contestate è circostanza che induce a far ritenere attualmente la misura cautelare degli arresti domiciliari adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti di reato del tipo di quali si procede, dovendosi escludere che una volta ristretto nella propria abitazione il Di Ieso possa mettere nuovamente a disposizione le proprie capacità tecniche e di gestione in favore del gruppo criminale di riferimento.

Tuttavia, partendo dalla sussistenza attuale delle esigenze cautelari, l'applicazione al caso concreto dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale, che prescrive che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra gli altri, al delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/2006 per effetto del richiamo «mediato» alla norma processuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, impone il mantenimento della misura cautelare in atto a carico di Di Ieso Pasquale Martino.

Va quindi affermato che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Sul punto preliminarmente, va ribadito che, così come affermato dalla Corte costituzionale, deve escludersi la praticabilità, nel caso in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (sentenza n. 78 del 2012) e, a proposito della presunzione assoluta dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha già ritenuto che «le parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, relative esclusivamente ai reati oggetto delle varie pronunce, non si possono estendere alle altre fattispecie criminose ivi disciplinate (sentenza n. 110 del 2012).



Fatta questa premessa va detto che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 450 del 1995 ha statuito la piena compatibilità della richiamata presunzione con i principi costituzionali, rilevando che la scelta del tipo di misura non implica necessariamente l'attribuzione al giudice di un potere di apprezzamento in concreto, perché ben può essere oggetto di una valutazione in termini generali del legislatore, «nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti»; il Giudice delle leggi ha sostenuto che ricade nell'ambito della discrezionalità legislativa l'individuazione dei punti di equilibrio tra diverse esigenze, e in particolare tra quella della minore possibile restrizione della libertà personale e quella della tutela degli interessi costituzionali presidiati attraverso la previsione degli strumenti cautelari. Muovendo da tali premesse, si è ritenuto che la predeterminazione in linea generale dell'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, per l'operatività della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, rendesse manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connotato: non può, infatti, dirsi che sia soluzione costituzionalmente obbligata l'affidamento sempre e comunque al giudice della fissazione del punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli opposti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale.

La deroga, costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria per i delitti di mafia in senso stretto, ha in seguito superato anche il vaglio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto che la disciplina derogatoria in esame appariva giustificabile alla luce «della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso», e segnatamente in considerazione del fatto che la carcerazione provvisoria delle persone accusate del delitto in questione «tende a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzare il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, Pantano c. Italia).

Ebbene, le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 450 del 1995, che statuiva la piena compatibilità della presunzione in argomento con i principi costituzionali in relazione all'art. 416-bis, hanno subito una rimeditazione alla luce della pluralità di interventi attraverso i quali la stessa Corte costituzionale ha recentemente ridisegnato i confini delle presunzioni in materia cautelare (il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre il settore della criminalità mafiosa, dall'intervento normativo sulla sicurezza pubblica, vale a dire dal decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche, con legge n. 38 del 2009).

In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 ha dichiarato la illegittimità dell'art. 275, comma 3, del codice di rito, nella parte concernente il riferimento ai Procedimenti per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto che per tale delitto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è stata considerata non rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle connotazioni criminologiche della figura criminosa, pur se essa presuppone uno stabile vincolo di appartenenza a un sodalizio criminoso. Con tale sentenza è stato precisato che il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si concretizza in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine, che non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari. Detta figura criminosa, ha osservato ancora la Corte costituzionale, si presta, pertanto, a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei, trattandosi di fattispecie, per così dire «aperta» sì che non è possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2012, è intervenuta con una ulteriore (parziale) declaratoria di incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 dello stesso codice, facendo così venir meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per tale reato associativo.

Nel riprendere le argomentazioni delle precedenti pronunce, la Corte ha significativamente precisato che anche per la fattispecie presa in esame può dirsi che mancano quelle connotazioni normative (forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà) proprie dell'associazione di tipo mafioso e in grado di fornire una congrua base statistica alla presunzione assoluta di adeguatezza. Con tale decisione, la stessa Corte ha definito «particolarmente significativa» la propria sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione in argomento in riferimento ad una fattispecie associativa (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), ed ha evidenziato che nell'occasione è stato in particolare sottolineato che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente



connotato — di riflesso ad un dato empirico-sociologico — come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua «base statistica» alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria.

Come si vede la Suprema Corte ha valorizzato nei casi appena descritti la circostanza che oggetto delle pronunce erano delle associazioni a delinquere in relazione alle quali il vincolo di appartenenza alla organizzazione malavitosa non poteva ritenersi di per sé solo idoneo a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della più affittiva misura cautelare, in assenza delle altre connotazioni specifiche del legame che caratterizza gli appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso.

Appare assolutamente rilevante, inoltre, la motivazione della sentenza n. 57 del 2013 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Nella motivazione della sentenza si legge che «la congrua “base statistica” della presunzione in questione è collegata all'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010) e, pertanto, «una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta «appartenenza» non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido»; la Corte ha, quindi, affermato che «... la finalizzazione della condotta criminosa all'agevolazione di un'associazione mafiosa non costituisce una condotta equiparabile necessariamente, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all'associazione; ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto previsto dall'art. 416-*bis* cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente». Ne consegue che la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale «non risponda, con riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. O al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, a dati di esperienza generalizzati, essendo «agevole» formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa. Infatti, la possibile estraneità dell'autore di tali delitti a un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un «reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità — per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice — vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere» (sentenza n. 164 del 2011).

Se, come si è visto, la congrua «base statistica» della presunzione in questione è collegata all'«appartenenza ad associazioni di tipo mafioso» (sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso, non presupponga necessariamente siffatta «appartenenza» non assicura alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo costituzionalmente valido» ...

Fatte queste premesse va quindi esaminata la figura del concorrente nel delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» e che prevede la condotta di «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. ...».



Trattasi di organizzazione caratterizzata dall'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.

La terminologia «comunque gestisce abusivamente», individua evidentemente una fattispecie molto ampia, atteso che la condotta si riferisce a qualsiasi gestione abusiva di rifiuti, intesa con riferimento alla necessità di ricomprendere qualsiasi attività abusiva inerente i rifiuti che si connoti nei termini anzidetti. In relazione poi all'elemento costitutivo degli «ingenti quantitativi di rifiuti» il termine «ingente» deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, ovvero al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che considerate singolarmente potrebbero anche essere qualificate quali modeste.

Ciò posto, le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 o all'associazione per delinquere prevista dall'art. 416 c.p. ben possono valere per la fattispecie in questione ove rileva unicamente una struttura organizzata finalizzata alla gestione abusiva di rifiuti, struttura che può quindi essere di svariate dimensioni.

La Corte costituzionale, d'altro conto ha avuto modo di precisare come la presunzione assoluta in esame valida in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso si giustifica alla luce «non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie» (sentenze n. 164 del 2001 e n. 265 del 2010).

Da ciò si trae la logica conseguenza che il delitto di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettando di quelle peculiari caratteristiche che connotano l'associazione di tipo mafioso, non può assoggettarsi alla stessa presunzione cautelare ravvisandosi invece per tale fattispecie criminosa le stesse argomentazioni poste a fondamento delle decisioni con le quali la Corte Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui «non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Diversamente, si finirebbe con il parificare sotto il profilo del disvalore sociale e giuridico manifestazioni delittuose da considerarsi, per le ragioni sopra descritte, in maniera differente sia con riferimento alla loro portata criminale sia con riferimento alla pericolosità dell'agente, circostanza che attiene alla violazione dell'art. 3 Cast.; verrebbe, in altri termini, sottratto al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, sicché, in violazione del principio di uguaglianza, la norma si risolverebbe nel parificare con una uguale risposta cautelare situazioni che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo devono essere considerate diversamente.

Inoltre, dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost. emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, attribuendo alla custodia in carcere il connotato del rimedio estremo, laddove la norma censurata stabilirebbe un automatismo applicativo tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalità e di adeguatezza.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (reato contestato nella concreta fattispecie), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Va precisato che la norma appare essere, per i profili enunciati, viziata da illegittimità Costituzionale in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: art. 3, per l'ingiustificata parificazione della posizione del partecipe ad «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» con i partecipi all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; art. 13, primo comma, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; art. 27, secondo comma, con riferimento all'attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ferma restando la misura cautelare in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.



P.Q.M.

Pronunciando sulla richiesta di appello depositata in data 11 luglio 2014 dal difensore di Di Ieso Pasquale Martino, avverso l'ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 4 giugno 2014, di rigetto di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Visti gli artt. 1, legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;

Riservata ogni decisione nel presente giudizio alla pronuncia della Corte;

Ordina la trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte costituzionale, affinché si pronunzi sulla costituzionalità dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arresti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflittiva della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui all'art. 260, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti.

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari il 6 ottobre 2014.

Il Presidente: LA MALFA


Il Giudice estensore: ROMITA

15C00189

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-026) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 7,00

